

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 2014

148ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

**PALMA**

*Interviene il ministro della giustizia Orlando.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1612) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 settembre.

Il presidente **PALMA**, dopo aver ricordato che si procederà alla illustrazione degli emendamenti presentati al decreto-legge, avverte che il Ministro della giustizia ha chiesto di poter intervenire sul contenuto del decreto-legge e sul complesso delle proposte emendative ad esso riferite.

Il ministro **ORLANDO** sottolinea preliminarmente l'importanza che il miglioramento dell'efficienza della giustizia civile riveste per l'Esecutivo. Il provvedimento d'urgenza in esame reca misure volte ad incidere positivamente sul contenzioso civile attraverso un rafforzamento dell'istituto dell'arbitrato e la promozione di procedure alternative alla ordinaria risoluzione delle controversie. Si tratta di misure il cui impatto può risultare limitato se non lette nel quadro dei più ampi interventi che il Governo si appresta a varare in materia civile. Tali interventi confluiranno in un disegno di legge delega, il quale è attualmente all'esame della Ragioneria generale dello Stato. Con particolare riguardo al merito del decreto-legge si sofferma sull'istituto della negoziazione assistita che può rappresentare un'opportunità per risolvere *ab initio* l'insorgenza di liti. A differenza di precedenti esperienze di soluzione concordata nelle controversie- quale quella sperimentata con la mediazione- in questo caso l'Esecutivo ha ritenuto di valorizzare il ruolo della figura del professionista avvocato. In relazione ai rilievi critici emersi in sede di discussione generale e tendenti a sottolineare la scarsa attrattività degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, preannuncia l'intendimento del Governo di introdurre nella sede più opportuna un organico ed articolato sistema di misure finalizzate ad incentivare l'operatività delle suddette procedure. Per quanto concerne le disposizioni del decreto-legge in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale, osserva come si tratti di tematiche sulle quali si sono registrate, nel corso del dibattito, posizioni divergenti da ricondursi in verità più a logiche politiche ed ideologiche che a ragioni di ordine giuridico. Tali misure, ben lungi dal voler stravolgere la disciplina generale mirano a snellire le procedure, consentendo in alcuni casi eccezionali ai coniugi di sciogliere consensualmente e senza il ricorso all'autorità giudicante il vincolo matrimoniale. In proposito, il Ministro manifesta il proprio orientamento contrario all'ipotesi da taluno ventilata di ampliare l'ambito oggettivo di applicazione del provvedimento attraverso l'introduzione nel testo delle norme, già all'esame del Parlamento, in materia di divorzio breve. Per quanto concerne l'articolo 13 del decreto-legge in materia di compensazione delle spese, si esprime favorevolmente a proposte volta a circoscrivere la discrezionalità del giudice in sede di decisione sulle spese. Conclude auspicando che il provvedimento possa essere approvato con il più ampio consenso possibile.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) illustra dapprima l'emendamento 1.1 integralmente sostitutivo dell'articolo 1. Tale emendamento si propone di introdurre nel provvedimento la disciplina organica delle camere arbitrali, il cui contenuto è peraltro oggetto di un autonomo disegno di legge (Atto Senato n. 1012) a sua firma. Si tratta di una disciplina organica che fra le altre interviene anche sui delicati profili dell'incompatibilità e della quantificazione dei compensi degli arbitri.

Passa poi ad illustrare l'emendamento 6.3 volto a modificare l'articolo 6 in materia di separazione e scioglimento del vincolo matrimoniale. La proposta mira a snellire le procedure vigenti, pur salvaguardando la funzione di controllo pubblico. Egli ritiene infatti che i vincoli matrimoniali sciolti sulla base della disciplina di cui all'articolo 6 rischierebbero di non essere riconosciuti negli ordinamenti di altri paesi europei. Si sofferma poi sull'emendamento 3.24, relativo alla improcedibilità per mancato esperimento nel procedimento di negoziazione assistita. Conclude invitando il Governo ad esprimersi favorevolmente sul proprio emendamento 16.0.5 in materia di fondo unico giustizia e sulla sua proposta di rimodulazione dell'età di quiescenza dei magistrati. Tali misure si rendono quanto mai necessarie per un immediato miglioramento dell'efficienza della giustizia.

La senatrice **FILIPPIN** (*PD*) illustra gli emendamenti a propria firma riferiti agli articoli 6 e 12. Tali proposte sono volte ad ampliare l'ambito di applicazione delle procedure semplificate di scioglimento del vincolo matrimoniale. A tale ampliamento dell'ambito di applicazione fa riscontro un rafforzamento del controllo pubblico attraverso il vaglio del pubblico ministero.

Le proposte emendative incidono anche sulla questione concernente i patti per i trasferimenti immobiliari.

Conclude soffermandosi sull'emendamento 12.0.1, il quale, provocatoriamente, si propone di intervenire sulla ormai obsoleta disciplina di cui alla legge n. 898 del 1970, rivedendone gli stessi presupposti ispiratori, attraverso un ridimensionamento della rilevanza dell'istituto sul piano dell'ordine pubblico.

Il senatore **GIOVANARDI** (*NCD*) esprime delusione e preoccupazione per il provvedimento, nella parte in cui, introducendo agli articoli 6 e 12 misure in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale, ha destato critiche non solo di ordine politico ma anche di carattere tecnico, come dimostrano gli interventi dei rappresentanti dell'avvocatura e della magistratura nel corso delle audizioni informali svolte per l'istruttoria legislativa. Relativamente a tali norme poi osserva come si tratti di previsioni evidentemente prive dei requisiti, costituzionalmente richiesti, di necessità ed urgenza. Si sofferma quindi sull'emendamento 6.4, il quale interviene sull'istituto della convenzione di negoziazione assistita, salvaguardandone la finalità di velocizzazione delle procedure, ma preservandone il controllo pubblico da parte del tribunale.

Il senatore **FALANGA** (*FI-PdL XVII*) invita il Governo a valutare con attenzione i propri emendamenti. Ben lungi dal proporsi finalità ostruzionistiche, tali iniziative mirano a migliorare il testo del decreto-legge. In particolare si sofferma sugli emendamenti 1.31 e 1.32 volti ad individuare criteri oggettivi per la designazione degli arbitri. Con riguardo all'articolo 3, si sofferma sull'emendamento 3.10 il quale esclude dall'ambito applicativo dell'istituto la materia del diritto del lavoro. Conclude soffermandosi sull'emendamento 3.31 volto a dirimere i possibili dubbi interpretativi circa il riparto di competenze tra l'istituto del procedimento di negoziazione assistita e quello di mediazione.

*La seduta, sospesa alle ore 15, è ripresa alle ore 15,10.*

Ha la parola il senatore **LO GIUDICE** (*PD*) che illustra le proposte emendative volte ad aggiungere ulteriori norme dopo l'articolo 12 del decreto-legge in conversione. Si tratta di emendamenti che consentono all'ufficiale giudiziario di raccogliere dichiarazioni giurate e di effettuare accertamenti, constatazioni e ricognizioni dello stato dei fatti e delle cose. Quanto alla disciplina recata dagli articoli 6 e 12, evidenzia come sia necessario introdurre modifiche e semplificazioni alla procedura per lo scioglimento del vincolo matrimoniale. Al riguardo sarebbe opportuno tener presenti le recenti pronunce della Corte costituzionale che sembrano invitare il Parlamento ad introdurre una nuova disciplina in ambito di divorzio, anche muovendo da questioni particolari quale quella dell'automatico scioglimento del vincolo matrimoniale per causa del mutamento del sesso di uno dei coniugi. Quanto all'ipotesi di inserire nel testo del decreto-legge la disciplina che tende ad abbreviare i tempi per giungere alla cessazione degli effetti civili del

matrimonio, ritiene che sia giunto il tempo per introdurre una disciplina più agile ed elastica anche al fine di allargare la platea dei cittadini beneficiari delle norme acceleratrici concernenti il divorzio.

Secondo il senatore **BARANI** (GAL) il decreto-legge, per il fatto stesso di avere incontrato resistenze da parte degli esponenti dell'ordine giudiziario, deve pur annoverare disposizioni positive e favorevoli. Per parte propria, le proposte emendative presentate sono concentrate sulla introduzione di forme di negoziazione assistita nelle controversie con la pubblica amministrazione. Talune proposte emendative, inoltre, hanno riguardo alla disciplina che concerne il trattamento dei magistrati. Segnala, tra questi, gli emendamenti 16.14 e 16.15, concernenti il tema delle ferie annuali che spettano agli appartenenti all'ordine giudiziario. Quanto, infine, alle misure concernenti le procedure di semplificazione delle controversie in materia di stato di famiglia, illustra i propri emendamenti 6.12, 6.13 e 6.14, volti ad ampliare la latitudine applicativa delle disposizioni previste dall'articolo 6.

Il senatore **CASSON** (PD) illustra innanzitutto l'emendamento 1.46 concernente gli atti e i documenti relativi al procedimento arbitrale i quali verrebbero esentati dall'imposta di bollo. Norme dello stesso genere riguardano ulteriori sgravi di origine fiscale previsti dallo stesso emendamento 1.46. L'emendamento 1.49 tende a regolare i criteri per l'assegnazione degli arbitrati e ad introdurre il principio della rotazione nel conferimento degli incarichi. Circa gli emendamenti 3.18 e 3.19, rileva che essi introducono norme in materia di lavoro subordinato pubblico e privato. In forza della sua eventuale approvazione, si determinerebbe l'esigenza di sopprimere l'articolo 7 del decreto-legge che riguarda gli istituti di prevenzione della lite sui diritti del prestatore di lavoro. Più in generale, ritiene che l'estensione della negoziazione assistita vada esclusa in materia di lavoro e, a maggior ragione, ritiene opportuna la soppressione dell'articolo 7 del provvedimento d'urgenza che modificherebbe l'articolo 2113 del Codice civile. Ulteriori proposte emendative tendono a prendere atto, in materia di procedimenti relativi allo stato di famiglia e ai rapporti coniugali, dell'assoluta inadeguatezza dell'istituto della conciliazione che è chiaramente un anacronismo che non trova alcuna effettiva applicazione. Ulteriori emendamenti riferiti all'articolo 13 concernono il giudizio secondo equità e la riduzione dei termini per accelerare il processo civile e modificare la disciplina della comparsa di risposta. Passa, quindi, ad illustrare la portata dell'emendamento 16.11 che fissa la sospensione per le ferie giudiziali dal 6 agosto al 6 settembre, integrando tale modifica con la previsione della sospensione del termine per il deposito dei provvedimenti, salvo per gli affari giudiziari urgenti.

Il senatore **BUCCARELLA** (M5S) illustra innanzitutto i propri emendamenti riferiti alla disciplina dell'arbitrato, rispetto alla quale gli emendamenti 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 e 1.19 attengono al rapporto tra controversie devolute all'arbitro unico o ai collegi arbitrali. Seguono ulteriori disposizioni in materia di criteri di nomina ed estrazione degli arbitri, contenute negli emendamenti 1.26, 1.28 e 1.30; questi riguardano l'incompatibilità tra il ruolo di arbitro e le funzioni di consigliere dell'ordine. Sottolinea, in via generale, come occorra prevedere incentivi di carattere economico che favoriscano il ricorso a tali procedure arbitrali rendendole convenienti per la risoluzione delle controversie. In merito alla negoziazione assistita precisa come vada stabilita l'alternatività con la mediazione obbligatoria, al fine di evitare ogni possibile sovrapposizione tra i due istituti. Illustra, quindi, gli emendamenti 6.30 e 6.0.5, entrambi volti a ridurre l'ammontare delle spese per il ricorso alla stessa negoziazione assistita. Alla medesima impostazione è riconducibile l'emendamento 9.0.3, mentre ulteriori proposte emendative sono volte a rimediare all'ipotesi che l'assistenza legale debba essere prestata a titolo gratuito, in favore dei non abbienti, qualora si versi nella condizione di accedere alle procedure semplificate previste dal decreto-legge. Talune proposte emendative, invece, rispondono all'esigenza di ridurre l'impatto delle sanzioni che gravano in capo ai soggetti che manchino di provvedere alle registrazioni e trascrizioni derivanti dal ricorso alla negoziazione assistita. Dopo aver brevemente illustrato l'emendamento soppressivo 12.2 e le successive proposte 12.10, 12.14 e 12.15, rileva che tali proposte sono funzionali a proteggere la condizione del coniuge debole. Prende atto, tuttavia, che dalle parole del ministro Orlando sembra emergere una certa contrarietà all'ipotesi di forme di omologazione o controllo successivo a carattere pubblicistico sulle convenzioni che il decreto-legge riconduce alla autonoma volontà delle parti. Al riguardo, l'emendamento 12.23 muove proprio in direzione opposta, prevedendo che la convenzione acquisti efficacia con l'omologazione del tribunale che provvede in camera di consiglio. Si sofferma, conclusivamente, su alcuni emendamenti volti a contenere gli eccessivi vantaggi economici che deriverebbero agli ufficiali giudiziari che portano a termine i pignoramenti presso terzi. In tali casi, il tentativo di incentivare gli stessi ufficiali giudiziari

rischierebbe di risolversi in una misura punitiva per il debitore esecutato e anche per lo stesso creditore. Conclude soffermandosi sugli emendamenti 16.1 e 16.4 i quali, insieme con il 16.6 e il 16.12, tendono a ridurre o sopprimere gli effetti distorsivi della norma concernente le ferie giudiziarie.

Il senatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'emendamento 01.1 volto a riaprire i termini della delega in materia di riordino della geografia giudiziaria. Si dice consapevole che i rischi di improponibilità cui si espone la proposta; tuttavia, non si può negare che la riforma dell'intera articolazione degli uffici giudiziari sul territorio nazionale è stata foriera di immense disfunzioni che hanno gravato sui cittadini e sulla loro legittima domanda di giustizia. Dà quindi per illustrati gli altri emendamenti 12.0.12, 13.2, 17.0.2, 17.0.3, 19.13, e 19.18 che hanno riguardo, in particolare, al procedimento di esecuzione delle sentenze definitive di condanna nei confronti dello Stato, ai criteri di compensazione delle spese in casi diversi dalla soccombenza reciproca e al tema dell'istanza di concordato per la riscossione dei crediti con il procedimento esecutivo.

Il senatore **D'ASCOLA** (*NCD*) illustra le proprie proposte emendative riferite all'articolo 6 e, segnatamente, l'emendamento 6.17, che si collega al successivo emendamento 12.24. Tale proposta emendativa prevede la comparizione dinanzi al presidente del tribunale del luogo in cui si svolgerà la procedura di negoziazione assistita, al fine di garantire una piena tutela della parte debole dei procedimenti che riguardano lo stato di famiglia. Illustra, quindi, l'emendamento 7.8 che disciplina la facoltà di procedere a negoziazione assistita anche con l'assistenza di un consulente del lavoro. Passa, quindi, ad esporre il contenuto delle proposte emendative in materia lavoristica, tra le quali cita, in particolare, l'emendamento 3.11 con il quale si intende escludere la materia del lavoro tra quelle per le quali si può ricorrere alle misure semplificate allorquando si proponga una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti i 50.000 euro.

Ha quindi la parola la senatrice **STEFANI** (*LN-Aut*), la quale precisa preliminarmente che il proprio Gruppo ha presentato un numero relativamente ridotto di proposte emendative, delle quali tuttavia occorre sottolineare attentamente la portata. Auspica, innanzitutto, che siano presi in attenta considerazione l'emendamento 14.0.2 volto a ridefinire la competenza del giudice di pace, e l'emendamento 14.0.3 recante modifiche agli articoli 637 e 645 del Codice di procedura civile. Illustra altresì gli emendamenti 15.10 e 15.11, volti a incidere sulla disciplina dell'articolo 257-ter, in materia di dichiarazioni di terzi rilasciate al difensore. In via generale, ritiene che le procedure semplificate previste agli articoli 6 e 12 debbano condurre all'elusione del necessario coinvolgimento dei notai; osserva, poi, che, in tema di disciplina della negoziazione assistita e di degiurisdizionalizzazione delle convenzioni di separazione e del procedimento di divorzio, si debba aver riguardo alla tutela delle parti deboli dei rapporti. A sua volta, si sofferma su un proprio emendamento riferito all'articolo 21 del decreto-legge con il quale si intenderebbe conferire una nuova potestà legislativa delegata al Governo in materia di geografia giudiziaria. Infine, dà per illustrati i restanti emendamenti.

Il presidente **PALMA**, non essendovi altri senatori che intendano illustrare gli emendamenti presentati al decreto-legge in conversione, dichiara chiusa tale fase e, ringraziato il ministro Orlando per aver presenziato ai lavori odierni della Commissione, annuncia che il seguito dell'esame delle proposte emendative avrà luogo durante le sedute che verranno convocate all'inizio della prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

*Omissis*

*La seduta termina alle ore 16.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1612

Art. 01

### 01.1

**BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, FILIPPIN, MANASSERO, CAPACCHIONE, ZANONI**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

"1-bis. All'articolo 1, comma 2 della legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nell'alinea, le parole: "è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi" sono sostituite dalle seguenti: "è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi";
- b) alla lettera a) le parole: "ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011, e ridurre gli uffici giudiziari di secondo grado, accorpando quelli della medesima regione e quelli delle regioni limitrofe;";
- c) alla lettera f) le parole: "garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, non risultino soppressi i tribunali che abbiano un bacino di utenza superiore ai 100.000 abitanti e un carico di lavoro con una media, nel periodo 2006-2012, di oltre 4.000 sopravvenienze";
- d) la lettera o) è sostituita dalla seguente: "o) prevedere che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera n) ovvero dalla scadenza del termine di esercizio della delega di cui all'alinea, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, con le seguenti modalità:
  - 1) il fabbisogno di personale amministrativo è soddisfatto mediante la sua messa a disposizione da parte degli enti locali medesimi, restando a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del personale amministrativo;
  - 2) nel caso di arbitrato o di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, l'ente locale assicura la tempestività della prestazione dell'ufficiale di stato civile o di altro pubblico ufficiale, il cui intervento dovesse essere richiesto in sede di autentica, sottoscrizione o registrazione del processo verbale di accordo o del lodo arbitrale;".»

1-ter. I decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156 conservano la loro efficacia, limitatamente agli atti ed alle pronunce giurisdizionali emanati prima dell'applicazione del comma 1-bis."

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1612  
(al testo del decreto-legge)**

**G/1612/1/2**

**CAPPELLETTI, BUCCARELLA**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1612, di conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014 n.132 recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile»;

rilevato che:

il decreto in oggetto reca prevalentemente disposizioni relative a procedure di soluzione alternativa delle controversie, mentre un intervento complessivo sul processo civile appare rinviato all'esame di una legge ordinaria di delega,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative, per quanto di propria competenza, al fine di valutare, nell'ambito di una riforma organica del processo civile, misure volte a favorire l'adozione di modelli analoghi a quelli del rito del lavoro per le cause civili, sia in primo grado che in appello, con l'obiettivo di valorizzare la concentrazione delle attività processuali, con particolare riferimento all'attività istruttoria e agli atti introduttivi del giudizio nonché ai meccanismi di soluzione conciliativa già efficacemente sperimentati nel processo del lavoro;

a valutare altresì l'opportunità di introdurre, nell'ambito di un intervento riformatore organico, misure volte a rafforzare ed estendere i casi in cui il giudice può decidere preliminarmente sulla fondatezza della domanda e successivamente sul *quantum* anche al fine di facilitare la conciliazione tra le parti su tale aspetto o, in caso di accertamento della non sussistenza di un diritto, di ridurre significativamente i tempi e i costi della causa.

**G/1612/2/2**

**LANZILLOTTA**

Il Senato,

premesso che:

la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), all'articolo 1, comma 344, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo del Ministero della giustizia in cui è versato il maggior gettito derivante dall'aumento del contributo unificato per essere destinate in via prioritaria all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché, per il solo anno 2014, nella prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 31 dicembre 2014, nel limite di spesa di 15 milioni di euro;

si tratta, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 25, della legge n. 228 del 2012 (legge stabilità 2013), di lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e disoccupati;

la stessa disposizione della legge di stabilità prevede che, a decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 7,5 milioni di euro del predetto importo è destinata all'incentivazione del personale amministrativo;

successivamente l'articolo 50, comma 1-*bis* della legge n. 114 dell'11 agosto 2014, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, ha previsto che con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, il numero nonché i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui sopra che possono far parte dell'ufficio per il processo, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari;

tale decreto interministeriale non è ancora stato adottato;

ad oggi tali tirocinanti, impiegati oramai da anni nei vari uffici giudiziari, sono circa tremila, e con il loro lavoro danno sostegno ai dipendenti degli uffici giudiziari oberati da pesanti carichi di lavoro, viste le circa diecimila carenze in organico;

le risorse investite dallo Stato nella formazione di questi lavoratori fanno sì che essi abbiano ormai acquisito un ragguardevole bagaglio di competenza e di professionalità, che se venisse disperso inciderebbe negativamente sul livello di efficienza degli uffici giudiziari;

nel decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, oggi al nostro esame, nulla viene previsto in merito,

impegna il Governo:

ad individuare nella prossima legge di stabilità le risorse idonee a garantire un contratto a tempo determinato per tali lavoratori, onde non vanificare le misure per la definizione dell'arretrato giudiziario adottate.

## 1.1

**CALIENDO, FALANGA, CARDIELLO**

*Sostituire l'articolo con i seguenti:*

«Art. 1.

*(Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura)*

1. La presente legge istituisce le camere arbitrali dell'avvocatura, di seguito denominate «camere arbitrali», con la finalità di ridurre, e quindi esaurire, i giudizi pendenti in materia civile e di impedirne la nuova formazione. La costituzione delle camere arbitrali, realizza, altresì, il proposito di contribuire all'attuazione di modelli alternativi di risoluzione delle controversie, in tempi rapidi, caratterizzati dal costo contenuto, per i cittadini e per l'impresa che se ne avvalgono, oltre che la relativa detraibilità agli effetti fiscali.

2. Ciascun consiglio dell'ordine degli avvocati, di seguito denominato «consiglio dell'ordine», costituisce, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una camera arbitrale, con lo scopo di promuovere il ricorso ad arbitrati rituali per la risoluzione delle controversie e al fine di amministrarne lo svolgimento.

3. Una camera arbitrale può essere costituita da più consigli dell'ordine, fino ad un massimo di tre, caratterizzati da contiguità territoriale, i quali provvedono con apposita convenzione a stabilirne la sede della camera arbitrale presso uno degli stessi, ad indicare il numero dei consiglieri di ciascun consiglio dell'ordine che sono chiamati a fame parte, in: modo che sia in ogni caso assicurata proporzionalità di partecipazione per ciascuno di essi, ad indicarne gli organi di funzionamento, a prevederne le modalità per il relativo rinnovo, e a concordare i contributi che ciascuno di essi deve versare per provvedere alle necessità di funzionamento.

4. La composizione e il funzionamento delle camere arbitrali, e lo svolgimento degli arbitrati da esse amministrati, sono regolati dalle disposizioni contenute nei commi seguenti.

5. La camera arbitrale è composta dai consiglieri dell'ordine presso il quale è stata costituita. I medesimi restano in carica sino a quando non se ne verifica la sostituzione a seguito dell'elezione di nuovi consiglieri per effetto del rinnovo dei relativi consigli. Nel caso in cui la camera arbitrale sia costituita da più consigli dell'ordine e composta da consiglieri provenienti da ciascuno di essi, i suoi componenti possono essere avvicendati anche non simultaneamente, qualora i consigli dell'ordine di relativa provenienza siano rinnovati in tempi diversi.

6. La camera arbitrale è di norma presieduta dal presidente del consiglio dell'ordine presso cui è costituita. Il segretario e il tesoriere del consiglio dell'ordine svolgono la medesima funzione in seno ad essa. Le suddette cariche, come quelle dei rimanenti componenti, non danno diritto ad alcun compenso; per esse può essere stabilita l'assegnazione di un rimborso delle spese documentate, sostenute per lo svolgimento delle funzioni.

7. I componenti del consiglio dell'ordine in carica non possono essere iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2.

8. Per il funzionamento della camera arbitrale possono essere utilizzate le risorse dell'Organismo di conciliazione forense, ove costituito.

9. Il Consiglio nazionale forense vigila sul corretto funzionamento delle camere arbitrali istituite presso ciascun consiglio dell'ordine e, ove siano rilevate gravi irregolarità nel funzionamento di una di esse, può deliberarne lo scioglimento con provvedimento immediatamente efficace.

10. Nell'ipotesi di scioglimento di cui al comma 9, il Consiglio nazionale forense designa contestualmente, scegliendolo tra i propri membri, un commissario che esercita le relative funzioni sino a che il consiglio dell'ordine cui la stessa si riferisce non sia rinnovato e la medesima camera arbitrale non sia stata ricostituita.

**Art. 1-bis.**  
(Elenco degli arbitri)

1. Possono svolgere la funzione di arbitri per incarico ricevuto dalla camera arbitrale di appartenenza, previa deliberazione del consiglio dell'ordine, gli avvocati iscritti all'albo del circondario da almeno tre anni che abbiano comunicato la propria disponibilità ad esercitare la relativa funzione, assumendo l'impegno di svolgere gli incarichi loro assegnati, salvo che non ricorrano casi di eventuale incompatibilità ovvero gravi ragioni di inopportunità. La camera arbitrale tiene e aggiorna l'elenco degli arbitri iscritti di cui al comma 2.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, sono fissati i criteri in base ai quali il consiglio dell'ordine delibera in merito alle domande di iscrizione e di eventuale cancellazione dal medesimo elenco.

3. Il regolamento di cui al comma 2:

a) fissa i criteri di valutazione della competenza necessaria ai fini dell'iscrizione nell'elenco e della permanenza nello stesso, oltre che dell'assegnazione dei singoli incarichi, ove non sia sufficiente, per la stessa, il semplice criterio dell'alternanza;

b) stabilisce i casi nei quali eventuali provvedimenti disciplinari, anche di natura cautelare o non definitivi, adottati a carico di coloro che richiedono l'iscrizione nell'elenco ostano alla stessa, ovvero ne determinano la cancellazione o la sospensione;

c) fissa e aggiorna le caratteristiche e i requisiti della polizza assicurativa che ciascun iscritto nell'elenco ha l'obbligo di stipulare e mantenere a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della funzione di arbitro per le procedure previste dalla presente legge. La mancata stipula o il venir meno per qualsivoglia ragione della polizza comporta la cancellazione, con provvedimento immediatamente efficace, dall'elenco. La sussistenza della polizza assicurativa e l'indicazione del termine della sua scadenza sono contenuti nella dichiarazione di accettazione della nomina che l'arbitro, a pena di nullità, comunica alle parti all'inizio di ciascuna procedura.

4. I provvedimenti di cancellazione o di sospensione dell'arbitro dall'elenco sono assunti dal consiglio dell'ordine dopo aver convocato e sentito l'interessato.

5. L'elenco degli arbitri è pubblico, e deve essere consultabile nel sito *internet* dell'ordine.

6. I consigli dell'ordine organizzano per gli iscritti corsi gratuiti di formazione in materia arbitrale. La frequenza dei corsi e lo svolgimento della funzione di arbitro in procedure arbitrali previste nella presente legge sono considerati dal Consiglio nazionale forense come attività utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti.

#### **Art. 1-ter.**

(Assegnazione degli incarichi arbitrali)

1. I criteri in base ai quali la camera arbitrale assegna gli incarichi arbitrali sono fissati con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 2.

2. I criteri di cui al comma 1 valorizzano le specifiche competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alle materie che caratterizzano la controversia; tengono conto del luogo in cui le parti hanno residenza o sede legale in relazione alla prossimità geografica con la sede dell'arbitro; assicurano il rispetto del principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi agli iscritti negli elenchi, tenuto conto che nessun arbitro può essere designato per il compimento di oltre dieci procedure arbitrate nel corso di ciascun anno e per l'esame e la pronuncia di oltre venti decreti ingiuntivi.

#### **Art. 1-quater.**

(Proposizione e svolgimento dell'arbitrato)

1. Le parti che intendono promuovere il procedimento arbitrale devono depositare presso la segreteria della camera arbitrale domanda sottoscritta personalmente con firma recante l'autentica di un avvocato e versare i diritti per il funzionamento della camera arbitrale ed il compenso dell'arbitro, come stabilito dall'Allegato A della presente legge. La domanda contiene:

a) il nome delle parti e l'indicazione della loro residenza, ovvero la ragione sociale, l'indicazione del legale rappresentante e della sua sede legale, oltre ai codici fiscali e all'indicazione degli avvocati cui è affidato il patrocinio e presso cui è eletto il domicilio. Nella domanda sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei difensori delle parti;

b) l'esposizione generica dei fatti, la formulazione generica dei quesiti, l'indicazione del valore della controversia;

c) la richiesta di nomina dell'arbitro da parte della camera arbitrale;



d) l'espressa indicazione della eventuale possibilità, per l'arbitro, di decidere secondo equità.

2. L'arbitrato amministrato dalle camere arbitrali può essere promosso per tutte le controversie che non siano di competenza del giudice di pace e che non abbiano un valore superiore a euro 100.000, con eccezione di quelle concernenti diritti indisponibili e di quelle per le quali il ricorso alla procedura arbitrale è espressamente vietato dalla legge.

3. La domanda rimane depositata presso la segreteria della camera arbitrale per il rilascio, ove richiesto, di copie autentiche.

4. La proposizione della domanda di arbitrato esonera le parti dal tentativo di conciliazione e dall'obbligo di proposizione del procedimento di mediazione, nei casi in cui gli stessi sono previsti dalla legge in via obbligatoria o sotto pena di improcedibilità della domanda o di improseguibilità del procedimento.

#### **Art. 1-quinquies.**

(Designazione dell'arbitro)

1. Le controversie sono trattate e decise da un arbitro unico designato dalla camera arbitrale. Tutte le comunicazioni con la segreteria della camera arbitrale, e tra l'arbitro e i difensori delle parti, avvengono tramite PEC. L'arbitro, se non ricorrono ragioni di incompatibilità o di grave documentata inopportunità, deve accettare l'incarico inviando alle parti e ai loro difensori apposita dichiarazione scritta entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di designazione da parte della segreteria della camera arbitrale che gli è trasmessa unitamente alla domanda depositata.

2. Con la comunicazione della propria accettazione dell'incarico l'arbitro espressamente dichiara:

a) l'insussistenza di cause di incompatibilità;

b) l'assenza di relazioni con le parti, con i loro difensori o con ogni altro soggetto coinvolto nella controversia, che possano pregiudicare, ovvero semplicemente far dubitare della sua imparzialità o della sua indipendenza;

c) l'assenza di qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia.

3. La mancata comunicazione dell'accettazione nel termine previsto al comma 1 produce gli effetti della mancata accettazione, e determina l'applicazione di quanto previsto al comma 4.

4. Nel caso di mancata accettazione dell'incarico di arbitro o di dichiarazione della sussistenza di causa di incompatibilità o delle relazioni o degli interessi di cui al comma 2, la camera arbitrale procede immediatamente ad una nuova designazione.

#### **Art. 1-sexies.**

(Sede dell'arbitrato, compenso degli arbitri e determinazione del valore della controversia)

1. La sede dell'arbitrato è presso lo studio professionale dell'arbitro designato dalla camera arbitrale.

2. Il compenso spettante all'arbitro, determinato in base al valore della controversia, è stabilito dall'Allegato A della presente legge.

3. Il valore della controversia è dato dalla somma del valore delle domande presentate dalle parti secondo i seguenti criteri:

a) le domande riconvenzionali si sommano a quelle principali;

b) le domande proposte in via subordinata non si sommano a quelle principali;

c) le domande proposte in via alternativa si sommano a quelle principali;

d) è stabilito con equo apprezzamento dalla camera arbitrale il valore della domanda non determinato o non determinabile.

4. In ogni caso il valore della controversia, determinato secondo i criteri di cui al comma 3, non può superare per ciascuna parte il limite indicato all'articolo 4, comma 2.

#### **Art. 1-septies.**

(Revoca, rinuncia o ricusazione degli arbitri)

1. Nei casi di ritardo o di negligenza dell'arbitro, il presidente della camera arbitrale e, sentiti, eventualmente, gli interessati, può provvedere alla sostituzione, il presidente della camera arbitrale provvede in ogni caso alla sostituzione dell'arbitro nell'ipotesi di rinuncia da parte dell'arbitro stesso, di sua cancellazione o sospensione dall'elenco, ovvero di sua ricusazione.

2. L'arbitro è ricusato con ricorso presentato e deciso ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, e la parte che vi ha dato luogo ha obbligo di dare contestuale comunicazione alla camera arbitrale.

3. Il presidente del tribunale comunica alla camera arbitrale l'esito del procedimento di ricusazione.

#### **Art. 1-octies.**

(Procedimento dell'arbitrato)

1. Il procedimento dell'arbitrato è disciplinato dagli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. È sempre ammessa l'impugnazione del lodo per errore di diritto ai sensi dell'articolo 829, terzo comma, del codice di procedura civile.

2. Le parti devono essere assistite da un avvocato.

3. L'arbitro regola con il lodo la ripartizione degli oneri del procedimento arbitrale e delle spese del giudizio.

4. I termini fissati nel procedimento sono perentori.

5. Il lodo è redatto in formato cartaceo, in tanti originali quante sono le parti, oltre ad un esemplare destinato ad essere conservato a cura della segreteria della camera arbitrale, il lodo è comunicato dall'arbitro a mezzo di spedizione in forma raccomandata con ricevuta di ritorno presso il domicilio eletto, ovvero è consegnato direttamente ai difensori delle parti. Le comunicazioni, lo scambio delle memorie ed il deposito di documenti avvengono tra le parti, e tra le parti e l'arbitro, di norma tramite PEC, firmati digitalmente, in formato pdf. La copia del verbale delle riunioni è rilasciata dall'arbitro alle parti a seguito di richiesta. La copia dei documenti e la relativa consegna all'altra parte è a cura di quella che li ha prodotti.

6. L'arbitro, a conclusione del procedimento, trasmette alla segreteria della camera arbitrale uno degli originali del lodo, nonché, tramite PEC, il fascicolo elettronico dell'arbitrato con le memorie, i documenti, le comunicazioni, i verbali ed un'ulteriore copia dello stesso in formato pdf firmata digitalmente. Il regolamento di cui all'articolo 2 determina le modalità e la durata della conservazione digitale della documentazione relativa al lodo anche nel rispetto delle previsioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

7. La segreteria della camera arbitrale rilascia, su richiesta di una delle parti del procedimento e dietro rifusione delle spese nella misura fissata da ciascun consiglio dell'ordine, copie autentiche della domanda, del lodo, degli atti e dei documenti del procedimento, attestandone la conformità agli originali.

8. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme del codice di procedura civile che regolano l'arbitrato rituale, in quanto compatibili con la presente legge.

9. L'arbitro, in relazione agli affari trattati, e tutti coloro che prestano a qualsiasi titolo la propria opera o il proprio servizio nella camera arbitrale sono tenuti all'obbligo di rigorosa riservatezza.

#### **Art.1-novies.**

(Modifiche degli articoli 637 e 645 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 637 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«È altresì competente, entro i limiti di valore previsti nella legge istitutiva della camere arbitrali dell'avvocatura, l'arbitro che è designato dalla camera arbitrale costituita nel consiglio dell'ordine che afferisce al tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria. L'arbitro designato dalla camera arbitrale emette ingiunzione ai sensi dell'articolo 641, primo comma, e l'eventuale opposizione ai sensi dell'articolo 645 è proposta con ricorso da depositarsi entro quaranta giorni presso la segreteria della camera arbitrale medesima, che provvede, senza indugio, a designare l'arbitro che assume l'incarico di pronunciarsi sulla stessa. L'opposizione è tuttavia trattata avanti il tribunale competente se l'opponente notifica all'altra parte atto di citazione ai sensi dell'articolo 645 davanti al medesimo entro il termine perentorio di quaranta giorni dal ricevimento della ingiunzione e, in questo caso, la segreteria della camera arbitrale rimette il fascicolo alla cancelleria del giudice competente per l'opposizione. Della opposizione proposta avanti il giudice ordinario deve essere data comunicazione, a cura dell'opponente, alla segreteria della camera arbitrali e che ha pronunciato l'ingiunzione.».

2. All'articolo 645 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:

«Le parti possono concordare di proporre l'opposizione prevista nel presente articolo, entro i limiti di valore previsti nella legge istitutiva della camera arbitrale dell'Avvocatura, davanti alla camera arbitrale dell'avvocatura costituita nel consiglio dell'ordine che afferisce al tribunale al quale

appartiene il giudice che ha emesso il decreto. La segreteria della camera arbitrale presso cui è depositata la domanda congiunta procede immediatamente alla nomina dell'arbitro e dà contestualmente avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto. Alla procedura arbitrale prevista nel presente comma si applicano gli articoli 648 e 649. Il lodo produce gli effetti previsti nell'articolo 653.».

3. L'arbitro designato per decidere sull'opposizione proposta ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile, come modificato dal comma 2 del presente articolo, non può essere il medesimo che ha pronunciato il decreto opposto.

#### **Art. 1-*decies*.**

(Tentativo di conciliazione)

1. L'arbitro deve tentare di conciliare le parti; può altresì formulare loro una proposta transattiva, senza che questo costituisca motivo di ricusazione. Se il tentativo riesce, è redatto, a cura dell'arbitro medesimo, verbale recante i termini dell'accordo raggiunto dalle parti e degli obblighi assunti dalle stesse, che è sottoscritto dalle medesime e dall'arbitro stesso. L'arbitro provvede altresì ad autenticare le sottoscrizioni delle parti.

2. Il verbale di conciliazione produce gli effetti di cui all'articolo 185 del codice di procedura civile e costituisce titolo per la trascrizione.

#### **Art. 1-*undecies*.**

(Esecutorietà del lodo arbitrale)

1. Il lodo arbitrale costituisce titolo esecutivo ed è titolo per la trascrizione.

2. Il lodo arbitrale ed il verbale di conciliazione di cui all'articolo 10, comma 1, sono resi esecutivi, a richiesta di una delle parti, dal presidente del consiglio dell'ordine con provvedimento che autorizza l'apposizione della formula esecutiva da parte della cancelleria del tribunale, senza nessun altro onere o spesa per la parte richiedente.

#### **Art. 1-*duodecies*.**

(Trattamento fiscale degli atti. Imposta di registro. Gratuito patrocinio)

1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento arbitrale sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

2. Il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

3. Il lodo arbitrale che conclude la controversia è sottoposto a registrazione ed è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro. Per la quota di valore eccedente l'imposta è dovuta in misura ridotta pari alla metà.

4. Le parti non soggette alle disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto (IVA) detraggono dalle imposte sui redditi tutte le somme pagate per sostenere i costi dell'arbitrato di cui alla presente legge, sino alla concorrenza di euro 640 per ciascun procedimento arbitrale avviato nel corso dell'anno.

5. La segreteria della camera arbitrale rilascia certificazione, a richiesta delle parti, ai fini della detrazione d'imposta.

6. La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata da ogni onere ed è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure previste nella presente legge. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d'imposta pari al compenso professionale previsto nella presente legge. L'ammissione ai benefici del patrocinio a spese dello Stato è deliberata dalla camera arbitrale su istanza della parte interessata, ed il credito d'imposta ai sensi del secondo periodo è certificato con dichiarazione della segreteria della camera arbitrale.

#### **Art. 1-*terdecies*.**

(Altre disposizioni fiscali)

1. L'attività svolta dalle camere arbitrali non è soggetta ad alcuna imposta.

2. I compensi percepiti dagli arbitri per i procedimenti previsti nella presente legge sono soggetti a tassazione separata ai fini dell'imposta sui redditi e sono esenti da IVA e da qualsiasi contribuzione previdenziale.

3. Nel caso in cui l'attività arbitrale sia svolta da più arbitri a causa della sostituzione nel corso del procedimento, il compenso è ripartito proporzionalmente all'attività svolta su decisione del presidente della camera arbitrale.

4. Le camere arbitrali sono esentate dagli obblighi previsti per i sostituti d'imposta.

#### **Art. 1-quaterdecies.**

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In via transitoria, sino alla riduzione del numero dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, iscritti a ruolo nel corso dell'anno 2011 o in anni precedenti, in misura pari ad almeno il 25 per cento, il giudice invita le parti, nelle cause avanti il tribunale in composizione monocratica, il cui valore sia inferiore a quello previsto all'articolo 4 e per le quali non sia stata già fissata udienza di precisazione delle conclusioni, a richiedere congiuntamente l'esperimento della procedura arbitrale prevista dalla presente legge.

2. Le parti, ove intendano aderire all'invito, ne rendono dichiarazione nel verbale di causa e, entro il termine loro assegnato dal giudice, chiedono con istanza congiunta alla camera arbitrale del consiglio dell'ordine che ha sede presso il tribunale al quale questi appartiene di avviare la procedura arbitrale.

3. Il giudice dispone che il procedimento prosegua davanti all'arbitro designato ai sensi dell'articolo 5, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, e dichiara l'estinzione del procedimento.

4. La cancelleria trasmette alla segreteria della camera arbitrale i fascicoli delle parti e copia dei verbali di causa, oltre ad ogni altro atto e documento eventualmente contenuto nel fascicolo d'ufficio.

5. Il processo prosegue davanti all'arbitro designato secondo le norme previste nella presente legge. Gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta avanti il giudice si conservano nel processo proseguito e il lodo emesso nella procedura arbitrale produce gli stessi effetti della sentenza.

6. Le parti sono esonerate da ogni spesa afferente la procedura arbitrale, eccettuate quelle riguardanti i diritti di segreteria. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d'imposta pari al compenso professionale previsto nella presente legge e che è liquidato dal presidente della camera arbitrale nei limiti previsti dall'Allegato A ed in proporzione dell'attività svolta. Il credito d'imposta ai sensi del periodo precedente è certificato con dichiarazione della segreteria della camera arbitrale.

7. I presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati trasmettono annualmente al Ministero della giustizia il numero delle procedure arbitrate proposte, esaurite e pendenti ai sensi della presente legge davanti alle camere arbitrali costituite presso i medesimi.

8. Gli enti territoriali, le associazioni di categoria assumono, su richiesta del consiglio dell'ordine e d'intesa con lo stesso, ogni iniziativa, anche con attribuzione di fondi, per favorire la conoscenza dell'attività svolta dalle camere arbitrali ed incentivare il ricorso alle procedure arbitrali previste nella presente legge. All'atto del conferimento del mandato, l'avvocato informa l'assistito della possibilità di avvalersi del ricorso al procedimento arbitrale previsto nella presente legge. L'informazione deve essere fornita chiaramente, completa dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura, e per iscritto ed il documento che la contiene va allegato all'atto introduttivo del giudizio.

9. Il limite di valore fissato all'articolo 4, comma 2, può essere aumentato con decreto del Ministero della giustizia.

#### **Art. 1-quinquiesdecies.**

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127, che, a tal fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.

Allegato A

(articolo 6, comma 2)

*Diritti di segreteria e compensi professionali spettanti all'arbitro:*

1. Elenco fisso dei diritti di segreteria per spese da versare contestualmente alla domanda di procedimento arbitrale: euro 50 a carico di ciascuna delle parti.

2. Elenco fisso dei compensi professionali spettanti all'arbitro:

- per le controversie di valore sino a euro 25.000: da ciascuna parte, euro 450;
- per le controversie di valore da euro 25.000 e sino a euro 50.000: da ciascuna parte, euro 550;
- per le controversie di valore da euro 50.000 e sino a euro 75.000: da ciascuna parte, euro 650;
- per le controversie di valore da euro 75.000 e sino a euro 100.000: da ciascuna parte, euro 900;
- per ogni decreto ingiuntivo: da parte del ricorrente, in relazione al valore della domanda, un importo corrispondente alla metà di quanto previsto ai punti che precedono.

3. I diritti di segreteria ed i compensi per l'arbitro, se dovuti, sono depositati dalle parti contestualmente alla richiesta di nomina dell'arbitro; il mancato deposito rende improcedibile la procedura arbitrale esonerando la camera arbitrale da ogni responsabilità.».

## **1.2**

**BLUNDO**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1.

*(Invito alla mediazione nei procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria).*

1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d'appello pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non è stata assunta in decisione, qualora il giudice abbia rilevato che non è stata esperita o non è stata positivamente conclusa una transazione tra le parti, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di procedere ad un tentativo di mediazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28».

## **1.3**

**STEFANI**

*Al comma 1, dopo le parole: «istanza congiunta» inserire le seguenti: «o aderendo alla proposta del Giudice».*

## **1.4**

**BLUNDO**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero un tentativo di mediazione a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni».*

## **1.5**

**STEFANI**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Si considera dalla data della proposta rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 per il prosieguo del processo, se il giudice formula la proposta di cui al comma 1 e le parti non acconsentono all'esperimento della procedura arbitrale».*

## **1.6**

**CAPACCHIONE, LUMIA, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per controversie in materia di responsabilità civile e recupero crediti del valore non superiore ad euro 100.000 in tutti i casi in cui sia parte del giudizio una Pubblica amministrazione, il consenso di questa alla richiesta di proponimento del procedimento arbitrale si intende in ogni caso prestato e la istanza sarà avanzata dalla sola parte privata».*

## **1.7**

**ICHINO, SUSTA, MARAN**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale facoltà è consentita, altresì, nelle cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale».*

## **1.8**

## STEFANI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Gli organi di autogoverno della magistratura provvedono a dare esecuzione alle disposizioni di cui al comma 1, specificando le condizioni in cui il giudice può avvalersi dell'invito».

### 1.9

#### SUSTA, MARAN

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Tribunale ovvero della Corte di appello per la nomina dell'arbitro o del collegio arbitrale e invita le parti a scegliere congiuntamente il regolamento arbitrale ai sensi dell'articolo 832 del codice di procedura civile delle Camere arbitrali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o degli enti di cui al comma 5. L'arbitro o gli arbitri, individuati concordemente dalle parti nell'istanza, sono scelti tra professionisti iscritti da almeno tre anni agli albi o alle associazioni professionali individuati ai sensi del comma 5, che non abbiano avuto sanzioni disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, abbiano reso una dichiarazione di disponibilità all'ente di appartenenza».

*Conseguentemente:*

*al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «Ministro della Giustizia» inserire le seguenti: «, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati gli ordini e i collegi professionali nonché le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 abilitati a gestire il procedimento arbitrale di cui al presente articolo e»;*

*dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Il decreto di cui al comma 5 è aggiornato con cadenza biennale».*

### 1.10

#### VACCARI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, invita le parti a nominare concordemente un arbitro unico oppure un collegio arbitrale, invitando le altresì a scegliere congiuntamente il regolamento arbitrale, ai sensi dell'articolo 832 del codice di procedura civile, delle Camere arbitrali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o degli ordini professionali ovvero dispone, su richiesta delle parti, la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte d'appello per la nomina del collegio arbitrale. Gli arbitri, in quest'ultimo caso, ove non scelti concordemente dalle parti, sono individuati dal presidente del Consiglio dell'ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni all'albo dell'ordine circondariale che non hanno avuto condanne disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso».

### 1.11

#### ZIZZA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati o al presidente del Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del circondario in cui ha sede il Tribunale ovvero la Corte di Appello per la nomina del Collegio arbitrale. Gli Arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati o dal presidente del Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, rispettivamente tra gli avvocati o i commercialisti iscritti da almeno tre anni nei rispettivi albi che non hanno avuto condanne disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità ai consigli stessi».

### 1.12

#### ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo alle Camere arbitrali

istituite presso le Camere di commercio della circoscrizione territoriale di competenza, che dispongono la nomina di arbitri ed esperti secondo la disciplina dettata dai propri regolamenti».

#### **1.13**

##### **CASSON**

*Al comma 2, sostituire le parole: «del collegio arbitrale», con le seguenti: «dell'arbitro».*

*Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:*

*a) Al medesimo comma, al secondo periodo, sostituire le parole: «Gli arbitri sono individuati», con le seguenti: «l'arbitro è individuato»;*

*b) Al comma 3, sostituire le parole: «agli arbitri», con le seguenti: «all'arbitro».*

#### **1.14**

##### **CAPPELLETTI, BUCCARELLA**

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «nomina del collegio arbitrale», con le seguenti: «nomina degli arbitri ai sensi dell'articolo 809 del codice di procedura civile».*

#### **1.15**

##### **BUCCARELLA, CAPPELLETTI**

*Al comma 2, dopo la parola: «nomina», inserire le seguenti: «dell'arbitro unico, se così le parti hanno optato, oppure».*

#### **1.16**

##### **CAPPELLETTI, BUCCARELLA**

*Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «nomina», inserire le seguenti: « dell'arbitro monocratico ovvero ».*

#### **1.17**

##### **BUCCARELLA, CAPPELLETTI**

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei casi in cui la causa trasferita è discussa davanti al collegio ovvero all'arbitro unico nei casi in cui la causa trasferita è decisa dal giudice monocratico».*

#### **1.18**

##### **LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE**

*Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «del collegio arbitrale», inserire le seguenti: «per le controversie del valore superiore ad euro 50.000 e di un arbitro per le controversie del valore non superiore ad euro 50.000».*

#### **1.19**

##### **BUCCARELLA, CAPPELLETTI**

*Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per le controversie di valore fino a 30.000 euro si provvede mediante la nomina di un arbitro unico».*

#### **1.20**

##### **STEFANI**

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «Gli arbitri sono individuati», con le seguenti: «L'arbitro se non è individuato».*

#### **1.21**

##### **LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE**

*Al comma 2, al secondo periodo, sopprimere le parole: «concordemente dalle parti o».*

*Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente: «5-bis. Con il decreto di cui al comma 5, sono altresì stabiliti i criteri per l'assegnazione degli arbitrati tra i quali, in particolare, le competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla materia oggetto della controversia, nonché il principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi».*

#### **1.22**

##### **STEFANI**

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «concordemente dalle parti o» con le seguenti: «concordemente dalle parti è designato».*

### 1.23

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «concordemente dalle parti o» inserire le seguenti: «, in mancanza di accordo,».*

### 1.24

[CASSON](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «concordemente dalle parti o» inserire le seguenti: «, in mancanza di accordo,».*

### 1.25

[LEPRI](#)

*Al comma 2, sostituire le parole da: «tra gli avvocati iscritti» fino a: «condanne definitiva» con le seguenti: «tra gli avvocati iscritti da almeno cinque anni nell'albo dell'ordine circondariale che non hanno avuto condanne definitive negli ultimi cinque anni comportanti la sospensione dall'albo».*

### 1.26

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: «circondariale».*

### 1.27

[CASSON](#)

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «circondariale», con le seguenti: «, anche di altri circondari,».*

### 1.28

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni all'albo dell'ordine circondariale» inserire le seguenti: «ovvero degli ordini circondariali appartenenti al medesimo distretto di Corte d'appello in caso di giudizio di secondo grado,».*

### 1.29

[CAPACCHIONE](#), [LUMIA](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di cause trattate congiuntamente, il giudice, verificato ove queste siano cause scindibili, dispone la trasmissione del fascicolo anche per cause separate qualora l'istanza provenga dalle sole parti di una di esse».*

### 1.30

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'incarico arbitrale è incompatibile con la funzione di consigliere dell'ordine, anche nel corso della consiliazione successiva alla fine del loro mandato».*

### 1.33

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. La funzione di consigliere dell'ordine e l'incarico arbitrale di cui al presente articolo sono incompatibili. Tale incompatibilità si estende anche per i consiglieri uscenti per una intera conciliazione successiva alla conclusione del loro mandato».*

### 1.31

[FALANGA](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Con regolamento del Ministro di giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sono fissati i criteri in base ai quali il Consiglio dell'ordine individua gli arbitri. Il regolamento prevede che un arbitro non possa essere designato per più di una volta, salvo il caso di esaurimento dell'elenco».*

### 1.32



## FALANGA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. La nomina degli arbitri da parte del presidente del Consiglio dell'ordine, avviene sulla base dei seguenti criteri:

- a) valutazione delle specifiche competenze professionali dell'arbitro;
- b) rispetto, nell'assegnazione degli incarichi, di criteri di rotazione tra gli iscritti, prevedendo la possibilità del secondo incarico, solo in caso di esaurimento dell'elenco degli arbitri;
- c) prossimità geografica dell'arbitro alla sede legale o alla residenza delle parti, se comune;
- d) in ogni caso, possibilità di iscrizione nel relativo elenco degli arbitri, anche da parte di avvocati non iscritti all'ordine stesso».

### 1.34

**CAPACCHIONE, LUMIA, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE**

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le trascrizioni delle domande giudiziali di cui agli articoli 2652 e 2653 del codice civile conservano efficacia ed il lodo che definisce la controversia ha gli stessi effetti della sentenza».*

### 1.35

**PAGLIARI**

*Sopprimere il comma 4.*

### 1.36

**STEFANI**

*Sopprimere il comma 4.*

### 1.37

**LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE**

*Al comma 4, sostituire, ove ricorrano, le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «novanta giorni» e sostituire ove ricorrano le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «quaranta giorni».*

### 1.38

**SUSTA, MARAN**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi» e «sessanta» rispettivamente con: «novanta» e «trenta».*

### 1.39

**ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN**

*Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «, salvo i casi in cui si applica l'articolo 820, comma 3, del codice di procedura civile».*

### 1.40

**STEFANI, CENTINAIO**

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni.» aggiungere le seguenti: «E' in facoltà degli arbitri, previo accordo tra le parti, richiedere che il termine per il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori sessanta giorni».*

### 1.41

**STEFANI**

*Sostituire il comma 5 con i seguenti:*

«5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia sono stabilite, sentito il parere del Consiglio nazionale forense, riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri, con lo stesso decreto il Ministro fissa i criteri per l'assegnazione degli arbitrati valorizzando le competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla materia che caratterizza la controversia, ed assicurando il rispetto del principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi. Il compenso spettante all'arbitro è liquidato dal Consiglio dell'ordine e non si applica l'articolo 814 del codice di procedura civile.

6. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento arbitrale avviato ai sensi della presente legge sono esenti dall'imposta di bollo (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni) e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di conciliazione che dovesse intervenire nel giudizio arbitrale è esente sino al limite di valore di 50.000 euro dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986 e successive modificazioni. Il lodo

arbitrale che conclude la controversia è esente dall'imposta di registro sino al limite di valore di 50.000 euro. La parte che ha anticipato il contributo unificato ha diritto a un credito d'imposta pari all'importo del contributo e fino a un massimo di 500 euro; l'attestazione, ai fini del credito d'imposta, è rilasciata dalla Segreteria del Consiglio dell'ordine degli avvocati, su richiesta dell'interessato e previa dimostrazione del pagamento del contributo.

7. La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure previste ai commi 1, 2 e 3 della presente legge. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d'imposta pari al compenso professionale liquidato dal Consiglio dell'ordine sulla base del decreto di cui al comma 5. Il credito d'imposta maturato è certificato con dichiarazione della Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli avvocati».

*Conseguentemente all'articolo 22, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

#### **1.42**

**LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE**

*Al comma 5 sostituire le parole: «giustizia possono» con le seguenti: «giustizia devono».*

#### **1.43**

**BUCCARELLA, CAPPELLETTI**

*Al comma 5, dopo le parole: «Ministro della Giustizia» inserire le seguenti: «, che deve essere adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto».*

#### **1.44**

**PAGLIARI**

*Al comma 5, sostituire le parole: «possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri» con le parole: «sono stabilite riduzioni dei parametri di liquidazione dei compensi arbitrari da considerarsi come limite massimo di riferimento per la determinazione degli stessi compensi».*

#### **1.45**

**STEFANI, CENTINAIO**

*Al comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nel caso sia reso il lodo che definisce il contenzioso, alla parte che ha provveduto a versare il contributo unificato all'atto della costituzione in giudizio in grado d'Appello, è riconosciuto un bonus fiscale, pari all'ammontare del contributo unificato stesso»*

*e conseguentemente*

*all'articolo 22, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

#### **1.46**

**CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE**

*Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti:*

«5-bis. Gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento arbitrale avviato ai sensi della presente legge sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni, nonché da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi natura. Il verbale di conciliazione che dovesse intervenire nel giudizio arbitrale è esente dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni sino al limite di valore di 50.000 euro. Il lodo arbitrale che conclude la controversia è esente dall'imposta di registro sino al limite di valore di 50.000 euro. La parte che ha anticipato il contributo unificato ha diritto a un credito d'imposta pari all'importo del contributo e fino a un massimo di 500 euro, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, sentito il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'attestazione, ai fini del credito d'imposta, è

rilasciata dalla Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, su richiesta dell'interessato e previa dimostrazione del pagamento del contributo, secondo le modalità indicate dal decreto di cui al periodo precedente.

5-ter. La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure previste agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d'imposta pari al compenso professionale liquidato. Il credito d'imposta maturato è certificato con dichiarazione della Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli avvocati. «.

*Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, sostituire le parole: «articoli 18 e 20, pari a euro 550.000,00 per l'anno 2014 e a euro 100.000,00», con le seguenti: «articoli 1, 18 e 20, pari a euro 1.000.000,00 per l'anno 2014 e a euro 700.000,00».*

#### **1.47**

**DE CRISTOFARO, DE PETRIS, MUSSINI**

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di arbitrale avviato ai sensi della presente disposizione sono esenti dall'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1998, n. 131 e successive modificazioni, nonché da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

5-ter. Il verbale di conciliazione è esente sino al limite di valore di 100.000,00 euro dall'imposta di registro di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1998, n. 131 e successive modificazioni.

5-quater. Il lodo arbitrale è esente sino al limite di valore di 50.000,00 euro dall'imposta di registro di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1998, n. 131 e successive modificazioni.

5-quinquies. Le parti, che non siano soggetti passivi ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, sono ammessi a detrarre dalle imposte sui redditi tutte le somme pagate per il contributo unificato ed il compenso all'arbitro, sino alla concorrenza di 1.200,00 euro per ciascun procedimento arbitrale avviato ai sensi della presente disposizione.

5-sexies. La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata da ogni onere ed è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure previste dalle presenti disposizioni. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d'imposta pari al compenso professionale liquidato ai sensi del comma 11. Il credito d'imposta maturato è certificato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati del circondario di competenza ai sensi del comma 2.

5-septies. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel procedimento arbitrale matura un compenso professionale, liquidato dal Consiglio dell'Ordine individuato ai sensi del comma 2, in proporzione all'attività svolta, sulla base dei parametri minimi previsti dal decreto ministeriale n. 140 del 2012.».

#### **1.48**

**BUCCARELLA, CAPPELLETTI**

*Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

«5-bis. In caso di successo dell'arbitrato, a ciascuna delle parti che optino per la devoluzione ad arbitri della controversia, è riconosciuto, nell'anno solare immediatamente successivo alla scelta, un credito d'imposta pari all'ammontare dei contributi unificati dovuti per tutti i gradi di giudizio fino a tale momento espletati.

5-ter. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal comma 5-bis, il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio.».

#### **1.49**

**CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE**

*Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:*

«5-*bis*. Con il decreto di cui al comma 5, sono altresì stabiliti i criteri per l'assegnazione degli arbitrati tra i quali, in particolare, le competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla materia oggetto della controversia, nonché il principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi.».

#### **1.50**

##### **FALANGA**

*Dopo il comma 5, aggiungere in fine il seguente:*

«5-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 36, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, le parole: "anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile" sono sostituite dalle seguenti: »anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia"».

#### **1.51**

##### **FALANGA**

*Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-*bis*. La disposizione di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, deve essere interpretata nel senso che la nullità sancita al comma 2 non colpisce le clausole compromissorie, presenti negli statuti sociali alla data del 10 gennaio 2004, che non conferiscano il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società».

#### **1.52**

##### **FALANGA**

*Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, è sostituito dal seguente: "1. Gli atti costitutivi delle società iscritte nel registro delle imprese, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-*bis* del codice civile e delle società semplici, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti relativi al rapporto sociale"».

#### **1.53**

##### **FALANGA**

*Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-*bis*. Il comma 6 dell'articolo 34 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, è sostituito dai seguenti:

"6. Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive, soppressive o modificative di clausole compromissorie, purché la modifica determini un cambiamento sostanziale del contenuto della clausola, devono essere approvate, nelle società di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice, dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci che non hanno concorso alla deliberazione possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

7. Per le società di cui ai capi III e IV del titolo V del libro V del codice civile, si applica l'articolo 2252 del codice; qualora i soci abbiano convenuto che il contratto sociale sia modificabile a maggioranza, si applica il secondo periodo del comma precedente.

8. Resta salva, per le tutte le società ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-*bis* del codice civile, la facoltà di devolvere ad arbitrato, anche non rituale, alcune ovvero tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti relativi al rapporto sociale mediante clausole compromissorie conformi all'articolo 816-*quater*, comma 1, del codice di procedura civile. In tal caso non si applicano le disposizioni del presente Titolo ad eccezione degli articoli 34, commi 3 e 4, 35, commi 4 e 5-*bis*, 36, comma 1"».

#### **1.54**

##### **FALANGA**

*Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-*bis*. Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, è soppresso.»

## 1.55

### ANITORI

*Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:*

«5-bis. È ammessa ogni clausola del contratto individuale di lavoro privato o comunque pattuita che obblighi una parte o entrambe a proporre la soluzione di controversie al collegio di conciliazione e di arbitrato e ciò senza limitazioni a tale facoltà».

## 1.0.1

### CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

1. Al fine di incentivare il ricorso alle misure alternative di risoluzione delle controversie, per le spese sostenute per l'arbitrato di cui all'articolo 1 è riconosciuto, in caso di successo, un credito d'imposta commisurato alle spese stesse, comunque fino a concorrenza delle spese di giudizio sostenute per le cause trasferite. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.

2. A decorrere dall'anno 2015, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del "Fondo unico giustizia" di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1. Con il medesimo decreto è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna negoziazione in misura proporzionale alle risorse stanziare e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.

3. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio"».

## 1.0.2

### ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006,  
n. 163 in materia di arbitrato)

1. All'articolo 241, comma 12 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti:

"Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto. Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario, non può superare l'importo di 120 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni, a partire dal 1° gennaio 2015, nella misura massima consentita dalla legge delle variazioni accertate dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati"».

## 1.0.3

### GAMBARO

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

**«Art. 1-bis.**

(Normativa in materia di contenzioso pendente)

1. I giudizi civili di cui all'articolo precedente pendenti dinanzi ai tribunali alla data di entrata in vigore della presente legge sono attribuiti al giudice di pace territorialmente competente, con esclusione delle cause già assunte in decisione e che non rimesse in istruttoria.

**Art. 1-ter.**

(Competenza del giudice di pace)

1. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquantamila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

2. Il giudice di pace è altresì competente, per tutte le cause di risarcimento del danno perfetto illecito di cui agli articoli 2043 e seguenti del codice civile ad esclusione del danno da perdita della vita nonché, ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, quando, nei casi anzi detti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni.

3. È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

2) per le cause ed i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici ed opposizione alle deliberazioni approvate dall'assemblea dei condomini;

3) per le cause in materia di contratti del consumatore;

4) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.

5) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;

6) per i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che non in possesso di terzi.

**Art. 1-quater.**

(Competenza per materia)

1. Al primo comma dell'articolo 637 del codice di procedura civile, le parole: "o, in composizione monocratica, il tribunale competente per la domanda proposta in via ordinaria", sono soppresse.

2. Al primo comma dell'articolo 645 del codice di procedura civile. le parole: "al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto" sono sostituite dalle seguenti "competente per materia ai sensi degli articoli 7 e 9".

**Art. 1-quinquies.**

(Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace)

All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

"1-ter. In attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato che esercita le funzioni di giudice di pace alla scadenza del terzo mandato, ovvero che sia stato prorogato, viene rinnovato nell'incarico, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui al comma 2-bis, per ulteriori tre mandati della durata di quattro anni ciascuno, salva comunque la cessazione dalle funzioni al settantacinquesimo anno di età.

1-quater. Il magistrato che alla scadenza del terzo quadriennio di cui al precedente comma 1-ter, non abbia raggiunto il predetto limite di età, viene rinnovato nell'incarico subordinatamente al giudizio di idoneità di cui al comma 2-bis, per un ulteriore mandato della durata di quattro anni"».

Art. 2

**2.1**

**ZIZZA**

Al comma 1, dopo le parole: «da un avvocato» inserire le seguenti: «o da un commercialista»;

Consequentemente:

al comma 5, dopo le parole: «di un avvocato» inserire le seguenti: «o di un commercialista»;

al comma 6, dopo le parole: «Gli avvocati» inserire le seguenti: «o i commercialisti»;

e alla rubrica dopo le parole: «da un avvocato» inserire le seguenti: «o da un commercialista».

## 2.2

**CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA**

*Al comma 1 e ovunque ricorra, sostituire le parole: «un avvocato» con la seguente: «avvocati». Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole «un avvocato» con la seguente: «avvocati».*

## 2.3

**LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE**

*Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «da un avvocato» con le seguenti: «da uno o più avvocati».*

## 2.8

**BARANI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. La convenzione di negoziazione si applica sempre in caso di controversie tra le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e soggetti privati. È fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui al periodo precedente di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente».*

## 2.4

**FALANGA**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita preclude il ricorso al procedimento di mediazione».*

## 2.9

**STEFANI, CENTINAIO**

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «non inferiore a un mese» con le seguenti: «non inferiore a 30 giorni e non superiore a 120 giorni».*

## 2.5

**BARANI**

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non superiore a 3 mesi».*

## 2.6

**CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA**

*Al comma 2, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non superiore a tre mesi».*

## 2.7

**BARANI**

*Al comma 2, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non superiore a quattro mesi».*

## 2.10

**CASSON, LUMIA**

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non superiore a tre mesi, salvo rinnovo su accordo dalle parti».*

## 2.11

**STEFANI**

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non superiore a tre mesi».*

## 2.12

**CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI**

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o vertere in materia di lavoro, previdenza o assistenza sociale».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.*

## 2.13

**PAGLIARI**

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*«c) il costo della procedura. Nei casi di cui ai successivi articoli 3 e 6, detto costo deve essere contenuto nei parametri minimi disciplinati dal decreto ministeriale n. 55 del 2014 recante:*

"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247"».

## 2.14

STEFANI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. La convenzione di negoziazione è redatta in forma scritta».

## 2.15

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, MUSSINI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Alla convenzione di negoziazione assistita da un avvocato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali».

Art. 3

## 3.1

SCALIA

*Sopprimere l'articolo.*

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 4.*

## 3.2

STEFANI

*Sopprimere il comma 1.*

## 3.3

FILIPPIN, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 1 sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti:* «Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti o intenda proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.»

*Consequentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«Nel caso di mancata risposta all'invito ovvero quando le parti non raggiungano un accordo, dopo aver esperito la procedura di negoziazione assistita per almeno 30 giorni ovvero quando è decorso il termine di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), la condizione di procedibilità di cui al comma 1 si considera avverata e la parte che propone la domanda in giudizio non è tenuta ad esperire procedimenti di conciliazione o di mediazione.»

*Al comma 5 alle parole:* «Restano ferme» *premettere le seguenti:* «Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo».

## 3.4

SCALIA

*Al comma 1, sostituire i primi due periodi con il seguente:* «Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquemila euro, ad eccezione delle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, e fuori dei casi previsti dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.»

## 3.5

SCALIA

*Al comma 1, sostituire i primi due periodi con il seguente:* «Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, ad eccezione delle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, e fuori dei casi previsti dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.»

## 3.6

FALANGA



*Al comma 1, sostituire i primi due periodi con il seguente: «Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, ad eccezione delle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, e fuori dei casi previsti dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita».*

### **3.7**

#### **DI MAGGIO**

*Al comma 1, sostituire i primi due periodi col seguente: «Chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, ad eccezione delle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, e fuori dei casi previsti dall'articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita».*

### **3.8**

#### **CHIAVAROLI**

*Al comma 1, sostituire i primi due periodi con il seguente: «1. Chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro deve, fuori dei casi previsti dall'articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita».*

### **3.9**

#### **BARANI**

*Al comma 1, secondo periodo, apportare la seguente modificazione:*

*Sostituire la parola: « cinquantamila » con la parola: «settantacinquemila».*

### **3.10**

#### **FALANGA**

*Al comma 1, dopo le parole: «proporre in un giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo» aggiungere le seguenti: «, esclusa la materia del lavoro,».*

### **3.11**

#### **D'ASCOLA, GIOVANARDI, SACCONI**

*Al comma 1, dopo le parole: «proporre un giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo» aggiungere le seguenti: «esclusa la materia del lavoro».*

### **3.12**

#### **BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI**

*Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «La condizione di procedibilità non si applica in ogni caso in materia di lavoro».*

### **3.13**

#### **DI MAGGIO**

*Al comma 1, dopo le parole: «proporre in un giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo» aggiungere le seguenti: «, esclusa la materia del lavoro,».*

### **3.14**

#### **FALANGA**

*Al comma 1, sopprimere i seguenti periodi: «L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza».*

### **3.15**

#### **LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE**

*Al comma 1 sopprimere il seguente periodo: «Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito».*

### **3.16**

#### **CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA**

*Al comma 1, sopprimere il sesto periodo: «Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando con testualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito».*

### **3.18**

**CASSON**

*Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero a controversie di lavoro subordinato pubblico e privato»*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.*

### **3.21**

**SUSTA, ICHINO, MARAN**

*Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché nelle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile».*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 7.*

### **3.19**

**CASSON**

*Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ovvero a controversie di lavoro subordinato pubblico e privato».*

### **3.20**

**VACCARI**

*Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché nelle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile.».*

### **3.17**

**VACCARI**

*Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.».*

### **3.22**

**SUSTA, MARAN**

*Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: «nonché nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28».*

### **3.23**

**CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

*«2. Qualora le parti abbiano esperito la procedura di negoziazione assistita senza tuttavia concludere un accordo nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), o comunque nelle ipotesi di cui all'articolo 4, in caso di proposizione della domanda in sede giurisdizionale esse sono dispensate da ogni obbligo di conciliazione o di mediazione eventualmente previsto. In ogni caso la dichiarazione di mancato accordo o di mancata risposta non può essere resa se non dopo trenta giorni dall'inizio della negoziazione e previa attestazione dell'avvenuto esperimento del tentativo. Ferma restando la responsabilità penale, la falsa attestazione costituisce altresì, per l'avvocato, illecito disciplinare».*

*Conseguentemente:*

*1) all'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire la rubrica con la seguente: «Esenzione dagli obblighi conciliativi»;*

*b) sopprimere i commi 1 e 3;*

*c) al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «All'avvocato non è dovuto*

*compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni quando la stessa ricorra ad un procedimento di negoziazione assistita nei casi in cui sia previsto, quale condizione di procedibilità della domanda, l'esperimento di un procedimento di conciliazione o mediazione.»;*

d) *sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle controversie in materia di lavoro subordinato pubblico e privato e all'azione civile esercitata nel processo penale.»;*

2) *sopprimere l'articolo 7.*

### **3.24**

**CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Quando per la domanda proposta è prevista una condizione di procedibilità, sono dispensate da ogni obbligo di conciliazione le parti che, prima di proporre la controversia dinanzi al giudice, hanno esperito una procedura di negoziazione assistita senza riuscire a raggiungere un accordo, ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). Le circostanze di cui sopra sono attestate da uno dei difensori che hanno avuto parte al procedimento di negoziazione assistita. La falsa attestazione per l'avvocato costituisce illecito disciplinare».

### **3.25**

**STEFANI**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Quando le parti non riescono a raggiungere un accordo, dopo aver esperito la procedura di negoziazione assistita, ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) le parti se propongono la loro controversia dinanzi al giudice sono dispensate da ogni obbligo di conciliazione o di mediazione. In ogni caso la dichiarazione di mancato accordo o di mancata risposta non può essere resa se non trascorsi trenta giorni dall'inizio della negazione e senza attestare che il tentativo è stato realmente esperito. La falsa attestazione costituisce illecito disciplinare per l'avvocato».

### **3.26**

**CASSON**

*Al comma 2, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «venti».*

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «venti».*

### **3.27**

**STEFANI**

*Sopprimere il comma 3.*

### **3.28**

**BUCCARELLA, CAPPELLETTI**

*Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*«e-bis) nei procedimenti in materia di lavoro.».*

### **3.29**

**ZIZZA**

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Restano ferme le disposizioni inerenti alla mediazione e alla conciliazione.».

### **3.30**

**CAPPELLETTI, BUCCARELLA**

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui la condizione di procedibilità sia prevista, per le medesime, in altri procedimenti speciali di conciliazione o mediazione, essa si intende adempiuta con la scelta di una delle procedure medesime.».*

### **3.31**

**FALANGA**

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita preclude il ricorso al procedimento di mediazione.».*

### **3.32**

**BUCCARELLA, CAPPELLETTI**

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di procedibilità, decorre unitamente ai medesimi.».*

### 3.33

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tali casi la negoziazione assistita, ove obbligatoria, è da intendersi alternativa alle suddette procedure».*

### 3.34

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 5, comma 1-bis del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo le parole: "bancari e finanziari," , aggiungere le seguenti: "contratti d'appalto, contratti tra imprese, contratti in tema di proprietà industriale e intellettuale, contratti di somministrazione, nonché tutte le altre materie di competenza del Tribunale delle imprese e in materia internazionale, ossia quando una delle parti non è residente in Italia,"».

### 3.35

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*Sopprimere il comma 6.*

### 3.36

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. All'avvocato non è dovuto compenso da parte di chi, trovandosi nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni, fa ricorso ad un procedimento di negoziazione assistita, nei casi in cui è previsto, come condizione di procedibilità della domanda, un procedimento obbligatorio di conciliazione. La parte, a comprova della veridicità della sussistenza delle dette condizioni, è tenuta a depositare all'avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione attestante il proprio diritto».

### 3.37

STEFANI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. All'avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni quando la stessa ricorre ad un procedimento di negoziazione assistita nei casi in cui è previsto un procedimento obbligatorio di conciliazione o mediazione che è condizione di procedibilità della domanda. A tale fine la parte è tenuta a depositare all'avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato».

### 3.38

ZIZZA

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «all'avvocato» aggiungere le seguenti: «o al commercialista incaricato».*

*Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

«A tale fine la Parte è tenuta a depositare all'avvocato o al commercialista apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonché a produrre, se l'avvocato o il commercialista lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato».

### 3.39

FILIPPIN, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 6 dopo le parole: «quanto dichiarato» aggiungere infine le seguenti: «L'avvocato che ha assistito la parte matura un credito d'imposta pari al compenso professionale liquidato dal Consiglio dell'ordine secondo i parametri previsti in materia di gratuito patrocinio. Il credito d'imposta maturato è certificato con dichiarazione della segreteria del Consiglio dell'ordine degli avvocati».*

### 3.40

**BUCCARELLA, CAPPELLETTI**

*Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «All'avvocato della parte non abbiente, è riconosciuto, nell'anno solare immediatamente successivo alla scelta, un credito d'imposta pari all'ammontare dei compensi che sarebbero stati dovuti dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente comma, il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio"».

### 3.41

**CAPPELLETTI, BUCCARELLA**

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Alla negoziazione assistita si applica, per la parte non abbiente, l'istituto del patrocinio a spese dello stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.115/02».

### 3.42

**VACCARI**

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo le parole: «è tenuto» sono aggiunte le seguenti: «a partecipare personalmente».

### 3.43

**CASSON**

*Dopo il comma 8 aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«8-bis. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, alle controversie previste dal primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

8-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, cessano di avere efficacia decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

*Conseguentemente, all'articolo, apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 1, secondo periodo, alle parole: «Allo stesso modo», premettere le seguenti: «Fermo restando quanto previsto dai commi 8-bis ed 8-ter del presente articolo»;

b) al comma 5, premettere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dai commi 8-bis ed 8-ter del presente articolo».

### 3.44

**CASSON**

*Dopo il comma 8 aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«8-bis. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, alle controversie previste dal primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

8-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, cessano di avere efficacia decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

*Conseguentemente, all'articolo, apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 1, secondo periodo, alle parole: «Allo stesso modo», premettere le seguenti: «Fermo restando quanto previsto dai commi 8-bis ed 8-ter del presente articolo»;

b) al comma 5, premettere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dai commi 8-bis ed 8-ter del presente articolo».

Art. 4

### 4.1

**SCALIA**

*Al comma 1, dopo le parole: «L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e», aggiungere le seguenti: «, nei casi previsti dall'articolo 3 primo comma,».*

#### **4.2**

##### **PAGLIARI**

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «o il suo rifiuto può essere valutato», fino a: «codice di procedura civile».*

#### **4.3**

##### **BERTOROTTA, BUCCARELLA**

*Al comma 1 sopprimere le parole: «o il suo rifiuto».*

#### **4.4**

##### **CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA**

*Al comma 1 sostituire le parole: «può essere», con la seguente: «è».*

#### **4.5**

##### **ZIZZA**

*Al comma 2, dopo le parole: «dell'avvocato», inserire le seguenti: «o del commercialista».*

*Consequentemente, al comma 3 sostituire le parole: «dagli avvocati designati», con le seguenti: «dall'avvocato o dal commercialista designato».*

#### **4.6**

##### **CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Quando, prima della proposizione di una domanda giudiziale, una parte abbia, con raccomandata con ricevuta di ritorno o atto equipollente, invitato l'altra parte a ricorrere alla procedura di negoziazione assistita specificando l'oggetto, e tale invito non sia seguito da risposta o sia seguito da rifiuto immotivato, la parte che l'ha proposto, decorsi trenta giorni dalla sua ricezione, è dispensata dall'obbligo di dare luogo ad un procedimento di conciliazione, se legislativamente previsti. La dichiarazione di mancata risposta o di immotivato rifiuto è resa dal difensore della parte che ha avanzato l'invito. La falsa attestazione per l'avvocato costituisce illecito disciplinare».

#### **4.7**

##### **STEFANI**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«4. Quando, prima della proposizione di una domanda giudiziale, una parte abbia invitato l'altra parte, specificando l'oggetto, con lettera raccomandata o atto equipollente, a ricorrere alla procedura di negoziazione assistita e tale invito non sia seguito da risposta o sia seguito da rifiuto immotivato; decorsi trenta giorni dalla ricezione dell'invito, la parte che l'ha proposto è dispensata dall'obbligo di conciliazione, se legislativamente previsto. La dichiarazione di mancata risposta o di immotivato rifiuto è resa dall'avvocato della parte che ha inviato l'invito; la falsa attestazione costituisce illecito disciplinare per l'avvocato».

#### **4.0.1**

##### **CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA**

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 4-bis.**

(Modifica degli articoli 633, 634 e 642 del codice di procedura civile per i casi di omessa risposta, rifiuto o di mancata partecipazione ad un invito ad una procedura di negoziazione assistita o di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28)

1. – All'articolo. 633, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "L'ingiunzione può essere pronunciata, anche fuori dai casi previsti dal primo comma, purché il ricorrente offra elementi atti a dimostrare la fondatezza della propria richiesta e sempre che la stessa non riguardi un diritto indisponibile, nel caso in cui, prima della proposizione di una domanda giudiziale, una parte abbia invitato, per il tramite del difensore designato e con le forme previste, l'altra parte a ricorrere alla procedura di negoziazione assistita o abbia proposto istanza di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, e tale invito non sia stato seguito da risposta o sia seguito da un rifiuto non motivato o dalla mancata partecipazione al procedimento proposto".

2. All'articolo 634, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "È prova scritta al fine di quanto previsto al terzo comma dell'articolo 633, l'invito ad aderire ad una procedura di

negoziata assistita o l'atto di avvio di una procedura di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, seguita, sotto la propria responsabilità, dall'attestazione del difensore designato che all'invito non è stata data risposta o che la stessa è stata rifiutata, o da dichiarazione dell'organismo di mediazione attestante il mancato accordo a seguito della mancata partecipazione di una parte al relativo tentativo".

3. All'articolo. 642, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: "Se il ricorso è fondato su pretesa specificamente indicata quale domanda nell'atto di avvio della procedura di negozi azione assistita o di mediazione ai sensi del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, se la stessa è motivata dalla mancata risposta o fa seguito ad un immotivato rifiuto o alla mancata partecipazione all'invito di procedere ad una procedura di negozi azione assistita o di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, il giudice, su istanza del ricorrente, pronuncia l'ingiunzione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando termine ai soli effetti dell'opposizione. Il giudice può imporre al ricorrente una cauzione. Il giudice autorizza, altresì, la trascrizione del titolo, ove necessario, con riserva di provvedere alla successiva annotazione del passaggio in giudicato del decreto. Il decreto divenuto esecutivo acquista efficacia di giudicato sostanziale ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile".

4. Le attestazioni previste nel secondo comma sono rilasciate dal difensore del ricorrente o dall'organismo di mediazione sotto la loro rispettiva responsabilità e la falsità delle stesse o dei loro contenuti, ancorché parziale, comporta sanzioni deontologiche non inferiori alla sospensione per l'avvocato dall'esercizio della professione, e l'esclusione dall'elenco degli organismi di mediazione per l'organismo di mediazione; i medesimi rispondono inoltre nei confronti del danneggiato per la responsabilità civile ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile».

#### 4.0.2

##### STEFANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

(Ricorso per decreto ingiuntivo in caso di omessa risposta, rifiuto o di mancata partecipazione ad un invito ad una procedura di negoziazione assistita o di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28)

1. All'Articolo 633 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "3. L'ingiunzione può essere pronunciata, anche fuori dai casi previsti dal comma 1 e per ogni diritto disponibile, se prima della proposizione di una domanda giudiziale, una parte per il tramite del suo avvocato abbia invitato, con raccomandata con ricevuta di ritorno o atto equipollente, l'altra parte a ricorrere alla procedura di negoziazione assistita o abbia proposto istanza di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 e tale invito non sia stato seguito da risposta o sia seguito da un rifiuto non motivato o dalla mancata partecipazione, purché il ricorrente offra elementi atti a dimostrare la fondatezza della richiesta".

2. All'Articolo 634 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "3. È prova scritta al fine di quanto previsto al comma 3, dell'articolo 633, la produzione in giudizio dell'invito ad aderire ad una procedura di negoziazione assistita o di un atto di avvio di una procedura di mediazione ai sensi del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, seguita dall'attestazione dell'avvocato proponente che all'invito alla non è stata data risposta o è stata rifiutata o dell'organismo di mediazione del mancato accordo per mancata partecipazione di una parte al tentativo. Il ricorrente o l'organismo di mediazione attestano quanto sopra sotto la loro responsabilità; la falsa attestazione comporta sanzioni deontologiche, non inferiori alla sospensione per l'avvocato e per l'organismo di mediazione l'esclusione dall'elenco degli organismi di mediazione, nonché la responsabilità civile ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile verso il danneggiato".

3. All'Articolo 642 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4. Se la pretesa azionata è specificata nell'atto di avvio della procedura di negoziazione assistita o di mediazione ai sensi del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 ed è fondata sulla mancata risposta o fa seguito ad un rifiuto immotivato o alla mancata partecipazione all'invito di procedere ad una procedura di negoziazione assistita o di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge quanto oggetto della pretesa azionata, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione. Il giudice può imporre al ricorrente una cauzione. Il giudice autorizza, altresì, la trascrizione del titolo, ove necessario, con riserva di provvedere alla successiva annotazione del passaggio in giudicato del decreto. Il decreto divenuto esecutivo acquista efficacia di giudicato sostanziale ai sensi dell'articolo 2909 codice civile"».

**5.1**

ZIZZA

*Al comma 1, dopo le parole: «dagli avvocati» aggiungere le seguenti: «o dai commercialisti».*

*Conseguentemente, al comma 2 dopo le parole: «Gli avvocati» aggiungere le seguenti: «o i commercialisti».*

**5.2**

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 1 dopo le parole: «ipoteca giudiziale» aggiungere in fine le seguenti parole: «e non è impugnabile se non per motivi di legittimità».*

**5.3**

GINETTI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Il precetto deve contenere la trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile, dell'accordo di cui al comma 1».*

*Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

*«4-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il precetto deve contenere la trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile, dell'accordo di cui al periodo precedente"».*

**5.4**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. L'accordo è esente da diritto di bollo e di segreteria e la trascrizione è gratuita».*

**5.5**

CENTINAIO, STEFANI, DIVINA

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

*«3. L'accordo sottoscritto dagli avvocati ai sensi del comma 2, che concludono uno o più contratti o compiono degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, esplica ogni effetto ai fini della trascrizione e non vi è necessità di ulteriori formalità».*

**5.11**

PALMA

*Al comma 3, sostituire le parole: «previsti dall'articolo 2643 del codice civile» con le seguenti: «soggetti a pubblicità».*

**5.6**

SUSTA, MARAN

*Al comma 3, sostituire le parole: «previsti dall'articolo 2643» con le seguenti: «soggetti a trascrizione ai sensi».*

**5.7**

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 3, sostituire le parole: «dall'articolo 2643 del codice civile» con le seguenti: «dagli articoli 2643 e seguenti del codice civile, in tema di pubblicità degli atti».*

**5.8**

PALMA

*Al comma 3, sostituire le parole: «dall'articolo 2643» con le seguenti: «dagli articoli 2643 e seguenti»*

**5.9**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 3, in fine aggiungere il seguente periodo: «Il processo verbale di accordo o, nel caso in cui questo prevedesse la conclusione o il compimento di uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, il contratto o l'atto così previsto, sono esenti da imposta di registro entro il limite di valore di euro diecimila, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.»*



Conseguentemente dopo il comma 1, dell'articolo 22, inserire il comma 1-*bis*:

«Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

## 5.10

BARANI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. È fatto divieto agli avvocati di impugnare un accordo alla cui redazione hanno partecipato».

## 5.0.1

STEFANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art.5-*bis*.

(Ricorso per decreto ingiuntivo per l'esecuzione di un accordo soggetto a trascrizione definito con negoziazione assistita o in mediazione)

1. All'articolo 634, comma 1, del codice di procedura civile è aggiunto dopo le parole: "codice civile" la seguente frase: "Costituisce altresì prova scritta idonea alla concessione di un decreto ingiuntivo, per ogni diritto disponibile ed anche fuori dai casi previsti dal comma 1, dell'articolo 633, l'accordo con cui è stata definita una procedura di negoziazione assistita o di mediazione ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 2010, anche se privo di autentica di pubblico ufficiale. Il decreto è provvisoriamente esecutivo per legge, salvo il capo di condanna sulle spese. La condanna alle spese del procedimento monitorio è subordinata alla eventuale proposizione di opposizione dell'ingiunto. Il giudice autorizza, altresì, la trascrizione immediata del titolo, con riserva di provvedere alla successiva annotazione del passaggio in giudicato del decreto. Il decreto divenuto esecutivo acquista efficacia di giudicato sostanziale ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile"».

## 5.0.3

CASSON

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 5-*bis*.

(Ricorso per decreto ingiuntivo per l'esecuzione di un accordo soggetto a trascrizione definito con negoziazione assistita o in mediazione)

1. All'articolo 634, comma primo, del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"Costituisce altresì prova scritta, idonea alla concessione di un decreto ingiuntivo, per ogni diritto disponibile ed anche fuori dai casi previsti dal comma primo dell'articolo 633, l'accordo con cui è stata definita una procedura di negoziazione assistita o di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 e successive modificazioni. Il decreto è provvisoriamente esecutivo per legge, salvo il capo di condanna sulle spese. La condanna alle spese del procedimento monitorio è subordinata alla eventuale proposizione di opposizione dell'ingiunto. Il giudice autorizza, altresì, la trascrizione immediata del titolo, con riserva di provvedere alla successiva annotazione del passaggio in giudicato del decreto. Il decreto divenuto esecutivo acquista efficacia di giudicato sostanziale ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile"».

## 5.0.2

STEFANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 5-*bis*.

(Invito del giudice ad avviare una procedura partecipativa)

1. Il Giudice con l'ordinanza di cui al comma 7, dell'articolo 183, del codice di procedura civile ed in qualsiasi momento successivo e sino alla precisazione delle conclusioni o, nel procedimento sommario dopo la prima udienza, può invitare le parti a sottoscrivere, nel termine di trenta giorni, una convenzione di negoziazione assistita indicando alle stesse i punti controversi della questione davanti a lui sottoposta e dando alle parti ogni utile indicazione per la risoluzione del conflitto e fissando in contraddittorio con le parti il termine per la procedura partecipativa.

2. Nei giudizi di separazione e divorzio, il Presidente in sede di comparizione personale delle parti avanti a lui e il giudice prima della precisazione delle conclusioni possono invitare le parti a sottoscrivere, nel termine di trenta giorni, una convenzione per la negoziazione assistita indicando alle stesse, con provvedimento motivato, i punti controversi della questione e dando alle parti ogni utile indicazione per la risoluzione del conflitto.

3. I termini di cui ai commi 1 e 3, nonché quello previsto per lo svolgimento della procedura partecipativa, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89».

## Art. 6

### 6.1a

GIOVANARDI

*Sopprimere l'articolo.*

### 6.1

GASPARRI

*Sopprimere l'articolo.*

### 6.2

DI BIAGIO

*Sopprimere l'articolo.*

### 6.3

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 6.

(Disposizioni in materia di separazione personale, di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento della comunione legale fra coniugi).

1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 dell'articolo 3 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni le parole: "tre anni a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio di separazione si sia trasformato in consensuale", sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale".

2. Al numero 2 dell'articolo 3 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni dopo la lettera b) inserire la seguente: "b-bis) non vi siano figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

3. All'articolo 4 comma 5 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni le parole: "entro novanta giorni dal deposito del ricorso", sono sostituite dalle seguenti: "entro settanta giorni dal deposito del ricorso".

4. All'articolo 4 comma 16 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni nel secondo periodo dopo le parole: "sentiti i coniugi" aggiungere le parole: "in udienza che deve essere tenuta entro trenta giorni dal deposito del ricorso".

5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.

6. All'articolo 706 c.p.c. nel terzo comma sostituire le parole: "entro novanta giorni", con le parole: "entro settanta giorni".

7. All'articolo 711 c.p.c. nel primo comma sostituire le parole: "nel giorno da lui stabilito", con le seguenti: "entro trenta giorni dal deposito del ricorso".

8. All'articolo 191 del codice civile dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il Presidente del Tribunale autorizzi i coniugi a vivere separati, ovvero, alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al Presidente, purché omologato. Nel caso previsto dalla lettera b-*bis*) dell'articolo 3 numero 2 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, la comunione si scioglie nel momento in cui il Presidente del Tribunale adotta l'ordinanza prevista dall'articolo 4 comma 8 della Legge".

9. All'articolo 69 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396 alla lettera b) dopo le parole: "31 maggio 1995, numero 218", aggiungere: "nonché, qualora i coniugi siano in regime di comunione legale, le ordinanze del Presidente del Tribunale previste dall'articolo 708 c.p.c. e dall'articolo 4 comma 8 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni nell'ipotesi prevista dall'articolo 3 numero 2 lettera b-*bis*) della Legge e i decreti di omologa della separazione consensuale".

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.*

## 6.4

### GIOVANARDI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 6.

1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per ciascuna delle parti può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti dal provvedimento giudiziale di cui al seguito.

4. Gli avvocati sono obbligati a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, al Tribunale competente, copia dello stesso accordo unitamente alla autocertificazione sottoscritta dai coniugi che attesti l'espletamento e il fallimento del previsto tentativo di conciliazione effettuato avanti un consulente familiare ovvero un mediatore familiare ovvero un avvocato. Il Tribunale entro 10 giorni, ove non rilevi violazioni di legge ovvero non ritenga gli accordi raggiunti contrari all'interesse di una delle parti o all'ordine pubblico, omologa direttamente gli accordi con propria sentenza di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio o con ordinanza di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

5. Ove il tribunale non ritenga di omologare gli accordi ovvero rilevi il mancato espletamento del previsto tentativo di conciliazione fissa udienza secondo la procedura ordinaria».

## 6.5

### DI BIAGIO

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 6.

1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per ciascuna delle parti può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

3. l'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti dal provvedimento giudiziale di cui al seguente comma.

4. Gli avvocati sono obbligati a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, al Tribunale competente, copia dello stesso accordo unitamente alla autocertificazione sottoscritta dai coniugi

che attesti l'espletamento e il fallimento del previsto tentativo di conciliazione effettuato avanti un consulente familiare ovvero un mediatore familiare ovvero un avvocato. Il Tribunale entro 10 giorni, ove non rilevi violazioni di legge ovvero non ritenga gli accordi raggiunti contrari all'interesse di una delle parti o all'ordine pubblico, omologa direttamente gli accordi con propria sentenza di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio o con ordinanza di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

5. Ove il tribunale non ritenga di omologare gli accordi ovvero rilevi il mancato espletamento del previsto tentativo di conciliazione fissa udienza secondo la procedura ordinaria».

## **6.6**

### **ZIZZA**

*Al comma 1, dopo le parole: «da un avvocato», inserire le seguenti: «o da un commercialista».*

*Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «L'avvocato della parte è obbligato», con le seguenti: «L'avvocato o il commercialista sono obbligati»; al comma 4 dopo le parole: «All'avvocato», aggiungere le seguenti: «o al commercialista»; al comma 5, lettere a), b) e c), dove ricorrono le parole: »da un avvocato«, aggiungere le seguenti: »o da un commercialista».*

## **6.7**

### **LEPRI, PAGLIARI, COLLINA, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, FATTORINI, FAVERO, MOSCARDELLI, SAGGESE, SANTINI, SCALIA, SOLLO**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della sua validità ed esecutività, la convenzione di negoziazione deve ottenere il visto di omologazione da parte del Presidente del Tribunale, che a tal fine convoca le parti davanti a sé».*

## **6.8**

### **FILIPPIN**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. L'accordo non può contenere patti di trasferimento di proprietà immobiliare».*

## **6.9**

### **FILIPPIN, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE**

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

*«2. L'accordo raggiunto dalle parti deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al Presidente del Tribunale competente ex articolo 18 c.p.c, che provvede entro e non oltre 30 gg. dal deposito stesso all'esame, previa acquisizione del parere del pubblico ministero. Qualora il Tribunale non ritenga congruo l'accordo, dispone la comparizione delle parti ed audite le stesse, può negare la validità dell'accordo».*

*Conseguentemente, al comma 3 dopo le parole: «della convenzioni», inserire le seguenti: «decorsi i termini di cui al comma precedente senza cui il Tribunale non abbia convocato le parti».*

## **6.10**

### **PUPPATO**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

*«2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ovvero economicamente non autosufficienti, purché l'accordo raggiunto dalle parti sia depositato entro il termine di dieci giorni presso il Tribunale competente secondo quanto previsto dall'articolo 18 del codice di procedura civile, che provvederà all'esame ed alla omologa del suddetto accordo, se ritenuto congruo alla tutela dei diritti ed interessi dei figli, entro e non oltre 30 giorni dal deposito stesso. Qualora il Tribunale non ritenesse congruo l'accordo convocherà dinanzi a sé le parti ed i loro avvocati per i chiarimenti del caso e qualora non fossero sufficienti potrà negare l'omologazione dell'accordo».*

## **6.11**

### **BUCCARELLA, CAPPELLETTI**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Nel caso in cui si sia in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito della negoziazione assistita da un avvocato, deve essere presentato con istanza indirizzata al Presidente del Tribunale per l'omologazione.

Il Tribunale competente per legge omologa l'accordo entro il termine di quattro mesi dal deposito dell'istanza, sentito il parere del Pubblico Ministero.

Nel caso in cui l'accordo risulti in contrasto con l'interesse dei figli minori, dei figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, il Tribunale provvede alla convocazione dei coniugi per chiarimenti e per eventuali modifiche dell'accordo raggiunto.

Qualora permanga il contrasto con l'interesse dei figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, il Tribunale rigetta l'omologazione».

## 6.12

BARANI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori di anni 16, di figli incapaci o portatori di *handicap* grave ovvero economicamente non autosufficienti».

## 6.13

BARANI

*Al comma 2, dopo le parole: «figli minori» inserire le seguenti: «di anni 16».*

## 6.14

BARANI

*Al comma 2, sopprimere la parola: «maggiorenni».*

## 6.15

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*Al comma 2, dopo la parola: «grave» inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».*

## 6.16

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 2, sopprimere le parole: «ovvero economicamente non autosufficienti».*

## 6.17

D'ASCOLA, SACCONI, GIOVANARDI, ALBERTINI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Prima di procedere alla conclusione della convenzione di cui al comma 1, le parti devono comparire dinanzi al Presidente del tribunale del luogo in cui si svolgerà la procedura di negoziazione assistita perché sia accertata la loro libera determinazione alla conclusione della convenzione. Tale accertamento deve risultare da apposito verbale».

*Conseguentemente, al comma 3 dopo le parole: «dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5» aggiungere le seguenti: «e del verbale del Presidente del tribunale di cui al comma 2-bis».*

## 6.19

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche in ordine al trasferimento di beni immobiliari».*

## 6.20

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «trasmettere», inserire le seguenti: «anche mediante posta elettronica certificata».*

## 6.21

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «trasmettere», inserire le seguenti: «anche mediante notificazione».*

#### **6.22**

**ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN**

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «dieci giorni», con le seguenti: «trenta giorni».*

#### **6.23**

**BUCCARELLA, CAPPELLETTI**

*Al comma 3, sostituire le parole: «dieci giorni», con le seguenti: «venti giorni».*

#### **6.26**

**LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE**

*Al comma 3 dopo le parole: «articolo 5», inserire le seguenti: «, comma 2».*

#### **6.27**

**STEFANI**

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«L'accordo deve contenere l'esplicita dichiarazione dei legali delle parti di aver esperito senza successo il tentativo di riconciliazione. dei coniugi e se riguarda la cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio deve contenere l'esplicita dichiarazione dei legali delle parti che la convivenza tra i coniugi è cessata, specificando ne la decorrenza, e che la stessa non è più ripresa».

#### **6.28**

**LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE**

*Sopprimere il comma 4.*

#### **6.29**

**SUSTA, MARAN**

*Al comma 4, sostituire le parole: «da euro 5.000 ad euro 50.000», con le seguenti: «da euro 2.000 ad euro 20.000», e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La violazione dell'obbligo da parte dell'avvocato costituisce, altresì, illecito deontologico sanzionabile da parte del Consiglio dell'ordine di appartenenza».*

#### **6.30**

**BUCCARELLA, CAPPELLETTI**

*Al comma 4, sostituire le parole: « da euro 5.000 a euro 50.000» con le seguenti: «da euro 100 a euro 500».*

#### **6.31**

**ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «da euro 5.000 ad euro 50.000», con le seguenti: «da euro 2.000 ad euro 10.000».*

#### **6.32**

**CASSON**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «5.000 ad euro 50.000» con le seguenti: «2.000 ad euro 20.000».*

#### **6.33**

**BUCCARELLA, CAPPELLETTI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La convenzione acquista data certa dal momento di ricezione da parte dell'ufficiale dello stato civile».*

#### **6.34**

**STEFANI**

*Al comma 5, aggiungere in fine il seguente comma:*

«6. Qualora la convenzione di cui al comma 1 e l'accordo siano raggiunti in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ovvero economicamente non autosufficienti, le parti possono presentare l'accordo raggiunto al Tribunale per l'omologazione; deve essere allegato alladomanda di omologa l'accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi

difensori. La certificazione dell'autenticità delle firme e l'attestazione che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà delle parti avvengono ad opera e sotto la responsabilità professionale dei legali che hanno partecipato alla procedura di negoziazione regolata dalla convenzione. Il Tribunale omologa l'accordo, sentito il parere del Pubblico Ministero; solo nel caso in cui l'accordo appaia in contrasto con l'interesse dei figli minori o dei figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ovvero economicamente non autosufficienti convoca i coniugi chiedendo chiarimenti ed indicando eventualmente le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli, e in caso di inidonea soluzione può rifiutare allo stato la omologazione dell'accordo raggiunto».

#### 6.0.1

MARIO MAURO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. La rubrica dell'articolo 45 del codice civile è sostituita dalla seguente: "Domicilio dei coniugi e dell'interdetto. Domicilio e residenza del minore".

2. All'articolo 45 codice civile, il comma secondo è sostituito dal seguente:

"Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, in caso di affidamento esclusivo a un solo genitore il minore ha il domicilio presso di esso ovvero, in regime di affidamento condiviso, ha il domicilio e la residenza anagrafica presso entrambi i genitori."

3. Agli articoli 316, 317-*bis* e 337-*ter* comma 3, codice civile le parole: "residenza abituale" sono sostituite dalle seguenti: "residenza anagrafica"».

#### 6.0.2

MARIO MAURO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. Dopo l'articolo 706 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Art. 706-*bis*. – (*Mediazione familiare*) – In tutti i casi di disaccordo nella fase di elaborazione di un affidamento condiviso le parti hanno l'obbligo, prima di adire il giudice e salvi i casi di assoluta urgenza o di grave e imminente pregiudizio per i minori, di rivolgersi a un organismo di mediazione familiare, pubblico o privato, o a un mediatore familiare libero professionista in base alle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, per acquisire informazioni sulle potenzialità di un eventuale percorso di mediazione familiare e se vi è interesse per avviarlo.

L'intervento di mediazione familiare può essere interrotto in qualsiasi momento da una o da entrambe le parti. Ove la mediazione familiare si concluda positivamente le parti presentano al giudice il testo dell'accordo raggiunto con l'assistenza di un difensore. In caso di insuccesso il presidente adotta i provvedimenti di cui all'articolo 708, terzo comma, previa acquisizione di un attestato dell'organismo di mediazione familiare o del mediatore familiare comprovante l'effettuazione del tentativo di mediazione. In caso di contrasti insorti successivamente in ogni stato e grado del giudizio di separazione o anche dopo la sua conclusione, il giudice segnala alle parti l'opportunità di rivolgersi a un organismo di mediazione familiare, pubblico o privato, o a un mediatore familiare libero professionista. Qualora le parti acconsentano il giudice rinvia la causa ad altra data in attesa dell'espletamento dell'attività di mediazione.

Il procedimento di mediazione familiare è informale e riservato. Nessun atto o documento, prodotto da una parte durante le diverse fasi della mediazione, può essere acquisito dalle parti in un eventuale giudizio. Il mediatore familiare e le parti, nonché gli eventuali soggetti che li hanno assistiti durante il procedimento, non possono essere chiamati a testimoniare in giudizio su circostanze relative al procedimento di mediazione svolto."

2. Il secondo comma dell'articolo 337-*octies* del codice civile è abrogato».

#### 6.0.3

GIOVANARDI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. Dopo l'articolo 706 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Art. 706-bis. – (*Mediazione familiare*) – In tutti i casi di disaccordo nella fase di elaborazione di un affidamento condiviso le parti hanno l'obbligo, prima di adire il giudice e salvi i casi di assoluta urgenza o di grave e imminente pregiudizio per i minori, di rivolgersi a un organismo di mediazione familiare, pubblico o privato, o a un mediatore familiare libero professionista in base alle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, per acquisire informazioni sulle potenzialità di un eventuale percorso di mediazione familiare e se vi è interesse per avviarlo.

2. L'intervento di mediazione familiare può essere interrotto in qualsiasi momento da una o da entrambe le parti. Ove la mediazione familiare si concluda positivamente le parti presentano al giudice il testo dell'accordo raggiunto con l'assistenza di un difensore. In caso di insuccesso il presidente adotta i provvedimenti di cui all'articolo 708, terzo comma, previa acquisizione di un attestato dell'organismo di mediazione familiare o del mediatore familiare comprovante l'effettuazione del tentativo di mediazione. In caso di contrasti insorti successivamente in ogni stato e grado del giudizio di separazione o anche dopo la sua conclusione, il giudice segnala alle parti l'opportunità di rivolgersi a un organismo di mediazione familiare, pubblico o privato, o a un mediatore familiare libero professionista. Qualora le parti acconsentano il giudice rinvia la causa ad altra data in attesa dell'espletamento dell'attività di mediazione.

3. Il procedimento di mediazione familiare è informale e riservato. Nessun atto o documento, prodotto da una parte durante le diverse fasi della mediazione, può essere acquisito dalle parti in un eventuale giudizio. Il mediatore familiare e le parti, nonché gli eventuali soggetti che li hanno assistiti durante il procedimento, non possono essere chiamati a testimoniare in giudizio su circostanze relative al procedimento di mediazione svolto."

4. Il secondo comma dell'articolo 337-*octies* del codice civile è abrogato».

#### 6.0.4

##### GIOVANARDI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### «Art. 6-bis.

1. Nel codice civile, la rubrica dell'articolo 45 è sostituita dalla seguente: "Domicilio dei coniugi e dell'interdetto. Domicilio e residenza del minore".

2. Il secondo comma dell'articolo 45 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, in caso di affidamento esclusivo a un solo genitore il minore ha il domicilio presso di esso ovvero, in regime di affidamento condiviso, ha il domicilio e la residenza anagrafica presso entrambi i genitori".

3. Nel codice civile, agli articoli 316, 317-*bis* e 337-*ter* comma 3, le parole: "residenza abituale" sono sostituite le parole: "residenza anagrafica"».

#### 6.0.5

##### BUCCARELLA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art.6-bis.

(Trasferimento di beni immobili con negoziazione assistita)

1. La procedura di negoziazione assistita di cui agli articoli precedenti può altresì essere utilizzata ai fini del trasferimento di beni immobili di valore inferiore a 30.000 euro. L'accordo, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per la trascrizione nei registri immobiliari».

Art. 7

#### 7.1

##### VACCARI

*Sopprimere l'articolo.*

#### 7.2

##### GALIMBERTI

*Sopprimere l'articolo.*

#### 7.3

##### FALANGA

*Sopprimere l'articolo.*

#### 7.4



D'ASCOLA, GIOVANARDI, SACCONI, ALBERTINI

*Sopprimere l'articolo.*

#### 7.5

ICHINO, SUSTA, MARAN

*Sopprimere l'articolo.*

#### 7.6

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, MUSSINI

*Sopprimere l'articolo.*

#### 7.7

DI MAGGIO

*Sopprimere l'articolo.*

#### 7.11

CASSON

*Sopprimere l'articolo.*

#### 7.8

D'ASCOLA, GIOVANARDI, SACCONI, ALBERTINI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o da un consulente del lavoro».*

#### 7.9

ZIZZA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o da un commercialista».*

### Art. 9

#### 9.1

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 e di quelli di lealtà e riservatezza di cui ed al comma 2 costituiscono per l'avvocato illecito disciplinare».

#### 9.2

STEFANI

*Dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente:*

«5. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 e di quelli di lealtà e riservatezza di cui ed al comma 2, costituiscono per l'avvocato illecito disciplinare».

#### 9.0.1

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, BATTISTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

(Semplificazioni in materia di contabilità dell'amministrazione)

1. All'articolo 424 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Fermo quanto previsto dal primo comma, le disposizioni in materia di contabilità dell'amministrazione di cui all'articolo 380 del codice civile non si applicano qualora tutore dell'interdetto sia uno dei genitori"».

#### 9.0.2

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, BATTISTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

(Valore della causa)

1. All'articolo 46, comma 1, della Legge 21 novembre 1991, n. 374 "Istituzione del giudice di pace" dopo la parola: "valore," sono inserite le seguenti: "senza tener conto degli interessi".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 4 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

### 9.0.3

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 9-bis.

1. Per le spese sostenute per la negoziazione assistita è riconosciuto, in caso di successo della stessa, un credito d'imposta commisurato alle spese stesse, fino a concorrenza di euro mille.

2. A decorrere dall'anno 2015, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del "Fondo unico giustizia" di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle negoziazioni concluse nell'anno precedente. Con il medesimo decreto è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna negoziazione in misura proporzionale alle risorse stanziata e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1.

3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.

4. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate Fondi di bilancio"».

#### Art. 10

### 10.1

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 10.

*(Modifiche al codice civile, in materia di false comunicazioni sociali)*

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2621. – *(False comunicazioni sociali)*. Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a otto anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

2. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2622. – *(False comunicazioni sociali nelle società quotate in mercati regolamentati)*. – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo 111, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive

modificazioni, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto i bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta alla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a otto anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi"».

## 10.2

### CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 10.

*(Riciclaggio ed autoriciclaggio)*

1. L'articolo 648-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 648-*bis*. –(Riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). – 1. Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre attività provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.032 a euro 100.493. La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, nell'esercizio di attività bancaria, di cambiavalute ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad un titolo abilitante, nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza dell'imprenditore.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648"».

*Consequentemente, sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

«Art. 5 – *(Misure patrimoniali e responsabilità amministrativa)*. – 1. L'articolo 648-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 648-*ter*. – *(Misure patrimoniali e responsabilità amministrativa)*. – 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all'articolo 648-*bis*, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono l'oggetto, il prezzo il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

In relazione al reato di cui all'articolo 648-*bis*, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di impiego e riciclaggio di denaro, beni ed utilità provenienti da delitto si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 500 a 2.000 quote.

Alla condanna per il delitto di cui all'articolo 648-*bis* consegue:

1) l'interdizione da una professione o da un'arte e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ai sensi dell'articolo 32-*bis* per una durata non inferiore ad anni dieci;

2) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 32-*ter* per una durata non inferiore ad anni dieci;

3) l'estinzione del rapporto di lavoro e di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni o enti pubblici ovvero di ente la prevalente partecipazione pubblica;"

4) all'articolo 648-*quater* del codice penale, al primo comma le parole: "dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter*", sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 648-*bis*" e al terzo comma le parole: "di cui agli articoli 648-*bis* e 611-*ter*" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 648-*bis*";

5) all'articolo 379 del codice penale, primo comma, le parole: "articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter*" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 648 e 648-*bis*";

6) all'articolo 157, sesto comma, del codice penale, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I termini sono altresì raddoppiati per i reati di cui all'articolo 648-*bis*"».

### 10.3

#### ZIZZA

Al comma 1 dopo le parole: «da un avvocato», inserire le seguenti: «o da un commercialista».

### 10.0.1

#### BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 10-bis.

(Potenziamento delle misure di contrasto ai fenomeni di riciclaggio ed autoriciclaggio)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assicurato il potenziamento delle misure di contrasto ai fenomeni di riciclaggio, finalizzate ai seguenti obiettivi:

- a) rafforzamento dei controlli sulle segnalazioni per autoriciclaggio ed estensione dell'obbligo di conservazione e trasmissione all'Agenzia delle entrate a tutte le categorie di intermediari finanziari per i quali è prevista l'istituzione dell'Archivio unico informatico (AUI);
- b) estensione del suddetto obbligo a tutte le operazioni poste in essere da soggetti che, pur non essendovi sottoposti, hanno quale beneficiario effettivo un soggetto sottoposto a monitoraggio fiscale;
- c) integrazione dei dati relativi alle dichiarazioni di trasporto al seguito, detenuti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria;
- d) facoltà per l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza di accedere alle informazioni registrate massivamente degli intermediari nell'AUI;
- e) facoltà per l'Agenzia delle entrate, per la Guardia di finanza e per le altre autorità interessate di integrare e di sfruttare strategicamente le diverse basi informative già a disposizione di ciascuna di esse;
- f) possibilità per l'Agenzia delle entrate, opportunamente raccordandosi con le altre autorità competenti, inclusa l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia (UIF), di utilizzare le informazioni raccolte per fini fiscali trasmettendo gli esiti dell'attività svolta alle autorità investigative per eventuali seguiti di competenza;
- g) potenziamento del novero delle fonti informative a disposizione della UIF, anche mediante l'accesso, a determinate condizioni volte a salvaguardare la distinzione tra analisi finanziaria e strategica e analisi investigativa delle operazioni sospette, al Sistema di indagine – SDI, al casellario giudiziale, all'Anagrafe tributaria e alle nuove funzionalità dell'Archivio dei conti e depositi, ai registri immobiliari presso l'Agenzia delle entrate;
- h) rafforzamento dello scambio di informazioni e della collaborazione tra la UIF e la Guardia di finanza e la DIA, anche attraverso il consolidamento di protocolli sperimentali già esistenti o l'instaurazione di nuovi protocolli volti a consentire l'integrazione, per quanto possibile, dei rispettivi patrimoni informativi ed esperienziali nell'approfondimento delle segnalazioni;
- i) rafforzamento del coordinamento con l'autorità giudiziaria, anche allo scopo di realizzare, nei limiti imposti dalla legislazione, approfondimenti finanziari o investigativi su settori o fenomeni oggetto di segnalazione e di comune interesse istituzionale, con particolare riferimento all'esportazione illecita di capitali e all'uso illecito di carte di pagamento;
- l) rafforzamento del controllo sul rispetto della normativa antiriciclaggio da parte dei professionisti e degli operatori non finanziari.

2. Il decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari per l'espressione del relativo parere».

### 10.0.2

#### CAPPELLETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 10-bis.

1. All'articolo 136 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:  
"Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto è trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata".

2. All'articolo 149-bis del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:  
"Salvo che la legge disponga diversamente, la notificazione si esegue a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo".

3. All'articolo 170 del codice di procedura civile, il primo comma sostituito dal seguente:

"Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito a mezzo di posta elettronica certificata. salvo che la legge disponga altrimenti".

4. All'articolo 330. primo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le notificazioni presso il procuratore costituito o domiciliatario sono comunque eseguite mediante consegna a mezzo di posta elettronica certificata".

5. All'articolo 370 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, presso il domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale"».

### 10.0.3

**CAPPELLETTI, BUCCARELLA**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

(Circostanze aggravanti in materia di false comunicazioni sociali)

1. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente:

–"Art. 2622-bis. – (Circostanza aggravante). – Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano nocumento ai risparmiatori, ai creditori, ai soci o alla società le pene sono aumentate da un terzo alla metà"».

Art. 11

### 11.1

**ZIZZA**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 11.

(Raccolta dei dati).

1. Gli avvocati o i commercialisti che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati o dei commercialisti.

2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili provvedono al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmettono i dati al Ministero della giustizia».

### 11.2

**ZIZZA**

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. Gli avvocati o i commercialisti che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati o dei commercialisti.

2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili provvedono al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmettono i dati al Ministero della giustizia».

### 11.3

**CASSON**

*Al comma 2, dopo la parola: «dati», inserire le seguenti: «, resi anonimi e distinti per tipologia di controversia,».*

### 11.5

**CASSON**

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, contenente, in particolare, i dati trasmessi ai sensi del comma 2, distinti per tipologia di controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie iscritte a ruolo nell'anno di riferimento, parimenti distinti per tipologia».

### 11.6

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, contenente, in particolare, i dati trasmessi ai sensi del comma 2, distinti per tipologia di controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie iscritte a ruolo nell'anno di riferimento, parimenti distinti per tipologia».

#### 11.0.1

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### «Art. 11-bis.

(Rimborso spese legali amministratori locali sottoposti a giudizio contabile e prosciolti)

1. All'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modifiche con la legge 20 dicembre 1996, n. 639, dopo le parole: "dall'amministrazione di appartenenza" aggiungere le seguenti: "Il rimborso compete anche agli amministratori assolti in via definitiva con sentenza emanata prima della data di entrata in vigore della presente legge"».

#### 11.0.2

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### «Art. 11-bis.

(Incentivi fiscali per la negoziazione assistita)

1. Alla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, può essere concesso il beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche per l'assistenza di un avvocato svolta nel corso della procedura partecipativa di negoziazione assistita purché terminata con un accordo. L'ammissione della parte ai benefici del patrocinio a spese dello Stato è decisa dal Tribunale competente per territorio in relazione al luogo di residenza della parte, purché siano prodotte la convenzione di negoziazione assistita con data certa e la copia dell'accordo raggiunto nell'ambito della procedura.

2. Agli accordi raggiunti per mezzo delle procedure previste nella presente legge si applicano le agevolazioni fiscali previste dagli articoli 11 e 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni. L'attestazione, ai fini dei benefici sulle imposte dei redditi, è rilasciata dai legali delle parti, i quali sono responsabili verso l'Agenzia delle entrate dell'attestazione resa; la falsa attestazione, fermo restando quanto previsto dal codice penale, costituisce altresì, per l'avvocato, illecito disciplinare».

*Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, sostituire le parole: «articoli 18 e 20, pari a euro 550.000,00 per l'anno 2014 e a euro 100.000,00», con le seguenti: «articoli 11-bis, 18 e 20, pari a euro 1.000.000,00 per l'anno 2014 e a euro 700.000,00».*

#### 11.Rubr.1

ZIZZA

*Alla rubrica del Capo II, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o da un commercialista».*

#### 11.0.3

SUSTA, MARAN

*Dopo il Capo II inserire il seguente:*

##### «Capo II-bis

MISURE IN MATERIA DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

##### Art. 11-bis.

(Modifiche al decreto legislativo n. 28 del 2010)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1-bis:

al primo periodo, dopo le parole "è tenuto" sono aggiunte le seguenti: "a partecipare personalmente";

sono soppressi i seguenti periodi: "La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due. anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti della sperimentazione.";

b) all'articolo 8:

al comma 1, sono soppressi i seguenti periodi: "Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento";

al comma 4-*bis*, dopo le parole: "mancata partecipazione" sono inserite le seguenti: "o risposta negativa alla comunicazione di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla ricezione".

c) all'articolo 11, comma 3, le parole: "previsti dall'articolo 2643" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti a trascrizione ai sensi";

d) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: "ordini professionali", inserire le seguenti: "nonché le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4";

e) all'articolo 21, comma 1, premettere il seguente comma: "01. Con cadenza annuale gli organismi di mediazione provvedono al monitoraggio delle procedure di mediazione e ne trasmettono i dati al Ministero della giustizia, al fine di valutarne l'efficacia e predisporre le eventuali opportune modifiche".

#### **Art. 11-ter.**

(Tentativo di conciliazione)

Nel caso in cui le parti abbiano già esperito il tentativo di conciliazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nonché di negoziazione assistita da un avvocato non si applicano gli articoli 183, terzo comma, e 185 del codice di procedura civile».

#### Art. 12

##### **12.1**

**FALANGA**

*Sopprimere il Capo III.*

##### **12.2a**

**GIOVANARDI**

*Sopprimere l'articolo.*

##### **12.2**

**BUCCARELLA, CAPPELLETTI, BERTOROTTA**

*Sopprimere l'articolo.*

##### **12.3**

**GASPARRI**

*Sopprimere l'articolo.*

##### **12.4**

**CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA**

*Sopprimere l'articolo.*

##### **12.5**

**SUSTA, MARAN**

*Sopprimere l'articolo.*

##### **12.6**

**DI BIAGIO**

*Sopprimere l'articolo.*

##### **12.7**

**PAGLIARI, LEPRI, COLLINA, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, FATTORINI, FAVERO, MOSCARDELLI, SAGGESE, SANTINI, SCALIA, SOLLO**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 12. - (Richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio innanzi all'ufficiale dello stato civile). – 1. I coniugi possono concludere, innanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, un accordo di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. La separazione consensuale o le modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio sono definite da provvedimenti giudiziali e non possono essere richieste e ottenute innanzi all'ufficiale dello stato civile.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

3. L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione che esse vogliono far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenere lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. L'accordo non può contenere parti di trasferimento patrimoniale. L'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, la cessazione degli effetti civili del matrimonio e lo scioglimento del matrimonio.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica, 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g)-*bis*, è aggiunta la seguente: "g-*ter*) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile";

b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera g)-*bis*, è aggiunta la seguente: "g-*ter*) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile";

c) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera d)-*bis*, è aggiunta la seguente: "d-*ter*) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile";

Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali, inserire il seguente: "11-*bis*) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio all'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 642".

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

## 12.8

**CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE**

*Al comma 1, dopo le parole: «atto di matrimonio», inserire le seguenti: «e con l'assistenza di almeno un avvocato», al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'assenza di tali condizioni ostative è attestata, all'ufficiale di stato civile, dall'avvocato o dagli avvocati che assistono le parti».*

## 12.9

**STEFANI**

*Al comma 1, dopo le parole: «l'atto di matrimonio», aggiungere le seguenti: «con l'assistenza di almeno un avvocato».*

## 12.10

**BUCCARELLA, CAPPELLETTI**

*Al comma 1 sopprimere le parole da «ovvero», fino alla fine del comma;*

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo, sopprimere le parole da «ovvero», fino alla fine del periodo medesimo;

b) sopprimere il secondo periodo;

c) al quinto periodo, sopprimere le parole da: «di cessazione», fino alla fine del comma;

*Conseguentemente:*

*Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sopprimere la lettera a);

b) alla lettera b), sopprimere le parole da: «, di scioglimento», fino alla fine della lettera;

c) alla lettera c), sopprimere le parole da: «, di scioglimento», fino alla fine della lettera medesima;

*Al comma 6, capoverso, sopprimere le parole da: «ovvero di scioglimento» fino alla fine del periodo.*

a) sostituire la rubrica del Capo III con la seguente:

«Ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale»;

b) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:

«Separazione consensuale innanzi all'ufficiale dello stato civile».



### **12.11**

**BARANI**

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori di anni 16, di figli incapaci o portatori di *handicap* grave ovvero economicamente non autosufficienti».

### **12.12**

**BARANI**

*Al comma 2, dopo le parole: «figli minori», aggiungere le seguenti: «di anni 16».*

### **12.13**

**BARANI**

*Al comma 2, sopprimere la parola: «maggiorenni».*

### **12.14**

**BUCCARELLA, CAPPELLETTI**

*Al comma 2, dopo la parola: «grave», inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».*

### **12.15**

**BUCCARELLA, CAPPELLETTI**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché in presenza di minori in stato di affidamento temporaneo».*

### **12.16**

**STEFANI**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La sussistenza di tale condizioni è attestata dall'ufficiale di stato civile, dall'avvocato, o dagli avvocati che assistono le parti».*

### **12.24**

**D'ASCOLA, SACCONI, GIOVANARDI, ALBERTINI**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Prima di procedere alla conclusione della convenzione di cui al comma 1, le parti devono comparire dinanzi al Presidente del tribunale del luogo dove si trova l'ufficiale dello stato civile individuato secondo i criteri di cui al comma 1 perché sia accertata la loro libera determinazione alla conclusione della convenzione. Tale accertamento deve risultare da apposito verbale».

*Conseguentemente, al comma 3, primo capoverso, dopo le parole: «l'ufficiale dello stato civile,» aggiungere le seguenti: «previa verifica della sussistenza del verbale del Presidente del tribunale di cui al comma 2-bis,».*

### **12.17**

**FILIPPIN, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. L'accordo di cui al comma 1 non può contenere patti di trasferimento patrimoniale mobiliare ed immobiliare, né atti abdicativi di diritti patrimoniali, ivi comprese le rinunzie a diritti di credito spettanti a titolo di alimenti e mantenimento. Si considera, ai fini del presente comma, come patto di trasferimento patrimoniale anche l'assegnazione della casa familiare al coniuge non proprietario».

*Conseguentemente, all'articolo 12, comma 3, terzo capoverso, sopprimere le parole: «L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale».*

### **12.18**

**STEFANI**

*Al comma 3, dopo le parole: «delle parti», aggiungere le seguenti: «assistite da almeno un avvocato».*

### **12.19**

**BUCCARELLA, CAPPELLETTI**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Il titolo esecutivo è costituito dall'accordo-convenzione e dalla sua trascrizione».*

## 12.20

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 4, sostituire le parole: «data certificata nell'» con le seguenti: «data di ricezione, da parte dell'ufficiale dello stato civile del comune presso cui il matrimonio è stato iscritto e trascritto, di copia autenticata dell'».*

## 12.21

PICCINELLI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. L'assegnazione di entrambe le cause, di separazione e di divorzio, al medesimo magistrato non implica una trattazione unitaria delle stesse; anche se il giudice, per ragioni di economia ordinamentale, può stabilire una determinazione unitaria dei rapporti economici intercorrenti tra i coniugi. Allo stesso modo, l'eventuale accertamento dell'addebito di responsabilità nell'ambito della separazione andrà valutato in relazione agli accordi economici in sede di sentenza del divorzio».

## 12.22

FALANGA

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ufficiale di stato civile trasmette il verbale di separazione al tribunale territorialmente competente per la sua omologazione anche in assenza di prole. Spetta al tribunale accertare la veridicità della dichiarazione dei coniugi di assenza di prole».*

## 12.23

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'ufficiale dello stato civile trasmette immediatamente al tribunale la convenzione. La convenzione acquista efficacia con la omologazione del tribunale il quale provvede in Camera di consiglio su relazione del presidente».*

## 12.0.1

FILIPPIN, LO GIUDICE, CIRINNÀ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di scioglimento  
o di cessazione degli effetti civili del matrimonio)

1. All'articolo 1, primo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: "2. Qualora vi sia accordo tra le parti circa l'intollerabilità della convivenza, è sufficiente la volontà dei coniugi per l'accertamento che la comunione materiale e spirituale non può essere mantenuta o ricostruita".

2. All'articolo 1, primo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sopprimere le seguenti parole: "quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4,".

3. All'articolo 2, primo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sopprimere le seguenti parole: "esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4,"».

## 12.0.2

FILIPPIN, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

### «Art. 12-ter.

(Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione  
degli effetti civili del matrimonio)

1. Dopo l'articolo 3 della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "Art. 3-bis. – Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato:

1) da entrambi i coniugi, congiuntamente, anche in assenza di domanda di separazione, quando non vi siano figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* o maggiorenni privi, senza colpa, di indipendenza economica;

2) da uno dei coniugi o da entrambi se è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale, ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970, ovvero è stato stipulato accordo di

separazione consensuale a seguito di convenzione di negoziazione assistita. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta".

2. La lettera *b*) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni è abrogata.

#### **Art. 12-quater.**

1. L'articolo 4, comma 8, della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "8. Il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché, qualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro età, i figli minori, dà, anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole e, salva esplicita opposizione, rimette i coniugi avanti il tribunale in composizione collegiale ai sensi degli articoli 50-*bis* e 70 del codice di procedura civile per la sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infine nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Qualora alla data di instaurazione del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia ancora pendente il giudizio di separazione con riguardo alle domande accessorie, la causa è assegnata – se possibile – al giudice della separazione personale. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile".

#### **Art. 12-quinquies.**

1. L'articolo 708 del codice di procedura civile è sostituita dal seguente: "Art. 708. - (*Comparizione delle parti e provvedimenti del presidente*). – All'udienza di comparizione il presidente sente i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone – se del caso – la conciliazione. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione. Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, e, salva esplicita opposizione, rimette i coniugi avanti il tribunale in composizione collegiale ai sensi degli articoli 50-*bis* e 70 del codice di procedura civile per la sentenza non definitiva relativa allo stato di separazione. Inoltre nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore. Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento".

#### **Art. 12-sexies.**

1. Al secondo comma dell'articolo 189 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio".

#### **Art. 12-septies.**

(Disposizioni. in materia di comunione)

1. All'articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi, si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini della stessa annotazione".

#### **Art. 12-octies.**

1. Le disposizioni di cui al Capo III si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.

*Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente:* «ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE PERSONALE E DIVORZIO E PER LA RIDUZIONE DEI TEMPI PER L'OTTENIMENTO DEL DIVORZIO».

### 12.0.3

FILIPPIN, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

#### **«Art. 12-bis.**

1. Al secondo capoverso della lettera *b*) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: "tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato".

#### **Art. 12-ter.**

1. Al secondo comma dell'articolo 189 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio".

#### **Art. 12-quater.**

(Disposizioni in materia di comunione)

1. All'articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini della stessa annotazione".

#### **Art. 12-quinquies.**

1. Le disposizioni di cui al Capo III si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data».

*Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente:* «ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE PERSONALE E DIVORZIO E PER LA RIDUZIONE DEI TEMPI PER L'OTTENIMENTO DEL DIVORZIO».

### 12.0.4

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis.**

(Abolizione del tentativo di conciliazione dei coniugi)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) all'articolo 706, il primo periodo del terzo comma è sostituito dal seguente: "Il tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso; il termine per la notificazione del ricorso e del decreto e il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare documenti e memoria difensiva, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2, 3, 4, 5 e 6 e articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché il termine per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Il decreto contiene l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'Ufficio.";

*b*) gli articoli 707; 708 e 709 sono abrogati;

*c*) all'articolo 711 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma primo, sono soppresse le parole: "e curare di conciliarli nel modo indicato nell'articolo 708";

2) il terzo comma è soppresso.

2. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 1 e 2 le parole: ", esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4,", sono soppresse;

b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi 5, 7, 8 e 9 sono soppressi;

2) il comma 10 è sostituito dal seguente: "Il tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso; il termine per la notificazione del ricorso e del decreto e il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare documenti e memoria difensiva, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del codice di procedura civile e articoli 166 e 167, primo e secondo comma del medesimo codice, nonché il termine per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Il decreto contiene l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.";

3) al comma 16, ultimo periodo, le parole: "si applica la procedura di cui al comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "adottata anche d'ufficio; con ordinanza; i provvedimenti ritenuti opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.";

c) all'articolo 5, comma 9, primo periodo, le parole: "avanti al presidente del tribunale", sono soppresse».

#### **12.0.5**

##### **LO GIUDICE**

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis.**

(Autenticazione di sottoscrizioni)

1. L'ufficiale giudiziario può certificare come autentica la firma apposta in sua presenza».

#### **12.0.6**

##### **LO GIUDICE**

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis.**

(Dichiarazioni giurate)

1. Su richiesta di parte, l'ufficiale giudiziario raccoglie dichiarazioni giurate rese dalla stessa, delle quali dà atto in apposito processo verbale».

#### **12.0.7**

##### **LO GIUDICE**

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis.**

(Verbali di accertamento, di constatazione,  
di ricognizione dello stato dei fatti o delle cose)

1. L'ufficiale giudiziario su richiesta di parte e su ordine dell'autorità giudiziaria, effettua accertamenti di carattere materiale – anche avvalendosi dell'ausilio di personale tecnico – redigendo relativo processo verbale, il cui contenuto ha efficacia probatoria ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile».

#### **12.0.8**

##### **DE CRISTOFARO, DE PETRIS**

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 12-bis.**

1. All'articolo 59 del codice di procedura civile, dopo il primo comma aggiungere i seguenti commi:

"L'ufficiale giudiziario, su richiesta di parte o su ordine dell'autorità giudiziaria, effettua accertamenti di carattere materiale – anche avvalendosi dell'ausilio di personale tecnico redigendo relativo processo verbale, il cui contenuto ha efficacia probatoria ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.

Su richiesta di parte, l'ufficiale giudiziario raccoglie dichiarazioni giurate rese dalla stessa, delle quali dà atto in apposito processo verbale.

L'ufficiale giudiziario può certificare come autentica la firma apposta in sua presenza"».

#### 12.0.9

##### LO GIUDICE

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

#### «Art. 12-bis.

(Testimonianza scritta)

1. Il giudice, d'ufficio o su richiesta delle parti, può incaricare l'ufficiale giudiziario a raccogliere, su interpello determinato, la testimonianza scritta di un soggetto, redigendo processo verbale».

#### 12.0.10

##### PICCINELLI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

#### «Art. 12-bis.

1. All'articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato, ovvero ai sensi dell'articolo 191 del codice civile anche prima che venga pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi».

#### 12.0.11

##### STEFANI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

#### «Art. 12-bis.

(Negoziazione assistita incentivi fiscali)

1. Alla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, può essere concesso il beneficio del patrocinio a spese dello Stato, anche per l'assistenza di un avvocato svolta nel corso della procedura partecipativa di negoziazione assistita purché terminata con un accordo. L'ammissione della parte ai benefici del patrocinio a spese dello Stato è di competenza del Tribunale dove risiede la parte, purché siano prodotte la convenzione di negoziazione assistita con, data certa e la copia dell'accordo raggiunto nell'ambito della procedura.

2. Agli accordi raggiunti per mezzo delle procedure previste nella presente legge si applicano alle parti gli stessi vantaggi ed incentivi fiscali previsti nel decreto legislativo n. 28 del 2010 sulla mediazione. L'attestazione, ai fini dei benefici sulle imposte dei redditi, è rilasciata dai legali delle parti, i quali sono responsabili verso l'Agenzia delle Entrate dell'attestazione resa, la falsa attestazione costituisce illecito disciplinare».

Consequentemente all'articolo 22, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 12-bis, comma 2, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

#### 12.0.12

##### BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, PALERMO, BATTISTA, ORELLANA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 12-bis.

(Accertamento della convivenza e della sua cessazione)

1. I commi 1 e 3 dell'articolo 12 si applicano anche all'interruzione del rapporto di convivenza di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni. È competente l'ufficiale dello stato civile del comune presso cui è registrata la famiglia anagrafica.

2. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è sostituito dal seguente:

"Art. 4. – (Famiglia anagrafica). – 1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone fisiche che coabitino in una medesima dimora abituale, sita nello stesso comune, e che siano legate da uno dei seguenti vincoli:

a) matrimonio;

- b) parentela;
  - c) affinità;
  - d) adozione;
  - e) tutela o curatela o all'amministrazione di sostegno;
  - f) altri vincoli affettivi; purché tra persone maggiorenni, anche del medesimo sesso, che dimostrino di coabitare nella stessa dimora da almeno due anni".
2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.».

## Art. 13

### 13.1a

CASSON

*Al capo IV, all'articolo, premettere il seguente:*

#### «Art. 013.

(Modifiche alla disciplina del patrocinio)

1. All'articolo 82, primo comma, del codice di procedura civile sostituire le parole: "euro 1.100" con le seguenti: "euro 10.000"».

### 13.1

CASSON

*All'articolo 13, premettere il seguente:*

#### «Art. 013.

(Modifiche alla disciplina del giudizio di equità)

1. All'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile, sostituire la parola: "millecento" con la seguente: "diecimila"».

### 13.100

CUCCA, RELATORE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

"1. All'articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:  
«Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.»"

### 13.2

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, PALERMO, BATTISTA

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera b) della legge 11 marzo 2014, n. 23, il numero 11 è sostituito dal seguente:

"11) l'individuazione di criteri di maggior rigore nell'applicazione del principio della soccombenza ai fini del carico delle spese del giudizio, con conseguente esclusione del potere discrezionale del giudice di disporre la compensazione delle in casi diversi dalla soccombenza reciproca, dalla novità della questione trattata ovvero dal mutamento della giurisprudenza;"».

### 13.0.1

SUSTA, MARAN

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

#### «Art. 13-bis.

(Tentativo di conciliazione)

1. Nel caso in cui le parti abbiano già esperito il tentativo di conciliazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nonché di negoziazione assistita da un avvocato non si applicano gli articoli 183, terzo comma, e 185 del codice di procedura civile».

### 13.0.2

CASSON

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

#### «Art. 13-bis.

(Pronuncia secondo equità)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) All'articolo 113 sostituire il secondo comma con il seguente: "Il giudice decide secondo equità le cause il cui valore non eccede diecimila euro".
  - b) all'articolo 114, alle parole: "Il giudice" sono anteposte le seguenti: "Fermo quanto previsto dall'articolo 113,";

c) all'articolo 339, terzo comma, le parole: "del giudice di pace", sono soppresse».

### 13.0.3

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, LO GIUDICE

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

#### «Art. 13-bis.

(Modifiche alla disciplina del contenuto della sentenza)

1. All'articolo 132 del codice di procedura civile sono aggiunti, i fine, i seguenti commi:

"La motivazione della sentenza che definisce il giudizio in grado di appello può consistere, in tutto o in parte, nel richiamo alla motivazione del provvedimento impugnato.

Nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4) la sentenza che è pronunciata dalla Corte di cassazione può essere costituita anche dalla sola risposta ai quesiti di diritto posti dalle parti, con il semplice richiamo agli effetti della motivazione delle sentenze che già hanno deciso di questioni simili a quelle controverse e a cui è ritenuto di fare rimando"».

### 13.0.4

CASSON

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

#### «Art. 13-bis

(Riduzione di termini processuali per la minore durata del giudizio)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 163-bis, primo comma, le parole: "novanta" e "centocinquanta" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "quarantacinque" e "settantacinque";

b) all'articolo-168-bis, ultimo comma, la parola: "quarantacinque" è sostituita dalla seguente: "venticinque";

c) all'articolo 183, comma sesto, al numero 1) sostituire la parola: "trenta" con la seguente: "quindici"; al numero 2) sostituire la parola: "trenta" con la seguente: "quindici"; al numero 1) sostituire la parola: "venti" con la seguente: "dieci";

d) all'articolo 183, comma settimo, la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "quindici";

e) all'articolo 186-quater, ultimo comma, la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "quindici"».

### 13.0.5

SUSTA, MARAN

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

#### «Art. 13-bis.

(Termini per comparire)

1. All'articolo 163-bis del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "novanta" e "centocinquanta" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "quarantacinque" e "centoventi"».

### 13.0.6

CASSON

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

#### «Art. 13-bis.

(Modifiche alla disciplina della comparsa di risposta)

1. All'articolo 167, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: "sui fatti" sono inserite le seguenti: "e gli elementi di diritto"».

### 13.0.7

CASSON

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

#### «Art. 13-bis.

(Disposizioni per l'accelerazione del processo civile)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma dell'articolo 170 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Tale disposizione si applica anche agli atti di impugnazione";

b) all'articolo 175 il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il giudice assicura la ragionevole durata del processo ed esercita tutti i poteri intesi a consentirne il più sollecito e leale svolgimento";



c) all'articolo 195, terzo comma, secondo periodo, le parole da: "entro il quale" fino a: "successiva udienza" sono sostituite dalle seguenti: ", non superiore a dieci giorni dalla trasmissione della relazione, entro il quale le parti devono comunicare al consulente le proprie osservazioni sulla relazione stessa e il termine, anteriore alla successiva udienza e non superiore a sei giorni da tale comunicazione";

d) all'articolo 281-*quinquies*, al primo periodo del secondo comma; la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "quindici" e dopo il medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente: "È sempre tenuto alla redazione e al deposito della sentenza il giudice innanzi al quale sono state precisate le conclusioni o innanzi al quale si sia svolta la discussione orale"».

### 13.0.8

SUSTA, MARAN

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

#### «Art. 13-bis.

(Memorie e richieste istruttorie)

1. All'articolo 183 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al sesto comma, numero 1), aggiungere, in fine le seguenti parole: "o modificate nonché all'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali" e sopprimere il numero 2);

b) al settimo comma, le parole: "provvede sulle richieste", fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "provvede, nella stessa udienza di trattazione, sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. L'assunzione delle prove deve essere esaurita in tale udienza"».

#### Art. 14

### 14.1

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

All'articolo 14, premettere il seguente:

#### «Art. 014.

(Modifiche all'articolo 183 del codice di procedura civile sulla prima comparizione delle parti e trattazione della causa)

1. L'articolo 183 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"183 (*Prima comparizione delle parti e trattazione della causa*). – I. All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e, la trattazione il giudice istruttore adotta le determinazioni necessarie per assicurare il rispetto del principio del contraddittorio ed il sollecito e leale svolgimento del procedimento; quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, all'articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dell'articolo 167, secondo e terzo comma, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma;

II. Quando pronuncia i provvedimenti: di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione. Si applicano gli articoli 163-*bis*, 166 e 167. Può fissare una nuova udienza anche quando ciò è indispensabile per garantire il pieno esercizio del diritto di difesa.

III. Il giudice istruttore, se non provvede a norma dell'articolo 291-*bis*, fissa una nuova o udienza se intende procedere a norma dell'articolo 185.

IV. Nell'udienza di trattazione, ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del secondo e terzo comma, il giudice, sentite le parti, valutata la complessità della lite o degli accertamenti istruttori già richiesti, può invitare le parti ad indicare in udienza i mezzi di prova ulteriori, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria, fissando una nuova udienza per l'assunzione delle prove ritenute ammissibili e rilevanti.

V. Qualora proceda secondo quanto previsto al comma precedente, il giudice, chiusa l'istruzione, invita le parti nella stessa udienza a precisare le conclusioni e provvede a norma degli articoli 281-*quinquies* ovvero 281-*sexies*.

VI. Ove la complessità della causa non consenta di procedere secondo quanto previsto al quarto e al quinto comma, il giudice, con provvedimento motivato nel quale indica le questioni, anche rilevabili d'ufficio, delle quali ritiene opportuna la trattazione scritta, concede alle parti termini perentori non superiori a un mese per il deposito di memorie e, ove necessario, di ulteriori venti giorni per il deposito di repliche e fissa entro i trenta giorni successivi l'udienza, nella quale provvede a norma del quarto comma, ovvero provvede a norma dell'articolo 189.

VII. Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro un mese.

VIII. In tutti i casi in cui vengano disposti d'ufficio mezzi in prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine, perentorio assegnato dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari .in relazione ai primi nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma.

IX. Con l'ordinanza, che ammette le prove il giudice può in ogni caso disporre qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio delle parti; all'interrogatorio disposto dal giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui al terzo comma"«.

#### **14.2**

**BUCCARELLA**

*Sopprimere l'articolo.*

#### **14.3**

**STEFANI**

*Sopprimere l'articolo.*

#### **14.4**

**BUCCARELLA, CAPPELLETTI**

*Al comma 1, capoverso «183-bis», primo periodo, dopo la parola: «Trattazione» inserire le seguenti: «, decorsi i termini di cui all'articolo 183, sesto comma».*

#### **14.5**

**PAGLIARI**

*Al comma 1, sostituire le parole: «ordinanza non impugnabile» con le parole: «ordinanza impugnabile».*

#### **14.6**

**CASSON**

*Al comma 1, capoverso «183-bis» all'ultimo periodo del primo comma sostituire le parole: «può fissare» con la seguente: «fissa».*

#### **14.7**

**BUCCARELLA, CAPPELLETTI**

*Al comma 1, capoverso «183-bis» secondo periodo, sostituire le parole: «può fissare» con le seguenti: «fissa».*

#### **14.8**

**GINETTI**

*Al comma 1, capoverso «183-bis» sostituire le parole: «termine perentorio non superiore a quindici giorni» con le seguenti: «termine perentorio non inferiore a quindici giorni prima dell'udienza».*

#### **14.0.1**

**SUSTA, MARAN**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 14-bis.**

(Precisione delle conclusioni)

1. All'articolo 189, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «davanti a lui le conclusini» sono sostituite dalle seguenti: «per iscritto, mediante memoria da depositare o inviare in via telematica in cancelleria, entro trenta giorni dalla rimessione della causa al collegio,».

#### **14.0.2**

**STEFANI**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 14-bis.**

(Competenza del giudice di pace)

1. L'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquantamila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

2. Il giudice di pace è altresì competente, per tutte le cause di risarcimento del danno: "per fatto illecito di cui agli articoli 2043 e ss del codice civile ad esclusione del danno da perdita della vita nonché, ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e, dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del

lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni.

3. È competente qualunque ne sia il valore:

- a) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
- b) per le cause ed i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici ed opposizione alle deliberazioni approvate dall'assemblea dei condomini;
- c) per le cause in materia di contratti del consumatore;
- d) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori d'immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.
- e) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;
- f) per i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che non in possesso di terzi».

### **14.0.3**

**STEFANI**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*

#### **«Art. 14-bis.**

(Modifiche agli articoli 637 e 645 del codice di procedura civile)

1. Al primo comma dell'articolo 637 del codice di procedura civile le parole: "o, in composizione monocratica, il tribunale competente per la domanda proposta in via ordinaria", sono soppresse.

2. Al primo comma dell'articolo 645 del codice di procedura civile le parole: "al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto" sono sostituite dalle seguenti: "competente per materia ai sensi degli articoli 7 e 9".

3. I giudizi civili di cui ai commi precedenti pendenti dinanzi ai tribunali alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono attribuiti al giudice di pace territorialmente competente, con esclusione delle cause già assunte in decisione e che non rimesse fu istruttoria».

#### Art. 15

### **15.1**

**LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, SCALIA**

*Sopprimere l'articolo.*

### **15.3**

**BUCCARELLA, CAPPELLETTI**

*Sopprimere l'articolo.*

### **15.4**

**CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA**

*Sopprimere l'articolo.*

### **15.5**

**CHIAVAROLI**

*Sopprimere l'articolo.*

### **15.6**

**CASSON**

*Al capoverso «257-ter» comma primo, alle parole: «La parte può produrre», preporre le seguenti parole: «Nelle cause aventi ad oggetto diritti disponibili».*

### **15.7**

**CASSON**

*Al comma 1, capoverso «257-ter», primo comma, sostituire le parole da: «, che, previa identificazione», fino alla fine del periodo, con le seguenti parole: «. Quest'ultimo, previa identificazione a norma dell'articolo 252, attesta l'autenticità della dichiarazione e l'avvenuto avvertimento del dichiarante, ai sensi del comma 2».*

### **15.8**

**BUCCARELLA, CAPPELLETTI**

*Al comma 1, capoverso, dopo la parola: «autenticità», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «limitatamente alla provenienza delle dichiarazioni del soggetto che sottoscrive la dichiarazione».*

#### **15.9**

**BARANI**

*Al comma 1, capoverso «257-ter», il primo periodo è sostituito con il seguente: «La parte può produrre sui fatti rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore che abbia proceduto all'identificazione a nonna dell'articolo 252».*

#### **15.10**

**STEFANI, CENTINAIO**

*Al comma 1, capoverso articolo «257-ter», primo periodo, dopo le parole: «previa identificazione», è aggiunta la parola: «anche».*

#### **15.11**

**STEFANI**

*Al comma 1, capoverso articolo «257-ter», dopo le parole: «ne attesta l'autenticità», aggiungere la frase: «della sottoscrizione e sull'avere reso al terzo l'avvertimento di cui al comma 2».*

#### **15.0.1**

**FILIPPIN**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 15-bis.**

1. Al codice di procedura civile, dopo l'articolo 257-bis è aggiunto il seguente: «251-ter - (Dichiarazioni scritte) – 1. La parte può produrre, sui fatti rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore, che, previa identificazione a norma dell'articolo 252, ne attesta l'autenticità. Il difensore avverte che la dichiarazione, può essere utilizzata in giudizio delle conseguenze di false dichiarazioni e che il giudice può disporre anche d'ufficio che sia chiamato a deporre come testimone.

2. I difensori delle parti possono concordare di assumere le testimonianze ammesse dal giudice presso i propri studi professionali. I difensori di comune accordo possono altresì verbalizzare le dichiarazioni oppure possono assumere la testimonianza presso lo studio di un notaio che provvederà quindi alla relativa verbalizzazione».

Art. 16

#### **16.1**

**BUCCARELLA, BERTOROTTA**

*Sopprimere l'articolo.*

#### **16.2**

**STEFANI, CENTINAIO**

*Sopprimere l'articolo.*

#### **16.3**

**ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) al comma 1, le parole: "dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° al 31 agosto di ciascun anno";

b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per i termini previsti dagli ordinamenti civile e penale per il deposito delle sentenze"».

#### **16.4**

**BUCCARELLA, BERTOROTTA**

*Al comma 1, sostituire la parola: «dai 6 al 31 agosto di ciascun anno» con le seguenti: «dall'1° agosto al 10 settembre di ciascun anno».*

#### **16.5**

**CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dal 6 al 31 agosto di ciascun anno» con le seguenti: «dal 1° agosto al 5 settembre di ciascun anno».*

#### **16.6**

**BUCCARELLA, BERTOROTTA**

*Al comma 1, sostituire la parole: «dal 6 al 31 agosto di ciascun anno» con le seguenti: «dal 1° al 31 agosto di ciascun anno».*

#### **16.7**

**ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dal 6 agosto al 31 agosto di ciascun anno», con le seguenti: «dal 1° al 31 agosto di ciascun anno».*

#### **16.8**

**STEFANI**

*Al comma 1, sostituire la parola: «6» con la seguente: «1».*

#### **16.9**

**BERTOROTTA**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dal 6 al 31 di agosto di ciascun anno» con le seguenti: «dal 6 agosto al 15 settembre».*

#### **16.10**

**CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dal 6 al 31 di agosto di ciascun anno» con le seguenti: «dal 6 agosto al 10 settembre di ciascun anno».*

#### **16.11**

**CASSON**

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sostituire le parole: «dal 6 al 31 agosto», con le seguenti: «dal 6 agosto al 6 settembre»;*

*b) al comma 2, capoverso «Art. 8-bis», al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Durante il periodo di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e successive modificazioni, non decorre per i magistrati il termine per il deposito dei provvedimenti, salvo per gli affari giudiziari urgenti che possono essere trattati nel periodo feriale».*

#### **16.12**

**BUCCARELLA, BERTOROTTA**

*Al comma 1, sostituire la parole «dal 6 al 31 agosto di ciascun anno», con le seguenti: «dal 7 agosto al 7 settembre di ciascun anno».*

#### **16.13**

**ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «e per i termini previsti dagli ordinamenti civile e penale per il deposito delle sentenze».*

#### **16.14**

**BARANI**

*Al comma 2, il capoverso «Art. 8-bis», è sostituito con il seguente:*

*«Art. 8-bis. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato, hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937».*

#### **16.15**

**BARANI**

*Al comma 2, il capoverso «Art. 8-bis», è sostituito con il seguente:*

*«Art. 8-bis. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato, hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni».*

#### **16.16**

## CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

*Al comma 2, sostituire le parole: «di trenta giorni», con le seguenti: «di trentasei giorni. Nei primi sei giorni definiscono gli affari e gli atti in corso».*

### 16.17

#### STEFANI

*Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Durante il periodo di cui al comma 1 non decorre per i magistrati il termine per il deposito dei provvedimenti, salvo per gli affari giudiziari urgenti che possono essere trattati nel periodo feriale».*

### 16.0.1

#### LO GIUDICE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 16-bis.**

(Termini di validità del precetto)

1. Il precetto diventa inefficace se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è stata presentata richiesta di conseguente esecuzione».

### 16.0.2

#### ICHINO, SUSTA, MARAN

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

##### **«Art. 16-bis.**

1. I commi da 47 a 69 dell'articolo 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono abrogati.

2. Per i procedimenti già introdotti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i quali non siano state ancora sentite le parti, il giudice fissa un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta per l'integrazione degli atti introduttivi ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura civile».

*Consequentemente alla rubrica del Capo IV aggiungere, in fine, le seguenti parole «e del rito del lavoro».*

### 16.0.3

#### STEFANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 16-bis.**

(Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace)

1. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

"1.-ter. In attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato che esercita le funzioni di giudice di pace alla scadenza del terzo mandato, ovvero che sia stato prorogato, viene rinnovato nell'incarico, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui al comma 2-bis, per ulteriori tre mandati della durata di quattro anni ciascuno, salva comunque la cessazione dalle funzioni al settantacinquesimo anno di età.

1-quater. Il magistrato che alla scadenza del terzo quadriennio di cui al precedente comma 1-ter non abbia raggiunto il predetto limite di età, viene rinnovato nell'incarico subordinatamente al giudizio di idoneità di cui al comma 2-bis, per un ulteriore mandato della durata di quattro anni"».

### 16.0.4

#### D'ASCOLA, GIOVANARDI, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente capo:*

##### **«Capo IV-bis.**

*Disposizioni generali in materia di processo del lavoro*

##### **Art. 16-bis.**

(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92)

1. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012 n. 92, 1 commi 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69 sono abrogati:

2. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con quanto disposto dal presente articolo;

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 legge 20 maggio 1970 n. 300 e successive modificazioni a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge».

## 16.0.5

CALIENDO, CARDIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### «Art. 16-bis.

(Interventi per l'efficienza degli uffici giudiziari)

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 n. 114 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "contabili e militari" sono sostituite con le parole "contabili, militari e avvocati dello Stato";

b) dopo le parole "sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015" sono aggiunte le seguenti: "per i magistrati che compiranno il settantacinquesimo, il settantaquattresimo e il settantatreesimo anno nel corso" dell'anno 2016; sino al 31 dicembre 2016 per i magistrati che compiranno il settantaquattresimo e il settantatreesimo anno nel corso dell'anno 2017; sino al 31 dicembre 2017 per i magistrati che compiranno il settantatreesimo, settantaduesimo e il settantunesimo anno nel corso dell'anno 2018".

2. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008 n. 143 convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008 n. 181 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 alla lettera b) alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole "per il quadriennio 2015-2018 la quota minima da destinare al Ministero della Giustizia è fissata in misura non inferiore alla metà";

b) al comma 1-bis alla fine del periodo è aggiunto il seguente "per il quadriennio 2015-2018, con apposito decreto il Ministro della Giustizia riserva l'ammontare del 10 per cento delle quote complessive attribuite al Ministero all'erogazione di incentivi in favore del personale amministrativo che presta servizio presso gli uffici giudiziari, determinando altresì i criteri di spettanza e gli indici di valutazione che danno titolo alla misura incentivante"».

## 16.0.6

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

### «Art. 16-bis.

(modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, in materia di contributo unificato)

1. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 è sostituito dal seguente:

"Art. 13. (Importi). – 1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 10 dicembre 1970, n. 898;

b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5,200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;

c) euro 150 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

d) euro 250 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di valore indeterminabile;

e) euro 350 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 150.000;

f) euro 450 per i processi di valore superiore a euro 150.000 e fino a euro 260.000;

g) euro 600 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

h) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 520.000 e fino a euro 1.000.000;

i) euro 1.000 per i processi di valore superiore a euro 1.000.000.

2. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è aumentato della metà.

3. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro:

a) euro 50 per i processi di valore fino a euro 10.000;

b) euro 100 per i processi di valore superiore a euro 10.000 e fino a euro 30.000;

c) euro 150 per i processi di valore superiore a euro 30.000 e fino a euro 60.000;

d) euro 200 per i processi di valore superiore a euro 60.000.

4. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 25.

5. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo è pari a quello del comma 3.

6. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo 1, del Codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-*bis*. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.

7. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 200.

8. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera *i*). Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-*quater*, lettera *f*).

9. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:

*a*) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 150. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

*b*) per le controversie concernenti i rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 6;

*c*) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 giugno 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 500;

*d*) per ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere *a*) e *b*), del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 500 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 1.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 2.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 14, il contributo dovuto è di euro 2.000;

*e*) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 350.

10. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:

*a*) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;

*b*) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;

*c*) euro 100 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie di valore indeterminabile;

*d*) euro 200 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;

*e*) euro 350 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;

*f*) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 200.000".

Le disposizioni, di cui al presente comma si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

*Consequentemente, all'articolo 22, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 16-*bis*, valutate in 50 milioni di euro nel 2014 e in 300 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

*a*) ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento", al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata del 5 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nazionale del contratto.

*b*) a decorrere dall'anno 2014, l'imposta di bollo di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica nella misura del 23 per mille;



c) coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoni ali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà pari al 15 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2014. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo. Le somme derivanti dalla presente disposizione concorrono integralmente al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 16-*bis* del presente decreto-legge;

d) a decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento della raccolta delle somme giocate».

## Art. 17

### 17.1

**FALANGA**

*Sopprimere l'articolo.*

### 17.2

**CHIAVAROLI**

*Sopprimere l'articolo.*

### 17.3

**DI MAGGIO**

*Sopprimere l'articolo.*

### 17.4

**STEFANI, CENTINAIO**

*Al comma 1, capoverso articolo 1284 codice civile, è sostituito dal seguente: «Se le parti non ne hanno determinato la misura, il Giudice, in sentenza, può condannare la parte soccombente a pagare, oltre alla sorte capitale, gli interessi al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale».*

### 17.5

**ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN**

*Al comma 1, sostituire il primo capoverso con il seguente: «Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio il procedimento di negoziazione di cui all'articolo 2 o un procedimento giudiziarie o arbitrale o di mediazione il saggio degli interessi legali è pari a quella previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».*

### 17.6

**ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN**

*Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le seguenti parole: «da quando ha inizio un procedimento di cognizione».*

### 17.7

**ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN**

*Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «da quando ha inizio un procedimento, di cognizione», con le seguenti parole: «dalla comunicazione o dall'invito a stipulare la convenzione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132».*

### 17.8

**ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN**

*Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «da quando ha inizio un procedimento di cognizione», con le seguenti: «dalla messa in mora».*

## 17.9

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 2 sopprimere le parole: «rispetto ai procedimenti iniziali».*

## 17.10

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*Al comma 2, sostituire la parola: «iniziati» con la seguente: «anche pendenti» nonchè le parole: «a decorrere dal» con le seguenti: «alla data del».*

## 17.11

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 2 sopprimere la parola «trentesimo».*

## 17.0.1

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 17-bis.

1. Al primo comma dell'articolo 481 del codice di procedura civile, le parole "non è iniziata l'esecuzione" sono sostituite dalle seguenti: «non è stata presentata richiesta di conseguente esecuzione"».

## 17.0.2

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, PALERMO, BATTISTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 17-bis.

(Esecuzione delle sentenze definitive condanna nei confronti dello Stato)

1. Dopo l'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è inserito il seguente:

"Art. 9-bis. – (Compensazione dei crediti da condanna giurisdizionale dello Stato). – 1. crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati, nei confronti dello Stato o della pubblica amministrazione statale convenuta, per il passaggio giudicato di una sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro, possono essere compensati, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successive modificazioni, con le somme dovute, a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche o giuridiche, dal contribuente beneficiario della sentenza di condanna. Il contribuente trattiene l'importo del credito, mediante riduzione delle somme così dovute, purché il credito:

a) non sia stato soddisfatto. A tal fine la compensazione avviene con modalità, idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito, stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

b) sia stato dichiarato da sentenza di un organo giurisdizionale dotata, ai sensi dell'articolo 474, secondo comma, numero 1 del codice di procedura civile, di efficacia esecutiva. A tal fine la sentenza è inclusa nell'elenco che, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, deve essere presentato all'Amministrazione finanziaria in via telematica; ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998; e successive modificazioni.

2. Nelle controversie di cui ai commi 6-bis e 6-quater dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia; di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il contributo unificato versato dal privato ricorrente dà luogo alla compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con le modalità di cui al comma 1, laddove concorrano tutte le seguenti condizioni:

a) effettivo versamento del contributo, in assenza del patrocinio a spese dello Stato;

b) passaggio in giudicato della sentenza di condanna alle spese, nei confronti dello Stato o della pubblica amministrazione statale convenuta;

c) mancata inclusione dell'ammontare del contributo nel giudizio di ottemperanza ovvero nell'istanza di precetto esecutivo per l'esecuzione della sentenza imputazione al periodo d'imposta immediatamente successivo al passaggio in giudicato di cui alla lettera b).

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, all'equo indennizzo riconosciuto a norma della legge 24 marzo 2001, n. 80 si applica la procedura di cui al comma 1. Ai fini dell'articolo 474, secondo comma, numero 1 del codice di procedura civile, è attribuita efficacia esecutiva all'equo indennizzo accordato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello stato italiano ai

sensi dell'articolo 41 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

4. Agli oneri derivati dall'applicazione della presente legge, valutati in 135.000 euro per l'anno 2014 e in 540.000 euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano, o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze; sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma Giustizia civile e penale della missione Giustizia dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo".

2. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo l'articolo 5-*quater* è inserito il seguente:

"Art. 5-*quater* 1. (Esecuzione forzata). – 1. Al fine di assicurare un'ordinata programmazione dei pagamenti dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge, non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi e le contabilità speciali del Ministero dell'economia e delle finanze destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89. La riscossione coattiva di somme liquidate a norma della presente legge avviene esclusivamente secondo le disposizioni recate dal presente articolo.

2. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinati al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ad iniziativa dei creditori delle somme di cui al comma 1, neppure sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso la Tesoreria centrale e presso le Tesorerie provinciali dello Stato. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati alla Tesoreria centrale e alle Tesorerie provinciali dello Stato non determinano obblighi di accantonamento da parte delle Tesorerie medesime, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate. Le Tesorerie in tali casi rendono dichiarazione negativa, richiamando gli estremi della presente disposizione di legge.

3. I creditori delle somme di cui al comma 1, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, eseguono i pignoramenti e i sequestri esclusivamente secondo le disposizioni del libro III, titolo II, capo II del codice di procedura civile, con atto notificato ai Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero al funzionario delegato del distretto in cui è stato emesso il provvedimento di pagamento relativamente alle somme pignorate. L'atto di cui al primo periodo allega pena di nullità rilevabile d'ufficio, il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione, dotato di efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo 474, secondo comma, numero 1 del codice di procedura civile. L'ufficio competente presso i Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2, a cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, ovvero il funzionario e delegato sono tenuti a vincolare l'ammontare per cui si procede, sempreché esistano in contabilità fondi soggetti ad esecuzione forzata; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi.

4. L'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge, ivi compresi quelli accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni interessate".

3. All'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i commi 6 e 7 sono abrogati».

### 17.0.3

**BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, PALERMO, BATTISTA**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 17-bis.**

(Precetto e rivalsa a seguito di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo)

1. Ai fini dell'articolo 474, secondo comma, n. 1 del codice di procedura civile, è attribuita efficacia esecutiva all'equo indennizzo riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il precetto notificato nei confronti del Presidente del consiglio dei ministri è altresì comunicato, a cura della cancelleria; al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'avvio del procedimento di rivalsa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e comunque, nei confronti di coloro che abbiano concorso a determinare l'inadempimento degli obblighi convenzionali, assunti dallo Stato italiano ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 84, accertato nella sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo».

## Art. 18

### 18.1

**ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al libro terzo del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 518, sesto comma, è sostituito dal seguente:

"Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare, entro trenta giorni dalla consegna, nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie degli atti cui al periodo precedente, attestati conformi dal procuratore del creditore. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo dell'esente comma sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore";

b) l'articolo 543, quarto comma, è sostituito dal seguente:

"Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare, entro trenta giorni dalla consegna, nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, attestati conformi dal procuratore del creditore. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione al ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.";

c) l'articolo 557 è sostituito dal seguente:

"Art. 557 – (*Deposito dell'atto di pignoramento*). – 1. Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il creditore deve depositare, entro trenta giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento, nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione, attestati conformi dal procuratore del creditore. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore".

*Conseguentemente, all'articolo 19, comma 1, lettera d), capoverso "art. 492-bis", comma 3, sostituire le parole: «dieci giorni», con le seguenti: «trenta giorni».*

### 18.2

**ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN**

*Al comma 1, lettere a) e c), sostituire le parole: «dieci giorni», ovunque ricorrano, con le seguenti: «trenta giorni».*

*Conseguentemente, all'articolo 19; comma 1, lettera d) capoverso «Art. 492-bis», comma 3, sostituire le parole: «dieci giorni», con le seguenti: «trenta giorni».*

### 18.3

**STEFANI, CENTINAIO**

*Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 518, le parole: «dieci giorni» sono sostituite con le seguenti parole: «trenta giorni».*

#### **18.4**

**BUCCARELLA, CAPPELLETTI**

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «trenta giorni».*

#### **18.5**

**CASSON**

*Al comma 1, lettera a), al sesto comma dell'articolo 518, ivi richiamato, al secondo periodo, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «venti».*

#### **18.6**

**STEFANI, CENTINAIO**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «art. 518», dopo le parole: «dieci giorni dalla» aggiungere le parole: «La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore».*

#### **18.7**

**STEFANI**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «art. 518», dopo le parole: «dieci giorni dalla» aggiungere le parole: «di effettiva».*

#### **18.8**

**STEFANI**

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 543», dopo le parole: «trenta giorni dalla» aggiungere le seguenti: «data di effettiva».*

#### **18.9**

**CAPPELLETTI**

*Al comma 1, lettera c), capoverso «art. 557», sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «trenta giorni».*

#### **18.10**

**STEFANI, CENTINAIO**

*Al comma 1, lettera c), capoverso «art. 557». le parole: «giorni», sono sostituite con le parole: «trenta giorni».*

#### **18.11**

**STEFANI**

*Al comma 1, lettera c), capoverso «art. 557». le parole: «giorni dalla» aggiungete le parole: «data di effettiva».*

#### **18.0.1**

**LO GIUDICE**

*Al capo V, dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art.18-bis.**

(Dichiarazione del debitore pignorato)

1. Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolta al debitore ad effettuare, al momento presso l'ufficiale giudiziario messo oppure successivamente presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio».

#### **18.0.2**

**LO GIUDICE**

*Al Capo V dopo l'articolo inserire il seguente:*

##### **«Art.18-bis.**

(Atti urgenti)

1. I diritti e le indennità di trasferta sono triplicati per gli atti urgenti. Si considera urgente l'atto da eseguirsi entro tre giorni per richiesta ai parte o per termine di legge».

Art. 19

#### **19.1**

**GINETTI**

*Al comma riportare le seguenti modificazioni:*

«a) sostituire la lettera a) con la seguente: a all'articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Per l'esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.";

b) dopo la lettera d) inserire la seguente: d-bis) dopo l'articolo 521 inserire il seguente:

**"Art. 521-bis.**

(Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi)

Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l'intimazione, a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie che è autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.

Al momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante a mezzo posta elettronica certificata; ove possibile.

Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma.

Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione.

Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo"».

## **19.2**

### **DE CRISTOFARO, DE PETRIS**

*Al comma 1, capoverso: «Art. 26-bis», lettera c), premettere il seguente:*

«01. il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il pignoramento deve altresì contenere l'invito al debitore ad effettuare direttamente all'ufficiale giudiziario presente, o presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, con l'avvenimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice"».

## **19.3**

### **GINETTI**

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:*

«b-bis) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

"Art. 59. – (Attività dell'ufficiale giudiziario e del funzionario). L'ufficiale giudiziario e il funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti provvedono all'esecuzione dei provvedimenti del giudice, eseguono la notificazione e l'esecuzione degli atti ed esercitano tutti gli altri compiti che la legge attribuisce all'ufficiale giudiziario";

b-ter) all'articolo 126 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"L'ufficiale giudiziario per la redazione dei processi verbali e delle relate di notificazione e di qualsiasi altra attività che la legge ed i regolamenti gli attribuiscono, può avvalersi dei sistemi informatici ivi compresa la sottoscrizione in forma digitale degli stessi e, ove occorre, anche la sottoscrizione digitale delle parti che intervengono negli atti dello stesso-ufficiale giudiziario".

b-quater) dopo l'articolo 479 è inserito il seguente:

"Art. 479-bis. – (Attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose finalizzate all'esecuzione). – Al fine di acquisire elementi di fatto utili per porre in esecuzione il titolo esecutivo, ovvero la prova dei presupposti ai quali è eventualmente subordinata, compresi quelli previsti dall'articolo 614-bis, il creditore può chiedere all'ufficiale giudiziario presso l'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione e previa esibizione del titolo notificato al debitore di compiere attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose. Nel caso in cui, nell'espletamento delle attività previste al primo comma, insorgano difficoltà che non ammettono dilazioni, l'ufficiale giudiziario rimette ogni decisione al giudice competente per la successiva esecuzione, il quale decide con ordinanza, reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies.

Le operazioni previste dal primo comma, previa anticipazione delle spese ad opera del creditore istante; sono verbalizzate anche mediante idonei strumenti di rappresentazione audiovisiva, adeguatamente documentata su supporti allegati al verbale, con modalità tali da garantire l'inalterabilità dei dati.

Del verbale delle operazioni, una volta completato; è rilasciata copia autentica al creditore istante e, a richiesta, al soggetto nei cui confronti sono state espletate le operazioni.

Le contestazioni delle parti vanno proposte, nelle forme e nei termini stabiliti dall'articolo 617, al giudice competente per la successiva esecuzione"».

#### **19.4**

**ZIZZA, ALICATA, BRUNI**

*Al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:*

«b-bis) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

"Art. 59. - (Attività dell'ufficiale giudiziario e del funzionario). – L'ufficiale giudiziario e il funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti provvedono all'esecuzione dei provvedimenti del giudice, eseguono la notificazione e l'esecuzione degli atti ed esercitano tutti gli altri compiti che la legge attribuisce all'ufficiale giudiziario"».

#### **19.5**

**ZIZZA, ALICATA, BRUNI**

*Al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:*

«b-bis) all'articolo 126 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"L'ufficiale giudiziario, per la redazione dei processi verbali e delle relate di notificazione e di qualsiasi altra attività che la legge ed i regolamenti gli attribuiscono, può avvalersi dei sistemi informatici ivi compresa la sottoscrizione in forma digitale degli stessi e, ove occorre; anche la sottoscrizione digitale delle parti che intervengono negli atti dello stesso ufficiale giudiziario"».

#### **19.6**

**ZIZZA, ALICATA, BRUNI**

*Al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:*

«b-bis) dopo l'articolo 479 è inserito il seguente:

"Art. 479-bis. - (Attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose finalizzate all'esecuzione). – Al fine di acquisire elementi di fatto utili per porre in esecuzione il titolo esecutivo; ovvero la prova dei presupposti ai quali è eventualmente subordinata, compresi quelli previsti dall'articolo 614-bis, il creditore può chiedere all'ufficiale giudiziario presso l'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione e previa esibizione del titolo notificato al debitore di compiere attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose.

Nel caso in cui, nell'espletamento dell'attività previste al primo comma; insorgano difficoltà che non ammettono dilazioni, l'ufficiale giudiziario rimette ogni decisione al giudice competente per la successiva esecuzione, il quale decide con ordinanza, reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies.

Le operazioni previste dal primo comma, previa anticipazione delle spese ad opera del creditore istante, sono verbalizzate anche mediante idonei strumenti di rappresentazione audiovisiva, adeguatamente documentata su supporti allegati al verbale, con modalità tali da garantire l'inalterabilità dei dati:

Del verbale delle operazioni, una volta completato, è rilasciata copia autentica al creditore istante e, a richiesta, al soggetto nei cui confronti sono state espletate le operazioni.

Le contestazioni delle parti vanno proposte, nelle forme e nei termini stabiliti dall'articolo 617, al giudice competente per la successiva esecuzione"».

#### **19.7**

## STEFANI

Al comma 1, la lettera d), capoverso «Art. 49» è sostituita dalla seguente:

"Art. 492-bis. - (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare). – Su istanza del procuratore del creditore procedente; il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547 del codice procedura civile, dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

Con l'autorizzazione di cui al primo comma, il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che il procuratore del creditore munito di procura per la fase esecutiva possa procedere alla ricerca telematica, tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso cui è iscritto; l'accesso avviene su richiesta scritta inviata tramite posta certificata al Consiglio dell'ordine degli Avvocati del procuratore del creditore. Alla richiesta di accesso deve essere allegato il provvedimento del Presidente del tribunale di cui al primo comma. L'accesso avviene mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni di accesso il Consiglio dell'Ordine interrogante trasmette, quanto prima, al legale del creditore gli estratti integrali delle interrogazioni, in formato informatico a mezzo posta elettronica, ovvero, se non possibile, a mezzo telefax. È fatto divieto al legale del creditore ed alla parte dalla stessa rappresentata di trattare ulteriormente o per altre finalità i dati ricevuti, diffonderli o costituire una banca dati. La violazione di questo divieto oltre ad essere sanzionata ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, costituisce illecito disciplinare per l'avvocato".

*e conseguentemente*

dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis): Dopo l'Art. 155 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile sono introdotti i seguente articoli:

1) Articolo 155-bis. - (Modalità di accesso alle banche dati). – Il Ministro della giustizia individua i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al primo comma dell'articolo 492-bis del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere che il procuratore del creditore tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati può integrare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati.

2. Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. È istituito, presso ogni Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il registro cronologico denominato "Modello ricerca beni", conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma.

4. L'accesso alle banche dati da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di cui all'articolo 492-bis del codice ed a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo 155-quinquies.

2) Articolo 155-ter. - (Accesso alle banche dati tramite i gestori). – Sino all'entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 155-quater, primo comma, e in ogni caso, quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non dovessero risultare funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater le medesime informazioni.

3) Articolo 155-quater. - (Accesso alle banche dati da parte dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati). – Il legale del creditore corrisponde al Consiglio dell'Ordine per ogni accesso una somma determinata annualmente dallo stesso Consiglio a titolo di rimborso dei costi sostenuti per istituire e mantenere il servizio di accesso.

Per tale attività di ricerca il procuratore del creditore ha diritto di ottenere dal cliente solo il rimborso di quanto speso per l'accesso di cui al comma 1.



Il decreto di cui al primo comma dell'articolo 155-*bis* individua le modalità operative degli accessi espletati dai Consigli dell'Ordine, nonché i modi di vigilanza, ispezioni e controlli sulla regolarità del servizio".

4) Articolo 164-*bis*. – (*Infruttuosità dell'espropriazione forzata*) – Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo;

*e conseguentemente:*

il comma 2 è soppresso.

#### **19.8**

**GINETTI**

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 492-*bis*», sopprimere il primo comma.*

#### **19.9**

**ZIZZA, ALICATA**

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 492-*bis*», sopprimere il primo comma.*

#### **19.10**

**STEFANI, CENTINAIO**

*Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 492, il primo e secondo periodo, sono sostituiti dal seguente:*

«Art. 492-*bis*. – (*Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare*). - Su istanza del creditore procedente, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni, degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'ufficiale giudiziario accede, entro quindici giorni dalla richiesta, mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti trattati dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.

Tale attività può essere svolta, in alternativa all'ufficiale giudiziario, direttamente dal difensore della parte munita del titolo esecutivo.».

#### **19.11**

**GINETTI**

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 492-*bis*», secondo comma, sostituire le parole: «Con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda» con le seguenti: «L'ufficiale giudiziario o il funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore, per le ricerche in modalità telematiche dei beni da pignorare».*

#### **19.12**

**ZIZZA, ALICATA**

*Al comma 1, lettera d), capoverso «art. 492-*bis*», sostituire le parole: «Con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda» con le seguenti: «L'ufficiale giudiziario o il funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore, per le ricerche in modalità telematiche dei beni da pignorare, accede».*

#### **19.13**

**BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO**

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-*bis*) dopo l'articolo 495, sono aggiunti i seguenti articoli:

**"Art. 495-bis.**  
(Istanza di Concordato)

1. Prima che sia stato emesso il decreto di trasferimento del bene a seguito di esito positivo della vendita, il debitore che abbia in corso almeno una procedura esecutiva e purché non ricorrano le ipotesi previste della legge fallimentare, può chiedere al Giudice delle Esecuzioni del Tribunale nel cui territorio circondariale ricade la sua residenza, di poter soddisfare tutti i propri creditori, che abbiano avviato una procedura esecutiva, mediante il pagamento di una somma a stralcio.

**Art. 495-ter.**  
(Forma della istanza)

1. Nella istanza devono essere indicate tutte le procedure esecutive pendenti nello stato di cui all'articolo 495-bis comma 1 e sulla base di quale percentuale intende pagare i propri debitori. La percentuale di cui al comma precedente si calcola sugli importi della sola sorte capitale esclusi gli interessi e le spese legali maturate.

2. Dal momento del deposito della istanza non sono più ammessi interventi nelle procedure esecutive indicate nel ricorso.

**Art. 495-quater.**  
(Adempimenti procedurali)

1. A seguito della istanza il Giudice:

a) sospende tutte le esecuzioni di cui agli articoli 495-bis e 495-ter, e ne dispone la riunione a quella per la quale è stata presentata la istanza di concordato comprese quelle eventualmente pendenti innanzi a Tribunali diversi da quello innanzi al quale si procede;

b) in caso siano riunite procedure esecutive immobiliari su beni il cui valore non è ancora accertato dispone preventivamente una perizia che ne stimi il valore complessivo;

c) fissa una udienza successiva a tali adempimenti nella quale devono comparire il debitore istante e i creditori che hanno avviato le procedure esecutive di cui agli articoli 495-bis e 495-ter nella quale il debitore può precisare e modificare la proposta di definizione dei debiti e la percentuale in cui verranno soddisfatti e può chiedere di procedere al pagamento della somma offerta attraverso una rateizzazione non superiore a 48 mesi.

**Art. 495-quinquies.**  
(provvedimento di ammissione)

1. Alla udienza di cui all'articolo 495-quater il Giudice accerta l'ammontare del valore dei compensi pignorati di tutte le procedure esecutive.

2. A richiesta anche di un solo creditore dispone perizia estimativa dei beni mobili pignorati rinviando in tal caso l'udienza a non più di trenta giorni.

3. Se la somma offerta dal ricorrente debitore è pari o superiore al valore degli interi compensi pignorati il Giudice ammette il ricorso *inaudita altera parte*.

4. Se invece la somma offerta dal ricorrente debitore è inferiore al valore dei compensi pignorati il Giudice fissa una successiva udienza nella quale, a pena di decadenza, i creditori di cui all'articolo 495-quater lettera c), dovranno esprimere il loro parere favorevole o negativo alla proposta del ricorrente debitore.

5. A tale udienza il giudice ammette la istanza solo se vi è il parere favorevole di un terzo dei creditori di cui agli articoli 495-bis e 495-ter.

6. Nel provvedimento di ammissione al concordato il Giudice dispone, se richiesto, la rateizzazione di cui all'articolo 495-quater ultimo comma altrimenti concede al debitore il termine di giorni 30 per procedere al pagamento.

7. Sia il pagamento in unica soluzione che il pagamento rateale vanno effettuati dal debitore su deposito giudiziario.

8. Nel provvedimento di ammissione in fine il Giudice fissa udienza ad una data successiva quella concessa al debitore per il pagamento a saldo della somma offerta.

**Art. 495-sexies.**  
(Verifica del pagamento e distribuzione del ricavato)

1. Alla udienza di cui all'articolo 495-*quinquies* ultimo comma il Giudice verifica il corretto pagamento della somma offerta sul deposito giudiziario.

2. Ripartisce la somma tra tutti i creditori di cui agli articoli 495-*bis*, 495-*ter*, e che non siano stati esclusi per la decadenza di cui all'articolo 495-*quinquies* terzo comma, in maniera pari al grado percentuale proposto dal debitore ed al quale è stato ammesso.

3. Il Giudice dispone l'estinzione di tutte le procedure esecutive e dichiara il debitore liberato da tutti i debiti indicati nella istanza. Dispone altresì la cancellazione di tutte le eventuali iscrizioni e trascrizioni sui beni immobili o beni mobili registrati oggetto delle esecuzioni di cui agli articoli 495-*bis* e 495-*ter*.

#### **Art. 495-septies.**

(Mancato pagamento totale o parziale da parte del debitore)

1. Qualora il debitore non abbia provveduto al pagamento in parte o per intero il Giudice dispone procedersi oltre nelle procedure e le eventuali somme versate vengono trattenute in acconto sulla procedura così come riunite.

2. Qualora il Giudice debba disporre la separazione delle procedure esecutive provvede alla distribuzione della somma versata ai sensi dell'articolo 495-*sexies*."»

#### **19.14**

##### **GINETTI**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«d-*bis*) all'articolo 503 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "l'incanto può essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568."»;

*b) dopo la lettera h) inserire le seguenti:*

«h-*bis*) all'articolo 569, terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568.";

h-*ter*) all'articolo 512, terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Se l'offerta è inferiore a tale valore il giudice non può far luogo alla vendita quando ritiene probabile che la vendita con il sistema dell'incanto possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato a norma dell'articolo 568."».

#### **19.15**

##### **ZIZZA, ALICATA**

*Al comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:*

«d-*bis*) l'articolo 518, primo periodo, del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, a pena di nullità rilevabile di ufficio, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto"».

#### **19.16**

##### **GINETTI**

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«d-*bis*) all'articolo 518, primo comma, dopo le parole: "nonché il loro stato" sono inserite le seguenti: "a pena di nullità rilevabile d'ufficio"».

#### **19.17**

##### **CASSON**

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«d-*bis*. All'interno del Capo I del Titolo III del codice di procedura civile, dopo l'articolo 542 del codice di procedura civile è inserita la seguente sezione:

*Sezione III-bis.*

Dell'espropriazione di veicoli terrestri.

Art. 542-bis. – (*Forma del pignoramento di veicoli terrestri*). - 1. Il pignoramento di veicoli terrestri iscritti nel pubblico registro automobilistico o nell'archivio nazionale dei veicoli, anche se sono in possesso di terzi, si esegue mediante notificazione al debitore di un atto sottoscritto a norma dell'articolo 125 del codice che contiene:

a) il cognome e il nome o la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale e il domicilio o la residenza o la sede del creditore, del suo procuratore e del debitore;

b) gli estremi del titolo esecutivo e del precetto, e la somma per cui si procede al pignoramento;

c) la targa e il telaio del veicolo, gli eventuali altri dati ricavabili dal registro o dall'archivio, e la dichiarazione che si intende pignorarlo;

d) le altre indicazioni prescritte dall'articolo 492 del codice. Se il veicolo è iscritto nel pubblico registro automobilistico, l'atto di pignoramento deve essere trascritto a cura del creditore.

Art. 542-ter. – (*Custodia e asporto del veicolo*). - 1. Con la notificazione del pignoramento il debitore è costituito custode del veicolo fino a che non venga sostituito.

2. Nell'atto di pignoramento il creditore può indicare come custode l'istituto vendite giudiziarie territorialmente competente.

3. In tal caso, nel termine di sessanta giorni dal pignoramento, pena l'inefficacia della nomina, il creditore consegna all'istituto copia autentica dell'atto di pignoramento, affinché, munito della stessa, provveda all'asporto del veicolo, assumendo da tale momento l'ufficio di custode.

4. All'istituto il creditore, dopo l'asporto del veicolo, anticipa un acconto per la custodia, nell'ammontare stabilito dal Presidente del Tribunale con disposizione generale secondo il vigente tariffario.

Art. 542-quater. – (*Istanza e provvedimenti sulla vendita*). - 1. All'istanza di vendita il creditore deve allegare, a pena di inammissibilità, la nota di trascrizione ed una visura del veicolo, anche estratta telematicamente, aggiornata agli ultimi venti giorni.

2. Se il creditore ha allegato all'istanza almeno due estratti di riviste o prontuari specializzati nel settore, che indicano il valore del veicolo pignorato, il giudice dell'esecuzione provvede con decreto, fissando la data e il prezzo base del primo incanto, anche desumendole da fonti diverse da quelle prodotte dal creditore, e la data di tre successivi incanti, al prezzo ribassato di un quinto rispetto al precedente, delegando la vendita all'istituto vendite giudiziarie, previo asporto se non ancora effettuato.

3. Il decreto deve essere notificato al debitore a cura del creditore. Il debitore, nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del decreto, può con motivata istanza, chiedere al giudice dell'esecuzione che sia espletata una perizia sul veicolo a sue spese. Il giudice provvede con ordinanza sentite le parti.

4. Decorso il termine di cui al comma precedente, - senza che sia stata depositata l'istanza, il creditore consegna all'istituto vendite giudiziarie copia del decreto, affinché provveda alla vendita.

5. Nel caso in cui il creditore non ha allegato la documentazione di stima, ovvero ricorrano gravi motivi, il giudice dell'esecuzione provvede sulla vendita con ordinanza, sentite le parti, eventualmente disponendo una perizia.

Art. 542-quinquies. – (*Assegnazione*). - 1. Nel caso in cui, all'esito del quarto incanto, il veicolo resti invenduto, il creditore può chiedere l'assegnazione al prezzo del primo incanto.

2. In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, in qualsiasi fase del procedimento, il creditore può chiedere l'assegnazione in luogo della vendita, al prezzo determinato da una perizia.

3. In entrambi i casi il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza sentite le parti.».

## 19.18

### BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) dopo l'articolo 555 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 555-bis. – (*Beni immobili impignorabili*). – L'immobile destinato ad uso abitativo dove il debitore ha la sua residenza è assolutamente impignorabile.

La presente norma non si applica:

1) se il debitore o l'eventuale coniuge, purché non separato o divorziato, è proprietario di altro immobile;

2) se la esecuzione forzata viene introdotta dal creditore al quale il debitore abbia precedentemente concesso volontariamente ipoteca o altro diritto reale di garanzia;

3) se la esecuzione forzata viene introdotta per crediti derivanti dalla esecuzione di sentenze penali"».

### 19.19

**BUCCARELLA, CAPPELLETTI, BERTOROTTA**

*Al comma 1, sopprimere lettera h).*

### 19.20

**ZIZZA, ALICATA, BRUNI**

*Al comma 1, dopo la lettera h), è inserita la seguente:*

«*h-bis*) all'articolo 560, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito a cura del custode per il tramite dell'ufficiale giudiziario o del funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario e dell'assegnatario se questi non lo esentano."».

### 19.21

**GINETTI**

*Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

«*h-bis*) all'articolo 560, quarto comma, dopo la parola: "custode" sono inserite le seguenti: "per il tramite dell'ufficiale giudiziario o del funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e prestiti"».

### 19.22

**STEFANI**

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:*

«*h-bis*) all'articolo 569 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al terzo comma, secondo periodo, le parole da: "e provvede ai sensi dell'articolo 576" fino ad: "altra ragione" sono soppresse;

*b)* al quarto comma le parole: "e, nei casi previsti, l'incanto" sono soppresse;

*h-ter)* all'articolo 571, terzo comma, numero 2), del codice di procedura civile in fine sono aggiunte le seguenti parole: "ai sensi dell'articolo 576";

*h-quater)* all'articolo 572 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma le parole: "iscritti non intervenuti" sono soppresse;

*b)* il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Se l'offerta è inferiore a tale valore, il giudice, se ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell'incanto, dispone che si proceda all'incanto ai sensi dell'articolo 576 e seguenti";

*h-quinquies)* all'articolo 573, secondo comma, del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ai sensi dell'articolo 576, se ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell'incanto";

*h-sexies)* all'articolo 574, terzo comma, del codice di procedura civile, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "fissando nuovo esperimento di vendita senza incanto";

*h-septies)* all'articolo 576, il primo periodo, del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente: "Il giudice dell'esecuzione, nei soli casi in cui ritiene, per particolari condizioni che la vendita col sistema dell'incanto abbia seria possibilità di migliore esito rispetto a quella senza incanto, dispone con ordinanza che si proceda alla vendita con incanto, in conformità agli articoli seguenti, stabilendo:";

*h-octies)* all'articolo 591 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* nella rubrica la parola: "incanto" è sostituita dalle seguenti: "esperimento di vendita";

*b)* al primo comma; dopo le parole: "ai sensi dell'articolo", sono inserite le seguenti: "569 perché si proceda a nuova vendita senza incanto, o, nei casi previsti, ai sensi dell'articolo";

*h-novies)* all'articolo 591 del codice di procedura civile il terzo comma è soppresso;

*h-decies)* all'articolo 591-*bis*, del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al primo comma, dopo le parole: "dell'eventuale incanto" sono aggiunte le seguenti: "disposto dal giudice nei casi di cui all'articolo 576";

*b)* al secondo comma, numero 4), prima delle parole: "incanto" è inserita la parola: "eventuale";

c) al secondo comma, numero 8), dopo la parola: "nuovo" sono inserite le parole: "esperimento di vendita senza";

d) al secondo comma, numero 9), dopo la parola: "ulteriore" sono inserite le parole: "esperimento di vendita senza";

e) al settimo comma, terzo periodo, la parola: "incanti" è sostituita dalle parole: "esperimenti di vendita senza incanto"».

### **19.23**

#### **CASSON**

*Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:*

«*i-bis*) all'articolo 614-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella rubrica, le parole: "di fare infungibile o di non fare" sono soppresse;

2) al primo comma, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di provvedimenti di condanna ad obblighi diversi da quelli di fare infungibile e di non fare, non consistenti nel pagamento di una somma di denaro";

3) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "il debitore può contestare il proprio inadempimento, o affermare che questo è dipeso da causa a lui non imputabile, con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 15"».

### **19.24**

#### **GINETTI**

*Al comma 1, dopo la lettera i), inserire le seguenti:*

«*i-bis*) dopo l'articolo 696-*bis* è inserito il seguente:

"Art. 696-*ter.* - (*Attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose*). - Per le attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose il presidente del tribunale o il giudice di pace può nominare l'ufficiale giudiziario del luogo ove la ricognizione o l'accertamento devono essere eseguiti.

Il giudice procede a norma del terzo comma dell'articolo 696. All'ufficiale giudiziario di cui al primo comma del presente articolo possono, altresì, essere delegate le ispezioni previste dall'articolo 118";

*i-ter*) all'articolo 769; al primo comma, dopo la parola: "nataio" sono aggiunte le seguenti: "o dell'ufficiale giudiziario o del funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti del luogo in cui sono ubicati gli immobili"».

### **19.25**

#### **ZIZZA, ALICATA, BRUNI**

*Al comma 1, dopo la lettera i), è inserita la seguente:*

«*i-bis*) dopo l'articolo 696-*bis* è inserito il seguente:

"Art. 696-*ter.* - (*Attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose*). - Per le attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose il presidente del tribunale o il giudice di pace può nominare l'ufficiale giudiziario del luogo ove la ricognizione o l'accertamento devono essere eseguiti.

Il giudice procede a norma del terzo comma dell'articolo 696.

All'ufficiale giudiziario di cui al primo comma del presente articolo possono, altresì, essere delegate le ispezioni previste dall'articolo 118"».

### **19.26**

#### **ZIZZA, ALICATA, BRUNI**

*Al comma 1, dopo la lettera i), è inserita la seguente:*

«*i-bis*) all'articolo 769, il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'inventario può essere chiesto al tribunale dalle persone che, hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli ed è eseguito dal cancelliere del tribunale o da un notaio o dell'ufficiale giudiziario o del funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti del luogo in cui sono ubicati gli immobili designato dal defunto con testamento o nominato dal tribunale."».

### **19.27**

#### **GINETTI**

*Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

a) al capoverso: «Art. 155-*ter*», sopprimere il primo comma;

b) al capoverso «Art. 155-*quater*» sopprimere le seguenti parole: "La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo 155-*quinquies* di queste disposizioni"»;

c) al capoverso «Art. 155-*quinquies*», sopprimere il primo comma».

**19.28**

ZIZZA, ALICATA

*Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 155-ter», sopprimere il primo comma.*

**19.29**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 155-ter», sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti parole: «trenta giorni».*

**19.30**

ZIZZA, ALICATA

*Ai comma 2, lettera a), capoverso «Art. 155-quater», quarto comma, sopprimere il secondo periodo.*

**19.31**

ZIZZA, ALICATA

*Al comma 2, lettera a), sopprimere il capoverso «Art. 155-quinquies (Accesso alle banche dati tramite i gestori)».*

**19.32**

GINETTI

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), dopo l'articolo 155-*quinquies* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente: «Art. 155-*sexsies* - (*Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare*) – 1. Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui».

b) sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. L'articolo "155-*quinquies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, si applica anche ai procedimenti di cui al comma 5.

6-*bis*. Le disposizioni del presente articolo, fatta eccezione per quelle previste al comma 2, lettera b) e al comma 5, si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

**19.33**

CARIDI

*Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) dopo l'articolo 164 è aggiunto il seguente:

«Art. 164-*bis* - (*Infruttuosità dell'espropriazione forzata*) – Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari, per la prosecuzione della procedura delle probabilità ai liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.

Sono da ritenersi infruttifere le procedure esecutive immobiliari nelle quali sono state esperite, senza esito favorevole, almeno quattro aste, due delle quali con ribasso, nonchè le procedure esecutive nelle quali la custodia risulta infruttifera, decorsi diciotto mesi dalla nomina del custode, e le procedure nel quali sono emanate ordinanze di sospensione del procedimento non impugnabili. Riscontrati i requisiti di cui sopra il giudice dell'esecuzione emette, senza ritardo ed inaudita altera parte, apposita ordinanza non impugnabile di estinzione del processo. Nell'ordinanza di estinzione il giudice dispone la cancellazione del pignoramento».

**19.34**

CASSON

*Al comma 2, lettera b); capoverso «Art. 164-bis», sopprimere le parole da: «, anche tenuto conto» a «della procedura».*

**19.35**

## ZIZZA, ALICATA, BRUNI

Dopo il comma 2, aggiungere seguente:

«2-bis. L'articolo 87, primo comma, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito. dal seguente:

"Il curatore, rimossi i sigilli, redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con l'assistenza del cancelliere o l'ufficiale giudiziario o funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti territorialmente competente, processo verbale delle attività compiute. Possono intervenire i creditori"».

### 19.36

#### GINETTI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 87, primo comma, del Regio decreto 267 del 16 marzo 1942, dopo la parola: «cancelliere» aggiungere la parola: «o l'ufficiale giudiziario o funzionano dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti territorialmente competente».

### 19.37

#### STEFANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente: 2-bis.

2-bis. Dopo l'articolo 542 sono inseriti i seguenti:

a) «Art. 542-bis. – (forma del pignoramento di veicoli terrestri). – Il pignoramento di veicoli terrestri iscritti nel pubblico registro automobilistico o nell'archivio nazionale dei veicoli anche se sono in possesso di terzi, si esegue mediante notificazione al debitore di un atto, sottoscritto a norma dell'articolo 125 del codice, che contiene:

- 1) il cognome e il nome o la denominazione o regione sociale, il codice fiscale, il domicilio o la residenza o la sede del creditore, del suo procuratore e del debitore;
- 2) gli estremi del titolo esecutivo e del predetto, e la somma per cui si precede al pignoramento;
- 3) la targa e il telaio del veicolo, gli eventuali altri dati ricavabili dal registro o dall'archivio, e la dichiarazione che si intende pignorarli;
- 4) le altre indicazioni prescritte dall'articolo 492 del codice.

Se il veicolo è iscritto nel pubblico registro automobilistico, l'atto di pignoramento deve essere trascritto a Cura del creditore».

b) «Art. 542-ter. – (Custodia e asporto del veicolo). – Con la notificazione del pignoramento il debitore è costituito custode del veicolo fino a che non venga sostituito.

Nell'atto di pignoramento il creditore può indicare come custode l'istituto vendite giudiziarie territorialmente competente.

In tal caso, nel termine di sessanta giorni dal pignoramento, pena l'inefficacia della nomina, il creditore consegna all'istituto copia autentica dell'atto di pignoramento, affinché, munito della stessa, provveda all'asporto del veicolo, assumendo da tale momento l'ufficio di custode.

All'istituto il creditore, dopo l'asporto del veicolo, anticipa un acconto per la custodia dell'ammontare stabilito dal Presidente del Tribunale con disposizione generale secondo il vigente tariffario».

c) «Art. 542-quater. (Istanza e provvedimenti sulla vendita del veicolo). – All'istanza di vendita il creditore deve allegare, a pena di inammissibilità, la nota di trascrizione ed una visura del veicolo anche estratta telematicamente, aggiornata agli ultimi venti giorni.

Se il creditore ha allegato all'istanza almeno due estratti di riviste o prontuari specializzati nel settore, che indicano il valore del veicolo pignorato, il giudice dell'esecuzione provvede con decreto, fissando la data e il prezzo base del primo incanto, anche desumendolo da fonti diverse da quelle prodotte dal creditore, e la data di tre successivi incanti, al prezzo ribassato di un quinto rispetto al precedente, delegando la vendita all'istituto vendite giudiziarie, previo asporto se non ancora effettuato.

Il decreto deve essere notificato al debitore a cura del debitore. Il debitore, nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del decreto, può con motivata istanza, chiedere al giudice dell'esecuzione che sia espletata una perizia sul veicolo a sue spese. Il giudice provvede con ordinanza sentite le parti.

Decorso il termine li cui al comma precedente, senza che sia stata depositata l'istanza, il creditore consegna all'istituto vendite giudiziarie copia del decreto, affinché provveda alla vendita.



Nel caso in cui il ereditare non ha allegato la documentazione di stima, ovvero ricorrano gravi motivi, il giudice dell'esecuzione provvede sulla vendita: «con ordinanza, sentite le parti, eventualmente disponendo una perizia.

d) Art. 542-*quinquies*. – (*Assegnazione del veicolo*). Nel senso in cui, all'esito del quarto incanto, il veicolo resti invenduto, il creditore può chiedere l'assegnazione al prezzo del primo incanto.

In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, in qualsiasi fase del procedimento, il creditore può chiedere l'assegnazione in luogo della vendita, al prezzo determinato da una perizia.

In entrambi casi il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza sentite le parti.

#### **19.38**

**STEFANI**

*Sopprimere il comma 3.*

#### **19.39**

**ZIZZA, ALICATA**

*Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere seguente:*

«b-bis. L'articolo 34, comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Il diritto unico è dovuto nella seguente misura:

a) per gli atti aventi sino a due destinatari: euro 3,50;

b) per gli atti aventi da tre a sei destinatari: euro 9,00;

c) per gli atti aventi oltre i sei destinatari: euro 14,50"».

#### **19.40**

**ZIZZA, ALICATA**

*Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere seguente:*

«b-bis. All'articolo 36, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto, è dovuto agli ufficiali giudiziari diritto unico nella seguente misura:

a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a euro 516,46: euro 4,00;

b) per gli atti relativi affari di valore superiore a euro 516,46 fino a euro 2.582,28: e euro: 6,00;

c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 2.582,28 o di valore indeterminabile: euro 10,00"».

#### **19.41**

**ZIZZA, ALICATA**

*Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere il seguente:*

«b-bis. All'articolo 36, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I diritti e l'indennità di si raddoppiano per gli atti urgenti, esclusi il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione"».

#### **19.42**

**GINETTI**

*Al comma 3 dopo la lettera b) inserire le seguenti:*

«b-bis) all'articolo 37, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Ai fini della rappresentazione fotografica prevista dal primo comma dell'articolo 518 del codice di procedura civile e dall'articolo 130 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in qualsiasi altra ipotesi in cui sia prevista la rappresentazione fotografica o con altri strumenti tecnici di cose o di luoghi, l'ufficiale giudiziario se non può provvedere personalmente, può avvalersi previa autorizzazione scritta della parte istante, del supporto tecnico di un ausiliario di sua fiducia o messo a sua disposizione dal creditore procedente e ha diritto al rimborso delle spese e al compenso stabilito con decreto del Ministro della giustizia da emettere entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decretò, da aggiornare ogni anno in relazione alla variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai e di impiegati accertato dall'ISTAT;

b-ter.) All'articolo 34, comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"a) per gli atti aventi sino a due destinatari: euro 3,50;

b) per gli atti aventi da tre a sei destinatari: euro 9,00;

c) per gli atti aventi oltre i sei destinatari: euro 14,50".

b-quater.) all'articolo 36, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. I diritti e l'indennità di trasferta si raddoppiano per gli atti urgenti; esclusi il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione".

b-*quinquies*.) all'articolo 37, comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a euro: 516,46; euro 4,00;

b) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro: 516,46 fino a euro 2.582,28: euro 6,00;

c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 2.582,28 o di valore indeterminabile: euro 10,00"».

#### **19.43**

**ZIZZA, ALICATA**

*Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-*bis*). all'articolo 37 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Ai fini della rappresentazione fotografica prevista dal primo comma dell'articolo 518 del codice di procedura civile e dall'articolo 130 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e in e in qualsiasi altra ipotesi in cui sia prevista la rappresentazione fotografica o con altri strumenti tecnici di cose o di luoghi, l'ufficiale giudiziario se non può, provvedere personalmente, può avvalersi previa autorizzazione scritta della parte istante, del supporto tecnico di un ausiliario di sua fiducia o messo a sua disposizione dal creditore precedente e ha diritto al rimborso delle spese al compenso stabilito con decreto del Ministro della giustizia da emettere entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto da aggiornare ogni anno in relazione alla variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai e di impiegati accertata dall'ISTAT"».

#### **19.44**

**STEFANI**

*Sopprimere il comma 4*

#### **19.45**

**CAPPELLETTI, BERTOROTTA**

*Al comma 4, sopprimere la lettera b).*

#### **19.46**

**BUCCARELLA, CAPPELLETTI**

*Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) all'articolo 122, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

«Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell'articolo 492-bis, del codice, di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione, stabilito dal giudice dell'esecuzione:

a) in una percentuale del 3 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili o crediti pignorati fino ad euro 10.000,00 in una percentuale del 1 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili o crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale dello 0,5 per cento sull'importo superiore;

b) in caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore precedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella stessa percentuale di cui al comma precedente calcolata sul valore dei beni pignorati o, se maggiore, sul valore del credito per cui si procede.

In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto non può essere superiore ad un importo pari al 3 per cento del valore del credito per cui si procede.

Le somme complessivamente percepite a norma dei commi secondo, terzo, quarto e quinto sono attribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio nella misura del sessanta per cento all'ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento la residua quota del quaranta per cento è distribuita dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli altri ufficiali e funzionari preposti al servizio esecuzioni. Quando l'ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento è diverso da colui che ha interrogato le banche dati previste dall'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile e dal decreto di cui all'articolo 155-*quater* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il compenso di cui al primo periodo del presente comma è attribuito nella misura del cinquanta per cento ciascuno».

#### **19.47**

#### STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 4, lettera b), capoverso «Art. 122», primo periodo, dopo le parole: «ulteriore compenso» è aggiunta la frase: «dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta, e diminuita dei due terzi ove non vengano effettuate entro i trenta giorni dalla richiesta».*

#### 19.48

#### STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 4, lettera b), capoverso «Art. 122», primo periodo, dopo le parole: «ulteriore compenso» è aggiunta la frase: «dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta».*

#### 19.49

#### ZIZZA, ALICATA

*Al comma 4, lettera b), capoverso «Art. 122», sostituire il quarto comma con il seguente: «In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella stessa percentuale di cui al comma precedente calcolata sul valore dei beni pignorati o, se maggiore, sul valore del credito per cui si procede, con un minimo di euro 10,00 ed un massimo di euro 7.099,00».*

#### 19.50

#### GINETTI

*Al comma 4, lettera b), nel testo dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come modificato dal presente decreto-legge, sono, apportate le seguenti modificazioni.*

*a) al quinto comma aggiungere, infine, le seguenti parole: «con un massimo di euro 5.000,00;*

*b) al sesto comma sostituire le parole: «La residua quota del quaranta per cento, è distribuita dall'ufficiale giudiziario coordinatore l'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli altri ufficiali e funzionari preposti al servizio esecuzioni» con le seguenti: «La residua quota del quaranta per cento è distribuita dall'ufficiale giudiziario coordinatore l'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli ufficiali giudiziari e funzionari appartenenti all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti».*

#### 19.51

#### ZIZZA, ALICATA

*Al comma 4, lettera b), capoverso «Art. 122», sostituire il sesto comma; secondo periodo, con il seguente: «La residua quota del quaranta per cento è distribuita dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli altri ufficiali e funzionari appartenenti all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti».*

#### 19.52

#### STEFANI

*Al comma 5, secondo periodo, le parole: «dell'ufficiale giudiziario» sono sostituite con le parole: «del Consiglio dell'ordine degli avvocati».*

#### 19.53

#### STEFANI, CENTINAIO

*Dopo il comma 6, aggiungere infine il seguente: All'articolo 167, al comma 2, le parole: «e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio» sono soppresse.*

#### 19.0.1

#### CUCCA, RELATORE

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

#### **«Art. 19-bis.**

(Crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere)

1. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, le somme a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a) della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, ratificata con legge 14 gennaio 2013, n. 5, depositate su conti correnti bancari o postali, in relazione ai quali, il capo della rappresentanza, del posto consolare ed il direttore, comunque denominato, dell'organizzazione internazionale in Italia, con atto preventivamente comunicato al Ministero degli affari esteri e all'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria presso cui le

medesime somme sono depositate, ha dichiarato che il conto contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni dei soggetti di cui al presente comma.

2. Effettuata le comunicazioni di cui al comma 1 non possono eseguirsi pagamenti per titoli diversi da quelli per cui le somme sono vincolate.

3. Il pignoramento non determina a carico dell'impresa depositaria l'obbligo di accantonamento delle somme di cui al comma 1, ivi comprese quelle successivamente accreditate, e i soggetti di cui al comma 1 mantengono la piena disponibilità delle stesse».

#### **19.0.2**

**MARIAROSARIA ROSSI, CALIENDO**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 19-bis.**

(Attività di rintraccio e banche dati)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. I soggetti di cui al comma 5, lettere a), b), c) e c-bis), possono richiedere le verifiche di cui all'articolo 30-quater, anche al fine di acquisire gli elementi più idonei per lo svolgimento delle attività di tutela e recupero del credito utili al rintraccio dell'obbligato.

5-ter. I dati acquisiti inerenti il debitore devono essere detenuti ed utilizzati in conformità a, quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, esclusivamente per le attività di rintraccio dell'obbligato"».

Art. 20

#### **20.0.1**

**SUSTA, MARAN**

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 20-bis.**

(Esecuzione provvisoria del decreto di ingiunzione)

1 Al primo comma dell'articolo 648 del codice di procedura civile, le parole: "o di pronta soluzione" sono sostituite dalle seguenti: ", dalla quale emerga, con assoluta evidenza, la ragionevole probabilità di essere accolta, concede"».

#### **20.0.2**

**BUCCARELLA, CAPPELLETTI**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 20-bis.**

1. Gli interessi, le more, gli aggi e le sanzioni per il ritardo o mancato pagamento delle cartelle esattoriali, maturati o fino all'entrata in vigore della presente legge, sono annullati e sono sostituiti dal pagamento di un interesse pari alla quotazione dell'Euribor a 12 mesi da applicare sulla base delle modalità e criteri difettivi fissati dalla circolare di cui al successivo comma. La presente disposizione non si applica alle cartelle esattoriali in relazione alle quali sia stata pronunciata una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto i reati previsti dagli articoli da 2 a 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dal subentro nell'attività di riscossione, sono indicate le modalità ed i criteri di applicazione del comma 1.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interessi, le more, gli aggi e le sanzioni per il ritardato pagamento connessi alle cartelle esattoriali non possono complessivamente superare il limite del tasso di usura previsto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108».

#### **20.0.3**

**BUCCARELLA, CAPPELLETTI**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 20-bis.**

(Sospensione di termini)

1. Nelle more del provvedimento giurisdizionale, la sospensione dei termini della procedura esecutiva ha effetto a seguito del parere favorevole comunicato dal pubblico ministero».

#### 20.0.4

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

##### «Art. 20-bis.

(Interpretazione autentica del principio di impignorabilità della prima casa di cui all'articolo 52 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98)

1. l'articolo 52 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si interpreta nel senso che le disposizioni più favorevoli al contribuente, riferite all'impignorabilità della prima casa, si applicano anche ai procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto».

#### 20.0.5

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

##### «Art. 20-bis.

(Interpretazione autentica del principio di impignorabilità della prima casa di cui all'articolo 52 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98)

1. Al fine di assicurare la salvaguardia della proprietà immobiliare del debitore, anche in ragione del particolare contesto economico di riferimento le disposizioni ai cui all'articolo 52 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con, modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si applicano anche ai pignoramenti già eseguiti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, per i quali non sia stata ancora effettuata la vendita all'incanto».

#### Art. 21

#### 21.1

BARANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», primo periodo, sostituire le parole: «di regola due volte all'anno» con le parole: «una volta ogni due anni».*

#### 21.2

BARANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», primo periodo, sostituire le parole: «di regola due volte all'anno» con le parole: «una volta all'anno».*

#### 21.4

CASSON

*Al capoverso «Art. 10-bis», al comma terzo, primo periodo, sostituire la parola: «trentacinque» con la seguente: «venti».*

#### 21.3

ALBERTINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», al terzo comma, dopo le parole: «rende più grave una scoperta del trentacinque per cento dell'organica dell'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato interessato alla procedura, delibera la sospensione dell'efficacia del provvedimento sino alla delibera di copertura del posto lasciato vacante», sono inserite le seguenti: «Se l'organico dell'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato interessato alla procedura è inferiore ai venti giudici, la percentuale di scoperta di cui al periodo precedente è del quindici per cento».*

#### 21.4a

BARANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis» terzo comma, il seguente periodo è soppresso: «il presente comma non si applica quando l'ufficio di destinazione oggetto della delibera di tramutamento ha una scoperta uguale o superiore alla percentuale di scoperta dell'ufficio di provenienza».*

### 21.0.1

SUSTA, ICHINO, MARAN

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 21-bis.

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "contabili e militari" sono sostituite con le parole: "contabili, militari e avvocati dello Stato";

b) le parole: "sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015" sono aggiunte le seguenti: "per i magistrati che compiranno il settantacinquesimo, il settantaquattresimo e il settantatreesimo anno nel corso dell'anno 2016; sino al 31 dicembre 2016 per i magistrati che compiranno il settantaquattresimo e il settantatreesimo anno nel corso dell'anno 2017; sino al 31 dicembre 2017 per i magistrati che compiranno il settantatreesimo, settantaduesimo e il settantunesimo anno nel corso dell'anno 2018"».

### 21.0.2

SUSTA, MARAN

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### «Art. 21-bis

(Disposizioni transitorie in materia di disciplina dell'indennità giudiziaria)

1. Per il quinquennio 2015-2020 una quota parte dell'indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, è corrisposta in misura proporzionale al numero dei giorni di effettivo esercizio della funzione nonché dei procedimenti e ricorsi definiti, anche avuto riguardo alla natura del giudizio e al valore della controversia.

2. Con decreto del Ministro della Giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

### 21.0.3

SUSTA, MARAN

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### «Art. 21-bis

(Misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività)

1. Con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio Superiore della Magistratura, sono adottate, misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività.

### 21.0.4

GINETTI

*Al capo VI, dopo l'articolo 21 inserire il seguente:*

#### «Art. 21-bis

(Modifiche della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia)

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 10, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009, di cui all'accordo 14 settembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 237 dell'11 ottobre 2007, in deroga all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al fine di attuare la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili professionali della medesima tipologia e il conseguente collocamento nella medesima area dei profili riconducibili a uno stesso settore di attività, il personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia appartenente al ruolo di ufficiale giudiziario, seconda area, fasce retributive F3, F4 e

F5, è inquadrato nel profilo professionale di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP); terza area, fascia retributiva F1.

2. La dotazione organica del profilo professionale di funzionario degli UNEP, terza area, fascia retributiva F1, è ampliata di 1.500 unità ed è contestualmente ridotta di 1.715 unità la dotazione organica del profilo professionale di ufficiale giudiziario, seconda area, posizioni economiche F3, F4 e F5.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, relativi alle differenze retributive e contributive del personale, valutati in 1.200.000 euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere *d* e *f* del terzo comma dell'articolo 19 del presente decreto-legge.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3 del presente articolo, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l*), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*) della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma "Giustizia civile e penale" della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli spostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

6. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede alla rideterminazione della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia, in attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

7. Al decreto legislativo n. 240 del 25 luglio 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) all'articolo 2 primo comma dopo la parola, "amministrativo" sono inserite le seguenti: "incluso quello in servizio presso gli Uffici Notifiche Esecuzioni e Protesti ivi compreso gli ufficiali giudiziari e funzionari unep";

*b*) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

**"Art. 3-bis.**

1. Ogni disposizione del D.P.R. n. 1229 del 15 dicembre 1959, nella quale si fa riferimento al Capo dell'Ufficio, al Presidente della Corte d'Appello, al Presidente del Tribunale deve intendersi riferita, al Magistrato capo dell'Ufficio o al Dirigente Amministrativo preposto all'Ufficio, secondo la individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi disciplinata dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 240 del 2006".

8. Ogni disposizione, del presente decreto-legge o di ogni altra legge o disposizioni contrattuali la quale fa riferimento all'ufficiale giudiziario, deve ritenersi riferita anche al funzionario unep. Le attività di notificazione e di esecuzione, ivi comprese quelle libero professionali e stragiudiziali, devono ritenersi espletate indistintamente ed autonomamente dal personale inquadrato nelle figure professionali di ufficiale giudiziario e di funzionario unep.

9. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 15 dicembre 1959 sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) all'articolo 47, il primo comma è sostituito dal seguente: "Nell'ufficio al quale sono addetti due o più- ufficiali giudiziari è nominato un ufficiale giudiziario coordinatore; nella scelta si deve tener conto dell'idoneità alle funzioni di coordinamento, dei precedenti di carriera.";

*b*) l'articolo 48 è sostituito dal seguente: "Art. 48. – I dirigenti amministrativi, gestiscono le risorse umane del personale unep compresi gli ufficiali giudiziari ed i funzionari.

Il dirigente amministrativo della Corte di appello gestisce le risorse umane di cui al comma precedente per il personale unep ivi addetto il dirigente amministrativo del Tribunale gestisce il personale unep ivi addetto.

Qualora manchi per qualsiasi motivo il dirigente amministrativo della corte di appello o del tribunale, provvedono alla gestione del personale di cui al precedente comma uno, i rispettivi dirigenti amministrativi addetti alle rispettive Procure";

L'ufficiale giudiziario coordinatore non è esentato, di regola, dalle normali attribuzioni.

c) all'articolo 59, il terzo comma è sostituito dal seguente: "Il dirigente amministrativo ha la sorveglianza sugli ufficiali giudiziari e funzionari unep addetti all'ufficio ivi compresi quelli addetti ai presidi unep nonché sull'ufficiale giudiziario coordinatore.";

d) all'articolo 105, il primo comma è sostituito dal seguente: "Nelle sedi d'ufficio unico, il dirigente amministrativo provvede, all'inizio di ogni anno, alla designazione degli ufficiali giudiziari e dei funzionari unep preposti ai diversi rami di servizio,";

e) all'articolo 107 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Gli ufficiali giudiziari o i funzionari unep, oltre ad eseguire le notificazioni degli atti di cui al precedente comma due, possono eseguire, a mezzo servizio postale o strumenti informatici, le notificazioni degli atti relativi ad affari di competenza dell'autorità giudiziaria da cui l'ufficio del giudice di pace dipende.

È istituito un presidio UNEP presso il solo ufficio del Giudice di Pace che non sia sede di altri uffici giudiziari, Il Ministero della Giustizia, con proprio decreto determinerà; entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge, il numero del personale da adibire al presidio UNEP,";

f) all'articolo 146 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il funzionario unep coordinatore, espleta tutte le attività amministrative contabili previste nel titolo II, capo III, sezioni III, e V; Capo IV nonché nei titoli III, IV e V del presente decreto del Presidente della Repubblica del personale addetto al presidio unep istituito presso gli uffici del giudice di pace ci cui all'ultimo comma dell'articolo 107 precedente. Ai fini dell'attuazione del presente comma, gli ufficiali giudiziari o i funzionari addetti al presidio unep devono trasmettere, in tempo utile, al funzionario coordinatore da cui il presidio dipende tutto quanto occorre per la corretta amministrazione contabile e fiscale.";

g) l'articolo 185 è sostituito dal seguente:

"Art. 185. – Ogni disposizione del presente ordinamento e di altre leggi o regolamenti, la quale fa espresso richiamo al solo ufficiale giudiziario dirigente, deve ritenersi riferita all'ufficiale giudiziario coordinatore.

Ogni disposizione del presente ordinamento, la quale fa espresso richiamo al solo ufficiale giudiziario, deve ritenersi riferita anche all'aiutante ufficiale giudiziario, in quanto le funzioni di notificazione, esecuzione e di coordinamento dei vari rami di servizio sono in comune tra le due figure professionali"».

## 21.0.5

STEFANI, MALAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 21-bis.

1. Il Governo, al fine di superare alcune criticità determinate dalla riforma della geografia giudiziaria attuata in virtù della delega di cui all'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, e di uniformarsi alle linee guida per la individuazione di mappe giudiziarie atte a garantire la qualità del sistema giudiziario pubblicate dalla CEPEJ il 21 giugno 2013 e quindi successivamente al conferimento della delega ed ai principali decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, è delegato ad adottare entro il termine di 12 mesi uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare realistici risparmi di spesa, evitando che la riorganizzazione determini eccessive difficoltà di accesso alla giustizia per le popolazioni insediate, o disfunzioni nella lotta alla criminalità organizzata, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il ripristino di quei Tribunali ordinari e relativi Uffici di Procura attualmente soppressi il cui circondario, nell'assetto ante soppressione, corrispondesse ad un territorio che, in relazione ai parametri medi nazionali, per ampiezza di superficie, orografia, situazione infrastrutturale, presenza di criminalità organizzata di alta intensità, renda a seguito della loro soppressione eccessivamente gravoso l'accesso al servizio giustizia alle popolazioni insediate, o più difficoltosa la lotta alla criminalità organizzata;

b) prevedere il ripristino di quei Tribunali ordinari e relativi Uffici di Procura attualmente soppressi ove il loro accorpamento, sia in relazione all'importanza degli investimenti recenti per l'allestimento/ristrutturazione delle sedi abbandonate, sia alle spese sostenute e sostenende per la ricezione delle strutture accorpate, sia alla dislocazione delle strutture carcerarie insediate od insediande rispetto le sedi giudiziarie di riferimento, determini eccessivi aggravii di spesa per la finanza pubblica, anche locale;

c) prevedere il ripristino di quei Tribunali ordinari e relativi Uffici di Procura soppressi ed accorpati alle sedi di grandi aree metropolitane;

d) prevedere il riassorbimento nelle sedi ripristinate dei magistrati e del personale amministrativo nell'organico ante soppressione, senza che detto riassorbimento costituisca



assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, né costituisca trasferimento ad altri effetti;

e) prevedere le necessarie e conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo con successivi decreti ministeriali al fine di riportarle allo stato previgente.

2. Gli schemi dei decreti legislativi previsti al precedente comma sono adottati su proposta del Ministro di giustizia e successivamente trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia ai fini dell'espressione dei pareri entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma. I pareri sono resi entro il termine di 30 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi.

3. Nelle more di attuazione della delega, gli Ordini forensi dei Tribunali Ordinari soppressi rimangono in carica con le attuali funzioni sino al 31 dicembre 2015».

#### **21.0.6**

**STEFANI, MALAN**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 21-bis.**

1. Il Governo, al fine di superare alcune criticità determinate dalla riforma della geografia giudiziaria attuata in virtù della delega di cui all'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, e di uniformarsi alle linee guida per la individuazione di mappe giudiziarie atte a garantire la qualità del sistema giudiziario pubblicate dalla CEPEJ il 21 giugno 2013 e quindi successivamente al conferimento della delega ed ai principali decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, è delegato ad adottare entro il termine di 12 mesi uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare realistici risparmi di spesa, evitando che la riorganizzazione determini eccessive difficoltà di accesso alla giustizia per le popolazioni insediate, o disfunzioni nella lotta alla criminalità organizzata, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che presso le sedi dei 30 Tribunali ordinari soppressi, siano istituite Sezioni distaccate dei Tribunali accorpanti, con un'articolazione minima delle loro funzioni comprendente competenze riferite all'ex circondario e con distacco di strutture delle Procure accorpanti che eviti eccessive difficoltà di accesso al servizio giustizia per le popolazioni insediate;

b) escludere dalla previsione di cui alla lettera "A" solo quelle sedi per le quali l'intervenuto accorpamento abbia effettivamente comportato risparmi di spesa per la finanza pubblica anche locale senza determinare eccessive difficoltà di accesso alla giustizia per le popolazioni insediate.

2. Gli schemi dei decreti legislativi previsti al precedente comma sono adottati su proposta del Ministro di giustizia e successivamente trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia ai fini dell'espressione dei pareri entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma. I pareri sono resi entro il termine di 30 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi.

3. Nelle more di attuazione della delega, gli Ordini forensi dei Tribunali Ordinari soppressi rimangono in carica con le attuali funzioni sino al 31 dicembre 2015».

#### **21.0.7**

**STEFANO, CENTINAIO**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 21-bis.**

1. Al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'articolo 64, al comma 3, le parole: "non aver compiuto i sessanta anni di età" sono sostituite dalle seguenti: "aver compiuto i sessanta anni di età"».

#### **21.0.9**

**ZIZZA, ALICATA**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 21-bis.**

(Modifiche della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia)

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 10, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009, di cui all'accordo 14 settembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'11 ottobre 2007, in deroga all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, e al fine di attuare la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili professionali della medesima tipologia e il conseguente collocamento nella medesima area dei profili riconducibili a uno stesso settore di attività, il personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia appartenente al ruolo di ufficiale giudiziario, seconda area, fasce retributive F3, F4 e F5, è inquadrato nel profilo professionale di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), terza area, fascia retributiva F1.

2. La dotazione organica del profilo professionale di funzionario degli UNEP, terza area, fascia retributiva F1, è ampliata di 1.500 unità ed è contestualmente ridotta di 1.715 unità la dotazione organica del profilo professionale di ufficiale giudiziario, seconda area, posizioni economiche F3, F4 e F5.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi del presente articolo, relativi alle differenze retributive e contributive del personale, valutati in 1.200.000 euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere "d), e), f)" del terzo comma dell'articolo 19 del presente decreto-legge.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3 del presente articolo, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di: parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma "Giustizia civile e penale" della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli spostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

6. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede alla rideterminazione della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia, in attuazione di quanto previsto dal presente articolo».

#### **21.0.10**

#### **ZIZZA, ALICATA**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 21-bis.**

1. Al decreto legislativo n. 240 del 25 luglio 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario è responsabile della, gestione del personale amministrativo incluso quello in servizio presso gli Uffici Notifiche Esecuzioni e Protesti, ivi compreso gli ufficiali giudiziari e funzionari UNEP, da attuare in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo, dell'ufficio e con il programma annuale delle attività di cui all'articolo 4.";

b) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

"Art. 3-bis. – 1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1229, del 15 dicembre 1959, che si riferiscano al Capo dell'Ufficio, al Presidente della Corte d'Appello, al Presidente del Tribunale devono intendersi riferita al Magistrato Capo dell'Ufficio o al Dirigente Amministrativo preposto all'Ufficio, secondo la individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi disciplinata dagli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto".

2. Ogni disposizione del presente decreto-legge o di ogni altra legge o disposizioni contrattuali la quale fa riferimento all'ufficiale giudiziario, deve ritenersi riferita anche al funzionario UNEP. Le attività di notificazione e di esecuzione, ivi comprese quelle libero professionali e stragiudiziali, devono ritenersi espletate indistintamente ed autonomamente dal personale inquadrato nelle figure professionali di ufficiale giudiziario e di funzionario UNEP.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 15 dicembre 1959, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, il primo comma, è sostituito dal seguente:

"Nell'ufficio al quale sono addetti due o più ufficiali giudiziari è nominato un ufficiale giudiziario coordinatore; nella scelta si deve tener conto dell'idoneità alle funzioni di coordinamento, dei precedenti di carriera";

b) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

"I dirigenti amministrativi, gestiscono le risorse umane del personale UNEP compresi gli ufficiali giudiziari ed i funzionari.

Il dirigente amministrativo della Corte di appello gestisce le risorse umane di cui al comma precedente per il personale UNEP ivi addetto. Il dirigente amministrativo del Tribunale gestisce il personale UNEP ivi addetto.

Qualora manchi per qualsiasi motivo il dirigente amministrativo della corte di appello o del tribunale, provvedono alla gestione del personale di cui al precedente comma 1, i rispettivi dirigenti amministrativi addetti alle rispettive Procure.

L'Ufficiale giudiziario coordinatore non è esentato di regola dalle normali attribuzioni".

c) l'articolo 59, terzo comma, è sostituito dal presente:

"Il dirigente amministrativo ha la sorveglianza sugli ufficiali giudiziari e funzionari UNEP addetti all'ufficio ivi compresi, quelli addetti ai presidi UNEP nonché sull'ufficiale giudiziario coordinatore";

d) l'articolo 105, primo comma è sostituito dal seguente:

"Nelle sedi d'ufficio unico, il dirigente amministrativo provvede, all'inizio di ogni'anno, alla designazione degli ufficiali giudiziari e dei funzionari UNEP preposti ai diversi rami di servizio";

e) all'articolo 107 sono aggiunti; in fine, i seguenti commi:

"Gli ufficiali giudiziari o i funzionari UNEP, oltre ad eseguire le notificazioni degli atti di cui al precedente comma due possono eseguire, a mezzo servizio postale o strumenti informatici, le notificazioni degli atti relativi ad affari di competenza dell'autorità giudiziaria da cui l'ufficio del giudice di pace dipende.

È istituito un presidio UNEP presso il solo ufficio del Giudice di Pace che non sia sede di altri uffici giudiziari. Il Ministero della Giustizia, con proprio decreto determinerà, entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge; il numero del personale da adibire al presidio UNEP".

f) all'articolo 146 è aggiunto; in fine, il seguente comma:

"Il funzionario UNEP coordinatore, espleta tutte le attività amministrative contabili previste nel titolo II, capo III, sezioni III, IV e V; Capo IV nonché nei titoli III, IV e V del presente D.P.R. del personale addetto al presidio UNEP istituito presso gli uffici del giudice di pace. Ai fini dell'attuazione del presente comma, gli ufficiali giudiziari o i funzionari addetti al presidio UNEP devono trasmettere, in tempo utile, al funzionario coordinatore da cui il presidio dipende tutto quanto occorre per la corretta amministrazione contabile e fiscale";

g) l'articolo 185 è sostituito dal seguente:

"Art. 185. – Ogni disposizione del presente ordinamento e di altre leggi o regolamenti, la quale fa espresso richiamo al solo ufficiale giudiziario dirigente, deve ritenersi riferita all'ufficiale giudiziario coordinatore.

Ogni disposizione del presente ordinamento, la quale fa espresso richiamo al solo ufficiale giudiziario, deve ritenersi riferita anche all'aiutante ufficiale giudiziario, in quanto le funzioni di notificazione, esecuzione e di coordinamento dei vari rami di servizi sono in comune tra le due figure professionali"».

## 21.0.11

BRUNI, ZIZZA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 21-bis.

(Modifiche all'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374)

1. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991 n. 374 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In attesa dell'entrata in vigore della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato che esercita le funzioni di giudice di pace, alla scadenza del terzo mandato o che sia stato prorogato; è confermato per ulteriori tre mandati di quattro anni ciascuno, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter della presente legge, salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantesimo anno di età. Il Giudice di Pace che alla scadenza del terzo quadriennio non ha raggiunto il limite di età di settanta anni, è confermato in servizio nell'Ufficio del processo per un ulteriore quadriennio. Resta salva la cessazione dalle funzioni al settantesimo anno di età";

b) dopo il comma 2-quater, è aggiunto il seguente:

"2-quinquies. Fino alla decisione del Consiglio Superiore della Magistratura in ordine al rinnovo dell'incarico, il giudice di pace continua a prestare servizio. In caso di rinnovo il periodo di

proroga legale si computa nel quadriennio. In caso di mancato rinnovo la cessazione dell'incarico avviene all'atto della notifica del decreto del Ministero della giustizia e gli atti emessi rimangono comunque validi"».